



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 606

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 20 luglio 2016

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni riunite

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 10^a (Industria, commercio, turismo):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 15) » 13

10^a (Industria, commercio, turismo) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Plenaria » 14

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Plenaria *Pag.* 65

2^a - Giustizia:

Plenaria » 72

4^a - Difesa:

Plenaria » 77

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 20) » 82

5^a - Bilancio:

Plenaria (antimeridiana) » 83

Plenaria (pomeridiana) » 87

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 93

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

7 ^a - Istruzione:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	101
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 274)</i>	»	110
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i>	»	111
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 280)</i>	»	130
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	130
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 281)</i>	»	135
<i>Plenaria (notturna) (*)</i>		
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	136
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	178
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	182
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	186
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	194
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	200
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 179)</i>	»	200
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	201
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	203

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	220
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	221
Vigilanza sull'anagrafe tributaria:		
<i>Plenaria</i>	»	230
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	232
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	233
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	234
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	235

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 9^a (Agricoltura e produzione agroalimentare) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 606° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 20 luglio 2016.

Per la sicurezza della Repubblica:

Plenaria *Pag.* 236

Per la semplificazione:

Plenaria » 237

Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:

Ufficio di Presidenza » 245

Plenaria » 245

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 20 luglio 2016

Plenaria
105^a Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 13,10.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica in un conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Bergamo, in relazione ad un procedimento penale riguardante il senatore Roberto Calderoli

(Rinvio dell'esame)

La senatrice PEZZOPANE (*PD*) chiede un rinvio della trattazione dell'affare assegnato in titolo, evidenziando che l'incarico di relatrice in ordine allo stesso le è stato conferito solo nella giornata di ieri e che è conseguentemente necessario un lasso di tempo più ampio per poter approfondire adeguatamente i profili in questione.

Il senatore Mario FERRARA (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) esprime il proprio disappunto per tale proposta di rinvio, sottolineando che il termine per la costituzione in giudizio è di prossima scadenza ed altresì che occorrerà, a conclusione dell'esame della Giunta, un ulteriore passaggio in Assemblea.

Il PRESIDENTE fa presente che l'argomento in questione potrà essere calendarizzato in Aula immediatamente dopo la conclusione dell'esame della Giunta, in modo tale da rispettare i termini di legge per la costituzione in giudizio del Senato.

Preso atto della richiesta della relatrice rinvia, quindi, l'esame dell'affare assegnato in titolo.

(Doc. IV, n. 14) Domanda di autorizzazione a procedere all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria nei confronti del senatore Antonio Stefano Caridi

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE relatore fa preliminarmente presente che con lettera pervenuta in data 15 luglio 2016 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Reggio Calabria – Direzione distrettuale antimafia, ha trasmesso al Senato della Repubblica la richiesta di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare personale della custodia in carcere avanzata, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione e dagli articoli 4 e 5 della legge n. 140 del 2003, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria nei confronti del senatore Antonio Stefano Caridi, emessa in data 12 luglio 2016 nell'ambito del procedimento penale n. 9339/2009 R.G.N.R. D.D.A. – n. 5448/2010 R.G.G.I.P. D.D.A – n. 50/2015 R.O.C.C. D.D.A. Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta in pari data.

Il senatore Antonio Stefano Caridi è stato – unitamente ad altri soggetti – sottoposto ad indagini per l'ipotesi delittuosa di cui al capo *a*) dell'ordinanza, e cioè del delitto previsto e punito dall'articolo 416-*bis*, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del codice penale perché, nell'ambito dell'associazione di tipo mafioso ed armata denominata «'ndrangheta» (presente ed operante in forma unitaria sul territorio della provincia di Reggio Calabria, sul territorio nazionale ed all'estero, costituita da numerosi «locali» (termine che nel gergo della 'ndrangheta indica le organizzazioni per la gestione malavitoso del territorio), caratterizzata da strutture distaccate a carattere intermedio, articolata in tre mandamenti e dotata di organo collegiale di vertice denominato «provincia»), farebbe – unitamente agli altri coindagati – stabilmente parte della componente apicale «segreta o riservata» della predetta organizzazione criminale di tipo mafioso, rivestendo ruoli dirigenziali ed organizzativi.

I coindagati per il medesimo capo di imputazione risultano essere gli avvocati Giorgio De Stefano e Paolo Romeo, il dottor Francesco Chirico e l'avvocato Alberto Sarra.

Riferisce il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria che la richiesta cautelare prende le mosse dall'esigenza di completare il percorso investigativo intrapreso con le indagini che hanno condotto ai procedimenti «Meta», «Crimine» e, sul versante milanese, «Infinito».

Sottolinea il giudice per le indagini preliminari che, secondo quanto evidenziato nelle sentenze rese nei citati giudizi, rimane da esplorare, nell'ambito della ricostruzione della struttura della 'ndrangheta, quello che è stato definito dalla sentenza «Crimine» il rapporto tra il «Crimine di Polsi» e i profili emersi in altri procedimenti, quale «Bellu Lavuru», laddove si faceva cenno ad un nuovo organismo direttivo, al quale aderiscono solo un gruppo ristretto di persone, definite «invisibili».

In sostanza – riferisce il giudice per le indagini preliminari – prendendo atto della diversa evoluzione di articolazioni della 'ndrangheta, quali le cosche De Stefano, Piromalli e Nirta, da parte della Procura si intende completare la ricostruzione della struttura di quest'ultima «verso l'alto», andando ad identificare le figure collocate all'interno di una più ampia struttura criminale, di cui costituirebbero la più elevata componente decisionale, la direzione strategica (pagina 16 dell'ordinanza allegata alla domanda).

Viene evidenziato che l'analisi della polizia giudiziaria e poi quella del pubblico ministero si siano spinte a fondo, andando a scandagliare non solo le storiche decisioni già emesse dalle autorità giudiziarie del Distretto in ordine alla struttura della 'ndrangheta, ma anche decine di dichiarazioni di collaboratori di giustizia, sia emersi nell'ambito di procedimenti storici, sia quelli «figli» delle decine di operazioni che, dall'anno 2009 in poi, hanno caratterizzato l'impegno dello Stato nella lotta alla più pericolosa associazione mafiosa. L'opera ricostruttiva non avrebbe peraltro trascurato i profili in ordine alle sinergie ravvisate fra l'operare della 'ndrangheta e le altre associazioni mafiose storiche, in particolare la mafia siciliana.

Molteplici emergenze indiziarie provenienti da altri procedimenti, alcuni definiti ed altri ancora in corso, avrebbero corroborato la ricostruzione del pubblico ministero secondo cui esiste, in seno alla 'ndrangheta, una componente «riservata», alla quale spettano compiti di direzione strategica (pagina 17 dell'ordinanza).

Le conoscenze acquisite con riguardo alla città di Reggio Calabria farebbero trasparire una realtà secondo cui ogni momento significativo della vita politica ed economica apparirebbe essere stata determinata da un nucleo riservato di soggetti, legati alla storia della 'ndrangheta cittadina, specie a quegli ambiti occulti che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia hanno illustrato a partire dagli anni '90 e che pongono l'evoluzione stessa della 'ndrangheta da «società dello sgarro» a quella che sarebbe stata la base dell'attuale principale agenzia criminale mafiosa.

Con particolare riferimento alla posizione del senatore Caridi, egli è stato individuato dalla pubblica accusa quale dirigente ed organizzatore della componente «riservata» della 'ndrangheta; in tal veste, secondo le prospettazioni degli inquirenti, il senatore avrebbe fruito dell'appoggio della 'ndrangheta, tramite le sue articolazioni territoriali, tra le quali in particolare quella di vertice chiamata cosca De Stefano, nonché di altri esponenti di diverse cosche, in occasione di tutte le consultazioni elettorali alle quali ha preso parte, dalla prima candidatura (elezioni comunali del 1997) alle elezioni regionali del 2010. Acquisite la veste e le funzioni pubbliche a seguito delle consultazioni elettorali condizionate dalle ingerenze mafiose, egli avrebbe operato in modo stabile, continuativo e consapevole a favore del predetto sistema criminale di tipo mafioso.

Il giudice per le indagini preliminari, nella corposa ordinanza allegata alla richiesta di autorizzazione, ha illustrato le risultanze indiziarie relative

alla posizione del senatore Caridi (pagine 752 e seguenti e pagine 1123 e seguenti).

Esse comprendono, in particolare, le dichiarazioni rese da diversi collaboratori di giustizia e l'indicazione dei relativi elementi di riscontro, l'analisi del materiale proveniente da ulteriori procedimenti penali, autonome attività investigative sviluppate nell'ambito del presente procedimento.

L'esame delle risultanze indiziarie a carico del senatore Caridi è peraltro intervallata da un resoconto finalizzato a dare conto della figura del coindagato dottor Francesco Chirico (individuato quale appartenente alla cosca De Stefano); viene in tale contesto evidenziata la connessione delle emergenze indiziarie del senatore Caridi con quelle riguardanti sia il Chirico, che l'avvocato Alberto Sarra, altro coindagato (pagine 990 e seguenti dell'ordinanza).

In estrema sintesi, il materiale indiziaro (richiamato e riassunto dal giudice per le indagini preliminari alle pagine 1939 e seguenti dell'ordinanza) confermerebbe che il senatore Caridi era stato da sempre affiliato alla cosca De Stefano, la quale lo avrebbe sostenuto in ogni competizione elettorale, sin dalla prima candidatura, grazie al rapporto che intercorreva tra lui e il dottor Francesco Chirico (pagine 1940 e seguenti dell'ordinanza).

Ulteriori dichiarazioni di collaboratori di giustizia avrebbero peraltro riferito del potere del Caridi con riferimento ad alcune società partecipate (in particolare Leonia S.p.A. e Multiservizi S.p.A.), e quindi delle potenzialità da costui palesate nel far operare assunzioni clientelari in cambio di voti e di favori (pagine 1944, 1951, 1952, 1968 dell'ordinanza).

Riportando il contenuto di alcune conversazioni intercettate tra il braccio destro del capo della cosca Morabito di Africo ed un altro soggetto (pagine 1952-1953 dell'ordinanza), viene rilevato come il senatore Caridi fin dall'anno 2000 risulti essere un soggetto che riesce a coagulare su di sé l'appoggio delle cosche De Stefano Tegano, Morabito e Iamonte.

L'occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale del 2002 è – secondo il giudice per le indagini preliminari – il momento che segna il futuro sviluppo della vita politica del senatore Caridi, attesa la sua capacità di piegarsi alle esigenze della direzione strategica della 'ndrangheta; da quella interazione Caridi avrebbe tratto ausilio e vantaggio per il suo percorso politico, fino ad assurgere al seggio parlamentare (pagina 1954 dell'ordinanza).

Tra le ulteriori risultanze indiziarie vengono poste in evidenza in particolare quelle inerenti alla strumentalizzazione del *munus* pubblico di Caridi – ad esempio a seguito della nomina ad assessore regionale alle attività produttive – a favore dell'associazione mafiosa e alla manipolazione (insieme ad altri esponenti politici della stessa area) dei risultati elettorali di una competizione interna al suo gruppo politico (pagina 1984 dell'ordinanza), alla sistematica attività di bonifica dagli strumenti di captazione, da parte dei suoi collaboratori ed anche direttamente, sulle autovetture a lui intestate o in uso (pagina 1986), alle illecite interferenze operate all'interno della società Fata Morgana (pagine 1987 e seguenti). Infine, la stru-

mentalizzazione della funzione del Caridi a favore del sistema descritto e la permanenza dell'apporto da lui fornito ai sodali, riguarderebbe anche la sua attuale posizione di senatore sempre a disposizione delle esigenze di chi aveva determinato il suo ruolo di uomo di governo (pagine 1999 e seguenti dell'ordinanza).

Ciò premesso, il giudice per le indagini preliminari, nel riportare le proprie valutazioni conclusive in ordine alla posizione del senatore Caridi, ha ritenuto di riqualificare il capo di imputazione formulato dalla pubblica accusa nei confronti di quest'ultimo (articolo 416-*bis*, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del codice penale), con il delitto di cui all'articolo 416-*bis*, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 8 dello stesso codice.

Il giudice per le indagini preliminari (pagina 2010 dell'ordinanza) ha infatti ritenuto che i segmenti di condotta descritti come a lui riconducibili ne indichino una differenziazione rispetto alle posizioni degli indagati Romeo, De Stefano e Sarra, cui spetta, specie ai primi due, funzione di direzione strategica e di pianificazione accompagnata a poteri deliberativi del costituito associativo mafioso di cui al capo *a*).

Sostanzialmente, infatti, il senatore Caridi si rivelerebbe essere la parte meramente esecutiva del progetto criminoso, l'esecutore dei deliberati del Romeo e del De Stefano. Al contempo, agendo come strumento esecutivo del programma, egli avrebbe acquisito contatti ed appoggi da parte di molte articolazioni territoriali della 'ndrangheta operanti sul territorio cittadino, legate ai De Stefano (pagine 2010-2011 dell'ordinanza).

Secondo il giudice per le indagini preliminari sarebbe pertanto dimostrata a carico del Caridi la sussistenza di un grave quadro indiziario in ordine all'addebito di partecipazione all'associazione mafiosa; tale partecipazione si sarebbe venuta evolvendo da quella di uomo inizialmente correlato principalmente ai De Stefano a quella di uomo di 'ndrangheta *tout court*, mediante la messa a disposizione per la realizzazione degli interessi della varie articolazioni con cui avrebbe interagito (pagina 2011 dell'ordinanza).

In merito alle esigenze cautelari (pagina 2045 dell'ordinanza), il giudice per le indagini preliminari rammenta che, in base alla recente novella che ha reimpostato il sistema delle misure custodiali, la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere di cui al comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale continua ad operare solo con riguardo ad alcuni delitti, tra i quali l'associazione mafiosa *ex* articolo 416-*bis* del codice penale (che è appunto quello contestato in questa sede anche al senatore Caridi). Sostiene pertanto il giudice che, qualora sussistano i gravi indizi di colpevolezza in ordine a taluno dei delitti suddetti e non ci si trovi in presenza di una situazione nella quale fa difetto una qualunque esigenza cautelare, debba trovare applicazione in via obbligatoria la misura della custodia in carcere.

In deroga quindi alla regola generale enunciata al comma 1 dello stesso articolo 275 (secondo cui il giudice, nel disporre le misure, «tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari [...]») ed al principio della custodia in car-

cere quale *extrema ratio*, fissato nell'*incipit* del comma 3, in dette ipotesi, determinate e tassative si ritiene che operi una presunzione assoluta di idoneità della più afflittiva delle misure (pagina 2046 dell'ordinanza).

Sul piano pratico, peraltro, viene evidenziato che ciò si traduce da un lato nell'inversione dell'onere della prova in favore della pubblica accusa, che è sollevata dal dovere di dimostrare l'esistenza dei *pericula libertatis* e l'idoneità della sola custodia in carcere; dall'altro, in una semplificazione dell'impianto argomentativo dei provvedimenti *de libertate* ed in una attenuazione dell'onere di motivazione (pagina 2046 dell'ordinanza).

Nel dare conto dei diversi orientamenti giurisprudenziali in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto d'associazione di tipo mafioso, il giudice per le indagini preliminari ritiene che sia più aderente alla *ratio legis*, e conforme all'elevata pericolosità sociale propria del delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, la possibilità di ritenere inesistenti le esigenze cautelari solo quando si abbia dimostrazione che l'associato ha stabilmente rescisso formalmente o sostanzialmente i suoi legami con l'organizzazione criminosa.

Nel caso di specie, le specifiche modalità e circostanze dei fatti per i quali si procede rivelerebbero l'esistenza di un costituito associativo mafioso che rappresenta la parte apicale riservata o segreta dell'associazione mafiosa armata operante in questa terra e non solo, le cui funzioni sarebbero dirette ad ampliare il programma criminoso della stessa; reputare che possa esservi una qualche forma di rescissione del legame associativo appare – ad avviso del giudice per le indagini preliminari – ontologicamente incompatibile con il costituito associativo mafioso di cui trattasi ed anche illogico, e comunque sarebbe smentito dalla realtà oggetto della percezione investigativa (pagina 2048 dell'ordinanza); viene peraltro rammentato che i coindagati promotori del sodalizio, Romeo e De Stefano, sono di recente stati attinti da altri titoli custodiali e sono pertanto già *in vinculis*.

Con particolare riguardo alla posizione del senatore Caridi il giudice per le indagini preliminari ritiene che non possa reputarsi venuto meno il suo collegamento con la 'ndrangheta unitaria e la sua piena partecipazione ad essa; le sue condotte in termine di interazione sistematica lungo oltre un decennio, sono – afferma il magistrato – univocamente sintomatiche dell'assenza di qualsivoglia elemento di fatto che consenta di individuare non solo una rescissione del vincolo solidale, ma anche un semplice allontanamento dall'*affectio*.

Di ciò, secondo il giudice per le indagini preliminari, sarebbe sintomatica espressione la poliedricità delle sue condotte illecite, estrinsecazione del ruolo partecipativo, ma anche manifestazioni concrete rivelanti la consapevolezza di agire in quel contesto (si citano ad esempio, nell'anno 2012, le bonifiche dei mezzi nella sua disponibilità per evitare possibili indagini).

Secondo il giudice non vi è pertanto dubbio, quindi, che anche nei riguardi del senatore Caridi non sussista alcuna ragione per escludere la sussistenza dei *pericula libertatis*.

Gli elementi asseveranti la presunzione di pericolosità e la persistenza del contributo alla 'ndrangheta unitaria, unitamente alla valutazione complessiva della personalità degli indagati induce quindi il giudice per le indagini preliminari al ritenere sussistente l'esigenza di cautela sociale di cui all'articolo 274, lettera *c*) del codice di procedura penale.

Del pari evidente, a suo avviso, la sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio di cui alla lettera *a*) del citato articolo 274 del codice di procedura penale, in quanto si ritiene che possa farsi fronte ad ogni potenziale canale di inquinamento in tal senso proprio valendosi della propria capacità di muoversi riservatamente e di attingere a componenti della pubblica amministrazione e delle forze dell'ordine (pagina 2049 dell'ordinanza).

Il Presidente relatore propone di fissare un termine di sette giorni per la presentazione di eventuali memorie difensiva – ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento – da parte del senatore Caridi, che potrà altresì essere audito nella prossima settimana. Si riserva quindi di formulare la propria proposta conclusiva successivamente alla scadenza del predetto termine.

Il senatore Mario FERRARA (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) ritiene che debba essere inoltrata all'autorità giudiziaria una richiesta di integrazione istruttoria finalizzata ad acquisire tutte le risultanze probatorie dell'indagine, atteso che su taluni profili – quali ad esempio la bonifica dell'autovettura e l'incontro con Pelle – emergono palesi incongruenze e rilevanti contraddittorietà.

Ritiene poi che vada concesso all'interessato un termine più ampio per la presentazione di memorie difensive, attesa la corposità dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, che ammonta a circa 2050 pagine, e la conseguente necessità di consentire all'interessato congrui tempi per operare tutti gli approfondimenti difensivi.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ritiene che eventuali acquisizioni documentali integrative possano essere effettuate in fase successiva, evidenziando che la presente seduta è finalizzata esclusivamente all'incardinamento dell'esame del documento in titolo.

Il senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*) raccomanda cautela sui profili oggetto del richiesta di arresto in esame, sottolineando che sussiste una discordanza tra la tesi accusatoria del pubblico ministero e le conclusioni del giudice per le indagini preliminari, il quale in particolare riqualifica la fattispecie penale oggetto del procedimento in questione.

Ritiene poi opportuno fornire all'interessato un termine più ampio per la presentazione di memorie difensive, vista la complessità e la vastità del materiale documentale pervenuto.

Il PRESIDENTE, dopo aver confermato la propria indicazione prospettata al termine dell'esposizione introduttiva, previa verifica del nu-

mero legale, pone ai voti la proposta di fissare un termine di sette giorni per la presentazione da parte del senatore Caridi di eventuali memorie difensive, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento.

La Giunta approva, a maggioranza, la proposta del Presidente relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,55.

COMMISSIONI 8^a e 10^a RIUNITE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

10^a (Industria, commercio, turismo)

Mercoledì 20 luglio 2016

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 15

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
MATTEOLI

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,15

SEGUITO AUDIZIONE DEI VERTICI DI TELECOM ITALIA SPA NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 645 (NUOVI ASSETTI SOCIETARI DI TELECOM ITALIA S.P.A.)

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 20 luglio 2016

Plenaria

66^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
MUCCHETTI

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE REFERENTE

(2483) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MUCCHETTI ricorda che nella precedente seduta la senatrice Nugnes non aveva potuto concludere il proprio intervento: le dà quindi la parola.

La senatrice NUGNES (M5S) approfondisce i contenuti del suo intervento in discussione generale, paventando il rischio che gli oneri degli interventi posti in essere dal Governo con riferimento alla situazione dell'Ilva di Taranto finiscano per gravare sulla collettività ed essere coperti con maggiorazioni sui costi delle bollette elettriche. Esprime perplessità sulle modalità di composizione e di funzionamento dell'organismo per la valutazione delle modifiche al piano ambientale, tenuto anche conto

che tale piano avrà valenza di una autorizzazione integrata, nel caso in cui venisse approvato nella forma di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Non sono state inoltre effettuate le valutazioni necessarie sulle assunzioni di personale previste dal decreto-legge.

La senatrice MORONESE (*M5S*) manifesta forte contrarietà sull'intero decreto-legge che rischia di recare ulteriori danni ai lavoratori dell'Ilva e ai cittadini di Taranto, con una ricaduta sui costi energetici sostenuti dalla collettività. Appaiono poco trasparenti i criteri per la nomina dei componenti dell'organismo per la valutazione delle modifiche al piano ambientale e preoccupa l'ulteriore estensione dell'esonero dalle responsabilità amministrative e penali disposta dal decreto. Nel ribadire la ferma contrarietà del suo Gruppo al provvedimento in esame, sottolinea che le azioni messe in atto dal Governo per risolvere le complesse problematiche dello stabilimento siderurgico di Taranto sono scarse e inefficaci.

Il senatore MARTELLI (*M5S*) interviene incidentalmente sottolineando che, nel quadro normativo delineato dal Governo, l'inquinamento causato dai gestori precedenti a coloro che subentreranno non troverà, in ogni caso, alcuna forma di responsabilità oggettiva.

Poiché non vi sono altri interventi, il presidente MUCCHETTI dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore per la 13^a Commissione ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in sede di replica, osserva che la traslazione dell'obbligo di restituzione del prestito dello Stato dal soggetto aggiudicatario alla gestione commissariale straordinaria non muta comunque la destinazione finale dei relativi importi. Fa poi riferimento alla decisione n. 191 del 2015, con cui la Commissione europea si è già espressa, in analoghe circostanze, sulla insussistenza di un aiuto di Stato in favore dell'Ilva di Taranto. Le disposizioni che riguardano l'organismo per la valutazione delle modifiche al piano ambientale mirano a evitare cambiamenti futuri, grazie all'apporto di professionalità di alto livello. La disposizione sui test di cessione, di cui all'articolo 1, comma 5-*bis*, introdotta con voto unanime dalla Camera dei deputati, rappresenta una ulteriore forma di controllo e di maggior tutela ambientale. Rileva infine la previsione di congrui stanziamenti di bilancio per le assunzioni di personale previste dal decreto-legge.

La relatrice per la 10^a Commissione FABBRIO (*PD*) rinuncia alla replica.

Anche il vice ministro Teresa BELLANOVA rinuncia alla replica.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice MORONESE (*M5S*) illustra gli emendamenti di cui è prima firmataria. L'emendamento 1.4 dà priorità alle attività di bonifica dei siti inquinati. L'emendamento 1.13 impone all'aggiudicatario di farsi carico degli oneri attualmente in capo all'amministrazione straordinaria del Gruppo Ilva. Dopo aver illustrato l'emendamento 1.39, si sofferma sulla proposta 1.74 che esclude eventuali profili di valutazione discrezionale per il caso in cui il decreto con valore di autorizzazione integrata ambientale tenga luogo della valutazione di impatto ambientale. Gli emendamenti 1.108 e 1.118 mirano a escludere l'esonero dalle responsabilità amministrative e penali in favore degli acquirenti o aggiudicatari. L'emendamento 1.122 attribuisce all'ISPRA il compito di accertare l'assenza di rischi di contaminazione della falda acquifera; riferisce infine in merito all'emendamento 2.2.

La senatrice NUGNES (*M5S*) illustra l'emendamento 1.9, soppressivo della disposizione che consente all'amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA di anteporre la restituzione del prestito dello Stato agli altri debiti della procedura. L'emendamento 1.14 mira alla parità di trattamento dei creditori. L'emendamento 1.56 specifica la necessità dell'assenza di rapporti tra l'esperto indipendente nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 247 del 2003 e i presentatori delle offerte per rilevare la gestione degli impianti siderurgici. Gli emendamenti 1.101 e 1.109 intendono sopprimere, rispettivamente, il comma 2 e il comma 4 dell'articolo 1, mentre l'emendamento 1.0.1 reca disposizioni in materia di coefficienti previdenziali, incrementandoli nel caso di stabilimenti di interesse strategico nazionale soggetti a procedure concorsuali.

La senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*) dichiara di sottoscrivere gli ordini del giorno presentati dalla senatrice De Petris.

Il senatore MARTELLI (*M5S*) illustra l'emendamento 1.11, finalizzato a consentire le bonifiche ambientali e ad evitare di incorrere in procedure di infrazione comunitaria. L'emendamento 1.29 sopprime la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1 per impedire che il piano di risanamento ambientale possa essere modificato in senso peggiorativo. L'emendamento 1.95 è volto a configurare una responsabilità oggettiva nel caso delle contaminazioni ambientali già causate dallo stabilimento siderurgico.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) illustra gli emendamenti 1.15, 1.16 e 1.17, volti a salvaguardare i crediti prededucibili, compresi quelli maturati per la realizzazione di opere funzionali al recupero ambientale, quelli dei fornitori di beni e servizi e delle imprese di trasporto su gomma, nonché quelli funzionali al prosieguo delle attività dell'impianto siderurgico. Dopo aver richiamato i contenuti dell'emendamento 1.37, illustra l'ordine del giorno G/2483/11/10 e 13, che impegna il Governo a tenere conto delle situazioni di necessità relative ai rifiuti radioattivi presenti sull'intero

territorio nazionale, individuando le risorse necessarie per gli interventi urgenti di bonifica.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente MUCCHETTI dichiara conclusa l'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice FABBRI (*PD*), relatrice per la 10^a Commissione, e il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), relatore per la 13^a Commissione, invitano a ritirare tutti gli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, sui quali altrimenti il parere è contrario.

La relatrice per la 10^a Commissione FABBRI (*PD*) esprime, anche a nome dell'altro relatore, parere favorevole su tutti gli ordini del giorno, a condizione che i rispettivi dispositivi siano riformulati nel senso di impegnare il Governo a valutare l'opportunità degli interventi in essi contenuti, ad eccezione dell'ordine del giorno G/2483/11/10 e 13, sul quale ritiene necessario un supplemento di analisi.

Il vice ministro Teresa BELLANOVA esprime avviso conforme a quello dei relatori sugli emendamenti, riservandosi di valutare gli ordini del giorno dopo il necessario approfondimento istruttorio.

La senatrice PUPPATO (*PD*) aggiunge la propria firma agli ordini del giorno G/2483/2/10 e 13, G/2483/6/10 e 13 e G/2483/8/10 e 13.

La senatrice MORONESE (*M5S*) rileva criticamente che, mentre per la salvaguardia del Gruppo Ilva si interviene con stanziamenti consistenti, quando si tratta di salvaguardare i livelli occupazionali si ritiene necessario attenuare persino il tenore degli ordini del giorno.

Il presidente MUCCHETTI propone di anticipare alle ore 8 la seduta antimeridiana di domani, giovedì 21 luglio, già convocata alle ore 8,30.

Convengono le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, già convocata alle ore 8,30, è anticipata alle ore 8.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 14,30.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2483**

(al testo del decreto-legge)

G/2483/1/10 e 13

MUNERATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «conversione in legge del decreto legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo ILVA»,

premessi che:

il «piano ambientale» è diventato centrale nella valutazione delle offerte, avendo la precedenza rispetto alle offerte economiche associate alle proposte giudicate ammissibili dal punto di vista «verde»;

lo scorso 18 luglio il Ministro dell'Ambiente ha firmato il decreto di nomina del Comitato dei tre esperti chiamato, secondo l'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente provvedimento, ad esprimere un parere sulle eventuali proposte di modifica al piano ambientale avanzate dagli offerenti per l'acquisizione dell'ILVA, preliminarmente ad ogni altra componente dell'offerta;

ritenuto altrettanto importante quanto l'impatto ambientale, ai fini della valutazione delle offerte, la garanzia della salvaguardia dei posti di lavoro non solo diretti ma anche delle imprese dell'indotto;

proprio le aziende dell'indotto hanno visto bruciare, negli ultimi mesi, ben quattrocento posti di lavoro;

impegna il Governo:

a farsi garante, in sede di contrattazione con gli offerenti, della continuità dei rapporti di fornitura e servizi con le imprese dell'indotto a difesa dei posti di lavoro.

G/2483/2/10 e 13

TOMASELLI, CALEO, SCALIA, VACCARI, ASTORRE, FISSORE, VALDINOSI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA (A.S. 2483);

premessi che:

il provvedimento in esame reca una serie di disposizioni finalizzate al completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA ed in particolare ad assicurare il mantenimento in attività dell'ILVA e a tutelare il tessuto socioeconomico ed occupazionale del territorio di Taranto e di tutto l'indotto ad esso correlato;

per favorire tale processo, il provvedimento semplifica ed agevola le procedure per la cessione a terzi dell'azienda;

nel passaggio ad altra proprietà degli stabilimenti ILVA, occorre evitare il rischio del ridimensionamento della capacità produttiva del sito stesso, che avrebbe ricadute pesanti sull'occupazione e sull'indotto;

oltre alla continuità produttiva dello stabilimento occorre garantire anche la prosecuzione dei rapporti di fornitura e servizi con le imprese dell'indotto, in quanto strategiche per la continuazione delle attività dell'azienda sul territorio nazionale,

impegna il Governo:

a prevedere gli interventi ritenuti più opportuni affinché nelle trattative per la cessione o dell'affitto di ILVA S.p.A. sia garantita la prosecuzione dei rapporti di fornitura e servizi già in essere con le imprese dell'indotto;

ad assumere tutte le iniziative ritenute più opportune al fine di favorire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, con particolare riguardo ai lavoratori dell'indotto.

G/2483/3/10 e 13

CASTALDI, GIROTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2483,

premessi che:

il disegno di legge in esame disciplina il procedimento di gara per il trasferimento a terzi delle imprese di interesse strategico nazionale e

sulle norme che regolano più specificamente le procedure relative alle imprese del Gruppo ILVA;

nel corso dell'audizione tenutasi presso la Commissione Industria del Senato dei rappresentanti della ARCEROL-MITTAL è emerso chiaramente il rischio di un possibile ridimensionamento della capacità produttiva del sito stesso, che causerebbe un elevato numero di esuberi,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a garantire i livelli occupazionali dei lavoratori dell'Ilva e dell'indotto.

G/2483/4/10 e 13

MUNERATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «conversione in legge del decreto legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo Ilva»,

premesso che:

l'Ilva è una delle acciaierie più grandi d'Europa, di cui Taranto rappresenta solo lo stabilimento più grande, ma altri sono dislocati sul territorio nazionale e rappresentano un importante bacino occupazionale;

l'Ilva, peraltro, rientra tra le grandi imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, ai sensi del decreto-legge n. 1 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 20 del 2015;

l'articolo 1 del provvedimento, modificando le norme recate dal decreto-legge n.191/2015, trasferisce in capo all'amministrazione straordinaria, in luogo dell'aggiudicatario della procedura di gara, l'obbligo di restituzione dell'importo erogato dallo Stato, vale a dire il cosiddetto «prestito ponte» di 300 milioni di euro (somma disposta ai sensi del decreto-legge n.191 del 2015) anteponendolo agli altri debiti della procedura;

si esprimono forti preoccupazioni circa il mantenimento dei livelli occupazionali nei siti del gruppo Ilva;

impegna il Governo:

a farsi garante, in sede di contrattazione con gli offerenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo Ilva, della salvaguardia dei livelli occupazionali alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

G/2483/5/10 e 13

ARRIGONI, CONSIGLIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA,

premessi che:

l'articolo 1, recando modifiche al decreto-legge n. 191 del 2015, pone a carico dell'amministrazione straordinaria, e non più a carico dell'aggiudicatario della procedura di gara, l'obbligo della restituzione del prestito "ponte" di 300 milioni, antependolo agli altri debiti della procedura, intendendo, in questo modo, semplificare e agevolare la cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA;

gli stabilimenti dell'ILVA sono un importante bacino di occupazione su tutto il territorio nazionale e per molti lavoratori sono l'unica certezza economica da cui trarre sostentamento per sé e le proprie famiglie;

in merito al mantenimento dei livelli occupazionali, attualmente si applica il comma 4-*quater* dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347/2003, come modificato dal decreto-legge n. 191 del 2015 che prevede, in linea generale e per tutti gli stabilimenti dichiarati strategici sul territorio nazionale e commissariati, la garanzia di adeguati livelli occupazionali;

per il caso del Gruppo ILVA, e per l'importanza che rivestono i complessi aziendali ai fini del mantenimento dell'industria siderurgica nel Paese, si ritiene opportuno chiarire meglio la disposizione in ordine al mantenimento dei livelli occupazionali e delle professionalità presenti in tutte le imprese del gruppo ILVA,

impegna il Governo:

nelle contrattazioni che si svolgeranno ai fini della cessione o dell'affitto di ILVA S.p.A. a garantire che vengano mantenuti gli attuali livelli occupazionali dei lavoratori operanti presso i complessi aziendali del Gruppo ILVA precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

G/2483/6/10 e 13

SCALIA, SPILABOTTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completa-

mento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA (A.S. 2483);

premessi che:

nel mese di giugno 2014, il Gruppo ILVA ha deciso di cessare l'attività produttiva del sito di Patrica, in provincia di Frosinone, con la conseguente collocazione in mobilità di tutti i 64 lavoratori. L'indennità di mobilità è ora in scadenza per tutti i lavoratori;

in relazione allo stabilimento di Patrica è stata presentata una manifestazione d'interesse all'acquisto finalizzata alla ripresa dell'attività produttiva;

lo stabilimento di Patrica potrebbe essere ricompreso nella riorganizzazione del Gruppo ILVA ad opera di chi si aggiudicherà il complesso aziendale, come già richiesto con precedente ordine del giorno accolto dal Governo;

impegna il Governo:

ad assicurare, nei prossimi provvedimenti utili, la proroga dei termini dell'indennità di mobilità per gli ex dipendenti dello stabilimento ILVA di Patrica.

G/2483/7/10 e 13

TOMASELLI, CALEO, SCALIA, VACCARI, ASTORRE, FISSORE, VALDINOSI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA (A.S. 2483);

premessi che:

il provvedimento in esame reca una serie di disposizioni finalizzate al completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, prevedendo a tal fine il posticipo del termine inizialmente previsto di cessione di attività e stabilimenti del Gruppo Ilva e fissato al 30 giugno 2016;

nel corso del 2016 sono in scadenza i contratti di solidarietà dei lavoratori dei complessi aziendali del Gruppo Ilva;

il posticipo della cessione, rappresenta una forte preoccupazione per la situazione occupazionale presente e futura, e si aggiunge alle criticità già segnalate dalle organizzazioni sindacali relative ai valori di produzione attuali e quelli previsti, in presenza di una contrazione degli ordinativi e del fermo degli impianti previsto per esigenze manutentive e di applicazione del piano di risanamento ambientale,

impegna il Governo:

a prevedere, nei prossimi provvedimenti utili, la possibilità di prorogare le misure di solidarietà, a favore dei lavoratori dei complessi aziendali del Gruppo Ilva poste in essere finora, fino al 31 dicembre 2017 e comunque fino a quando la finalizzazione del trasferimento a terzi delle attività aziendali del Gruppo Ilva non garantisca la piena ripresa delle attività produttive e la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali di tutti gli stabilimenti del Gruppo.

G/2483/8/10 e 13

CONSIGLIO, ARRIGONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA,

premesso che:

il decreto legge ha lo scopo di assicurare il mantenimento in attività dell'ILVA, al fine di tutelare il tessuto socioeconomico ed occupazionale del territorio di Taranto e di tutto l'indotto ad esso correlato, garantendo allo stesso tempo la tutela ambientale; il tutto passando inevitabilmente per un'interruzione di continuità della vecchia gestione, che il Governo ritiene di semplificare e abbreviare attraverso le agevolazioni alla procedura di cessione dell'azienda;

il comma 1-*bis* dell'articolo 1, intervenendo nel testo dell'articolo 3 del decreto-legge n. 347 del 2003, prevede che le distribuzioni di acconti parziali ai creditori prededucibili siano effettuate dal Commissario straordinario dando preferenza al pagamento dei crediti delle imprese fornitrici;

oltre alla continuità produttiva dello stabilimento occorre garantire anche la prosecuzione dei rapporti di fornitura e servizi con le imprese dell'indotto, in quanto strategiche per la continuazione delle attività dell'azienda sul territorio nazionale,

impegna il Governo:

nelle contrattazioni che si svolgeranno ai fini della cessione o dell'affitto di ILVA S.p.A. a garantire la prosecuzione dei rapporti di fornitura e servizi già in essere con le imprese dell'indotto.

G/2483/9/10 e 13

ARRIGONI, CONSIGLIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA,

premessi che:

il decreto legge ha lo scopo di assicurare il mantenimento in attività dell'ILVA, al fine di tutelare il tessuto socioeconomico ed occupazionale del territorio di Taranto e di tutto l'indotto ad esso correlato, garantendo allo stesso tempo la tutela ambientale;

gli ultimi governi hanno individuato una serie di risorse per garantire sia il proseguimento dell'attività della società ILVA, sia l'attuazione degli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dello stabilimento ILVA di Taranto e fronteggiare la grave situazione di criticità ambientale e sanitaria del sito di bonifica di interesse nazionale (SIN) di Taranto;

oltre al prestito "ponte" di 300 milioni sono state concesse 400 milioni di garanzie pubbliche sui prestiti che risalgono a maggio 2015, altri 250 milioni di prestiti concessi a settembre 2014 e 156 milioni pagati da Fintecna a marzo 2015;

inoltre sono state previste misure particolari e assegnati poteri straordinari ai commissari nominati dal Governo ai fini della cessione dell'azienda e dell'attuazione del piano ambientale e di bonifica;

oltre Taranto, in Italia vi sono altri 56 siti di interesse nazionale (SIN), che per pericolosità, urgenza, rischio sanitario ed incidenza socio-economica, hanno la stessa medesima necessità di essere bonificati e messi in sicurezza di quello di Taranto,

impegna il Governo:

ad individuare le opportune misure, anche legislative per definire impegni finanziari certi e procedure di semplificazione per le attività di autorizzazione dei progetti e degli interventi di bonifica dei SIN.

G/2483/10/10 e 13

CASTALDI, GIROTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2483,

premessi che:

il comma 4 dell'articolo 1, novella l'articolo 2 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo

2015, n. 20, consentendo la proroga di ulteriori diciotto mesi del termine ultimo per l'attuazione del Piano ambientale, nonché estendendo all'affittuario o all'acquirente, nonché ai soggetti da questi delegati, l'esclusione dalla responsabilità penale o amministrativa a fronte di condotte poste in essere in attuazione del medesimo Piano, con il limite temporale delle condotte poste in essere fino al 30 giugno 2017 ovvero fino all'ulteriore termine di 18 mesi eventualmente concesso;

in particolare, la lettera *a*) del comma 4 in esame interviene sul comma 5 dell'articolo 2 citato, consentendo la possibilità di proroga del termine ultimo fissato al 30 giugno 2017, per l'attuazione del c.d. Piano ambientale, ciò su istanza dell'aggiudicatario selezionato nell'ambito della procedura avente ad oggetto il trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria;

il termine predetto, più volte prorogato, fissato da ultimo al 30 giugno 2017, viene posticipato fino a un anno e mezzo;

ad oggi risultano ancora non attuate molte delle più importanti prescrizioni necessarie a contrastare l'emergenza ambientale che interessa lo stabilimento e la città di Taranto. Tra le prescrizioni non poste in essere figurano: la copertura parchi primari; l'avvio dei lavori per la costruzione di edifici chiusi; il rifacimento refrattari delle batterie a lotti; la chiusura edifici aree di gestione materiali polverulenti; l'aspirazione desolfurazione ghisa,

impegna il Governo:

ad attivarsi al fine di prevedere che le eventuali modifiche e integrazioni al Piano ambientale garantiscano le condizioni ambientali e sanitarie del territorio di Taranto e siano idonee a superare efficacemente l'emergenza ambientale che interessa l'area.

G/2483/11/10 e 13

ARRIGONI, CONSIGLIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA,

premessi che:

l'articolo 1-*bis* prevede che, entro il 31 dicembre 2016, i commissari straordinari devono trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la mappa tura aggiornata alla data del 30 giugno 2016 dei rifiuti pericolosi e/o radioattivi e del materiale contenente amianto presenti all'interno degli stabilimenti della società Ilva S.p.A.;

con il decreto-legge n. 1 del 5 gennaio 2015 sono stati destinati dieci milioni di euro alla messa in sicurezza e gestione dei rifiuti radioattivi dell'area ex Cemerad ricadente nel comune di Statte, in provincia di Taranto;

siti come Statte che necessitano di finanziamenti per la bonifica si trovano sull'intero territorio nazionale;

spesso i comuni sono nell'impossibilità di accogliere le istanze dei cittadini, preoccupati per la propria salute, perché non riescono con proprie risorse ad intervenire, a causa dell'onerosità degli interventi;

peraltro, lo Stato, fino ad ora, ha finanziato pressoché esclusivamente interventi di bonifica in aree già dichiarate SIN,

impegna il Governo:

a tener conto delle situazioni di messa in sicurezza e gestione di rifiuti radioattivi, presenti sull'intero territorio nazionale, individuando opportune risorse per l'attuazione di interventi urgenti di bonifica.

G/2483/12/10 e 13

TOMASELLI, CALEO, SCALIA, VACCARI, ASTORRE, FISSORE, VALDINOSI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA (A.S. 2483);

premesso che:

all'articolo 3-*bis* del decreto legge 3 dicembre 2012 n. 207, con riferimento all'Azienda sanitaria locale di Taranto, è stata prevista la sospensione, per il triennio 2013-2015, dell'applicazione delle disposizioni relative alla limitazione del *turn-over* e al rispetto dei vincoli sulla spesa per il personale, al fine di contrastare le criticità sanitarie riscontrate in base alle evidenze epidemiologiche nel territorio della provincia di Taranto;

in applicazione della predetta disposizione la suddetta ASL, per far fronte all'emergenza, ha provveduto ad assumere personale a tempo determinato e diverse figure professionali che hanno maturato nel tempo una professionalità oggi necessaria a fronte della situazione critica e problematica nel territorio di Taranto;

tale disposizione di legge non è stata riproposta a valle della scadenza del triennio, sicché riviverebbe con riferimento all'Azienda sanitaria locale di Taranto, l'applicazione delle disposizioni relative alla limitazione del *turn-over* e al rispetto del vincolo sulla spesa e l'assunzione di perso-

nale, che erano state sospese nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui;

in assenza della proroga delle suddette disposizioni, l'ASL di Taranto, dal 10 gennaio 2016, si trova ad affrontare le medesime criticità sanitarie dovute alle evidenze epidemiologiche e, quindi, a sostenere la non mutata condizione di emergenza ambientale ed epidemiologica, in una situazione di carenza di personale e di carenza di risorse strumentali ed economiche;

tutto ciò premesso, impegna il Governo:

ad assumere ogni iniziativa utile al fine di consentire la proroga delle disposizioni all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 3 dicembre 2012 n. 207, al fine di consentire alla ASL di Taranto di proseguire tutte le iniziative e le attività finora messe in campo in relazione all'emergenza ambientale ed epidemiologica, con conseguente stanziamento di risorse finanziarie e strumentali.

G/2483/13/10 e 13

CONSIGLIO, ARRIGONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA,

premessi che:

l'articolo 1, recando modifiche al decreto-legge n. 191 del 2015, pone a carico dell'amministrazione straordinaria, e non più a carico dell'aggiudicatario della procedura di gara, l'obbligo della restituzione del prestito "ponte" di 300 milioni, antepoendolo agli altri debiti della procedura;

in questo modo si rende incerto il diritto dei creditori del gruppo ILVA al pagamento dei servizi svolti ed in particolare si mettono in discussione i pagamenti dovuti alle imprese fornitrici e agli autotrasportatori che ai sensi dei precedenti decreti-legge costituivano crediti prededucibili,

impegna il Governo;

ad adottare le opportune iniziative per garantire comunque il pagamento dei crediti già dichiarati prededucibili con precedenti decreti-legge, ivi compresi i crediti strategici maturati per la realizzazione di opere funzionali all'ambientalizzazione, quelli dei fornitori di beni e servizi e delle

imprese di trasporto su gomma, quelli funzionali alla continuazione dell'attività della società ILVA.

G/2483/14/10 e 13

GIROTTI, CASTALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2483,

premessi che:

l'articolo 2, comma 1, posticipa al 2018, ovvero successivamente, il termine previsto per il rimborso degli importi finanziati da parte dello Stato in favore del Gruppo ILVA, ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191/2015, che, in base alla normativa citata, avrebbero dovuto essere rimborsati nel medesimo esercizio finanziario in cui gli stessi sono stati erogati, nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo della società ivi prevista. A tal fine è modificato il comma 6-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191. La norma citata autorizza i Commissari del Gruppo ILVA a contrarre finanziamenti statali per un ammontare complessivo fino a 800 milioni di euro, di cui fino a 600 milioni di euro nel 2016 e fino a 200 milioni di euro nel 2017, al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del Piano di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria e nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia;

il comma 2 del medesimo articolo reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal mancato rimborso degli importi finanziati nel 2016 disposto dal comma 1, che comporta un onere, in termini di solo fabbisogno, quantificato pari a 400 milioni di euro nell'esercizio 2016, a compensazione del quale il comma prevede un versamento di pari importo delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali su un apposito conto corrente di tesoreria centrale fruttifero, appositamente aperto e remunerato secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica;

l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) ha evidenziato le criticità derivanti dall'applicazione delle suddette norme in quanto un prelievo quantificato in 400 milioni di euro dalle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) per le suddette finalità, determina una significativa riduzione dei margini di flessibilità di manovra da parte di CSEA per le attività di competenza nei settori energia e ambiente;

tale minore flessibilità potrebbe, inoltre, determinare, secondo l'Aeeg, la necessità di acquisire ulteriore gettito derivante dal prelievo tariffario, gravando sulle bollette energetiche dei cittadini italiani,

impegna il Governo:

a verificare e garantire che dall'attuazione delle disposizioni di cui in premessa non derivino aumenti delle tariffe delle bollette elettriche per famiglie e imprese e ad attivarsi per adottare ogni opportuna iniziativa.

Art. 1.

1.1

CASTALDI, GIROTTO, NUGNES, MORONESE, MARTELLI, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

Sopprimere l'articolo.

1.2

CONSIGLIO

Sopprimere l'articolo.

1.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Sopprimere l'articolo.

1.4

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, GIROTTO, CASTALDI, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
«*oa*) al comma 3, le parole: "alle indilazionabili esigenze finanziarie" sono sostituite dalle seguenti: "alle attività di bonifica dei siti contaminati, secondo quanto previsto dal titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"».

1.5

CASTALDI, GIROTTI, MORONESE, MARTELLI, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«*oa*) al comma 2, le parole: "30 giugno 2016" sono sostituite con le seguenti: "31 agosto 2016"».

Conseguentemente:

1) *al comma 1, lettera b), capoverso «8», primo periodo, sostituire le parole: «30 giugno 2016» con le seguenti: «31 agosto 2016»;*

2) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1.1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i commissari del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria provvedono, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione, all'adozione di un nuovo bando di manifestazioni di interesse al fine di individuare un acquirente che investa in processi di innovazione e nell'introduzione delle misure e delle tecnologie più avanzate e qualificate per la produzione e il rispetto dell'ambiente.».

1.6

PELINO, GALIMBERTI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.7

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.8

CONSIGLIO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.9

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.10

ZIZZA, PERRONE

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

«Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

”3-bis. Al fine di tutelare gli interessi delle imprese creditrici dell’ILVA S.p.A., la Cassa depositi e prestiti S.p.A. acquisisce la titolarità dei crediti ed eroga le risorse alle piccole e medie imprese: (i) fornitrici di beni e/o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell’attività di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 e che siano soggette ad amministrazione straordinaria; ovvero (ii) creditrici, per le medesime causali, nei confronti di società rispondenti ai requisiti di cui al punto (i).

3-ter. Le imprese interessate alle misure di cui al comma 3-bis devono presentare, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto, istanza alla Cassa Depositi e Prestiti corredata dalla attestazione, rilasciata dal Commissario straordinario di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, ovvero, se nominato, dal Commissario della procedura di amministrazione straordinaria di cui all’articolo 2-ter del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, circa la sussistenza, alla data della richiesta stessa, della condizione dell’impresa destinataria delle misure di cui al comma 3-bis, di essere fornitrice di beni e/o servizi funzionali alla continuazione dell’attività, ovvero creditrice per le predette causali, di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico di cui al comma 3-bis e che siano soggette ad amministrazione straordinaria.

3-quater. Alla copertura dell’onere di cui al comma 3-bis si provvede nel limite di 100 milioni di euro per l’anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini de bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma ”Fondi di riserva e speciali” della missione ”Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero”».

1.11

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, CASTALDI, GIROTTI, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 3, è sostituito dal seguente:

”3. Al solo scopo della realizzazione delle operazioni di bonifica e/o messa in sicurezza dei siti contaminati e tutela della salute pubblica, nelle more del completamento delle procedure di trasferimento, è disposta in favore dell’amministrazione straordinaria l’erogazione della somma di 300 milioni di euro, da intendersi come interventi di cui all’articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, indispensabile per fare fronte alle improrogabili esigenze di tutela della salute pubblica e di risanamento ambientale dell’area inquinata dalle attività del gruppo ILVA spa. L’erogazione della somma di cui al precedente periodo è disposta con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e del Ministero dell’economia e delle finanze. L’aggiudicatario, individuato all’esito della procedura di cui al comma 2, provvede alla restituzione allo Stato, dell’importo erogato, maggiorato degli interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato di uno *spread* pari al 3 per cento, entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell’esercizio dell’impresa di cui all’articolo 72 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. I rimborsi del capitale e degli interessi derivanti dall’erogazione di cui al presente comma sono versati all’entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato”».

1.12

CONSIGLIO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «l’amministrazione straordinaria del Gruppo Ilva», con le seguenti: «l’aggiudicatario».

1.13

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, CASTALDI, GIROTTI, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «L’amministrazione straordinaria del Gruppo Ilva,» con le seguenti: «L’aggiudicatario».

1.14

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «anteponendolo agli altri debiti della procedura» con le seguenti: «garantendo la parità di trattamento tra i creditori».

1.15

CONSIGLIO, ARRIGONI

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «anteponendolo» con la seguente: «posponendolo».

1.16

CONSIGLIO, ARRIGONI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «anteponendolo agli altri debiti della procedura» inserire le seguenti: «ma subordinatamente al pagamento dei crediti prededucibili, ivi compresi i crediti strategici maturati per la realizzazione di opere funzionali all'ambientalizzazione, quelli dei fornitori di beni e servizi e delle imprese di trasporto su gomma, quelli funzionali alla continuazione dell'attività della società».

1.17

CONSIGLIO, ARRIGONI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «anteponendolo agli altri debiti della procedura» inserire le seguenti: «fatti salvi in ogni caso i crediti dell'indotto ed in particolare delle imprese di trasporto su gomma».

1.18

CONSIGLIO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «anteponendolo agli altri debiti della procedura» aggiungere le seguenti: «salvo i crediti di imprese e fornitori del Gruppo».

1.19

PELINO, GALIMBERTI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «anteponendolo agli altri debiti della procedura», aggiungere le seguenti: «salvo i crediti di imprese e fornitori del Gruppo».

1.20

CONSIGLIO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «anteponendolo agli altri debiti della procedura», aggiungere le seguenti: «salvo i crediti privilegiati».

1.21

PELINO, GALIMBERTI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «anteponendolo agli altri debiti della procedura», aggiungere le seguenti: «salvo i crediti privilegiati».

1.22

CONSIGLIO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «restituzione dell'importo erogato dallo Stato», aggiungere le seguenti: «per la quota parte calcolata al 30 giugno 2016,».

Conseguentemente, alla medesima lettera a), aggiungere, infine, le parole: «Dal 10 luglio 2016 la quota parte della restituzione, calcolata con le medesime modalità di cui al precedente periodo, è a carico dell'agjudicatario».

1.23

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «restituzione dell'importo erogato dallo Stato», aggiungere le seguenti: «per la quota parte calcolata al 30 giugno 2016,».

Conseguentemente, alla medesima lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «Dal 10 luglio 2016 la quota parte della restituzione, calcolata con le medesime modalità di cui al precedente periodo, è a carico dell'agjudicatario».

1.24

CONSIGLIO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, il processo di trasferimento non pregiudica in alcun modo il mantenimento dei livelli occupazionali, le garanzie contrattuali e la protezione sociale dei lavoratori operanti presso i complessi aziendali del Gruppo ILVA precedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

1.25

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, il processo di trasferimento non pregiudica in alcun modo il mantenimento dei livelli occupazionali, le garanzie contrattuali e la protezione sociale dei lavoratori operanti presso i complessi aziendali del Gruppo ILVA precedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

1.26

ARRIGONI, CONSIGLIO

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, il processo di trasferimento di cui al presente comma non pregiudica il mantenimento dei li-

velli occupazionali dei lavoratori operanti presso i complessi aziendali del Gruppo ILVA precedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione''».

1.27

CONSIGLIO, ARRIGONI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 6-*decies*, al primo periodo, le parole: ''non oltre il 30 settembre 2016 e nel limite di spesa di 1,7 milioni di euro per tale anno'', sono sostituite con le seguenti: ''a decorrere dall'anno 2016 e nel limite di spesa di 2,250 milioni di euro annui'', e al secondo periodo, le parole: ''1,7 milioni di euro per l'anno 2016'', sono sostituite con le seguenti: ''2,250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016''».

1.28

ZIZZA, PERRONE

Dopo il comma 1, alla lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

''3-*bis*. Al fine di tutelare i livelli occupazionali dei lavoratori dello stabilimento ILVA di Taranto il Governo adotta tutte le misure necessarie per garantire la continuità reddituale dei lavoratori anche mediante il riconoscimento di ammortizzatori sociali in deroga e incentivi al prepensionamento.

3-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni contenute nel comma precedente, si provvede mediante riduzione, per un importo pari a 20 milioni per gli anni 2017, 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della *missione* «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare le opportune variazioni di bilancio''».

1.29

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, GIROTTI, CASTALDI, DONNO, BUCCARELLA,
LEZZI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.30

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO,
MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.31

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO,
MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il comma 8 è abrogato».

1.32

CONSIGLIO

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8, primo periodo, dopo le parole: «comma 2», aggiungere le seguenti: «, che non possono essere di acquisto parziale dello stabilimento».

1.33

CASTALDI, GIROTTI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, DONNO, BUCCARELLA,
LEZZI

Al comma 1, lettera b), capoverso «8», primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 2,» aggiungere le seguenti: «che non possono essere di acquisto parziale dello stabilimento,».

1.34

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1, lettera b), capoverso, comma 8, primo periodo, dopo le parole: «modifiche o integrazioni,» aggiungere le seguenti: «in ogni caso formulate nell'integrale e rigoroso rispetto della Valutazione di Impatto Ambientale,».

1.35

CONSIGLIO

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8, primo periodo, dopo le parole: «modifiche o integrazioni» aggiungere le seguenti: «, che non siano sostanziali».

1.36

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8, primo periodo, dopo le parole: «e le proposte di nuovi interventi» aggiungere le seguenti: «, che devono in ogni caso rispettare ed essere coerenti con il rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS), redatto ai sensi della legge n. 21 del 2012 della regione Puglia,».

1.37

ARRIGONI, CONSIGLIO

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso 8, primo periodo sostituire le parole: «dal comitato di esperti di cui al comma 8.2» con le seguenti: «dalla Commissione AIA del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

b) al capoverso 8, terzo periodo, sostituire le parole: «dal comitato di esperti» con le seguenti: «dalla Commissione AIA»;

c) al capoverso 8.1, terzo periodo, sostituire le parole: «dal medesimo comitato di esperti di cui al comma 8.2» con le seguenti: «dalla medesima Commissione AIA»;

d) sostituire il capoverso 8.2, con il seguente:

«8.2 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro cinque giorni dalla istanza dei commissari straordinari di cui al comma 8, primo periodo, trasmette alla Commissione AIA l'istanza medesima per il relativo parere. La Commissione AIA può avvalersi della struttura commissariale di Ilva, di ISPRA e delle amministrazioni interessate.».

1.38

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «dal comitato di esperti di cui al comma 8.2» con le seguenti: «dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero della salute e previo parere dell'ARPA.».

Conseguentemente, alla medesima lettera apportare le seguenti modificazioni:

1) al medesimo capoverso:

a) al terzo periodo, sostituire le parole: «sulla base dell'istruttoria svolta dal comitato di esperti» con le seguenti: «di concerto con il Ministro della salute»;

b) al capoverso 8.1, quarto periodo, sostituire le parole: «medesimo Comitato di esperti di cui al comma 8.2» con le seguenti: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;»;

2) sopprimere il capoverso 8.2.

1.39

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, CASTALDI, GIROTTI, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

Al comma 1, lettera b), capoverso «8», primo periodo, sostituire le parole: «dal comitato di esperti di cui al comma 8.2, che» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; l'autorità competente».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: «svolta dal comitato degli esperti» con le seguenti: «espletata

ai sensi dell'articolo 29-*octies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

1.40

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1, lettera b), capoverso, comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «che può richiedere» con le seguenti: «, nonché dall'ISPRA e dall'ARPA Puglia, che possono richiedere.».

1.41

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1, lettera b), capoverso, comma 8, primo periodo, sopprimere le parole da: «, comprensivi della richiesta» fino a: «legge 4 marzo 2015, n. 20.».

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere la lettera a).

1.42

PELINO, GALIMBERTI

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8, primo periodo, sopprimere le parole da: «comprensivi della richiesta», fino a: «legge 4 marzo 2015, n. 20,».

1.43

GIROTTI, CASTALDI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

Al comma 1, lettera b), capoverso «8», primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, privilegiando le offerte che salvaguardano le prospettive di sviluppo dell'intero gruppo Ilva e la conferma del ciclo continuo».

1.44

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1 lettera b), capoverso comma 8, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Le offerte presentate nel termine del 30 giugno 2016 che prevedano modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 o ad altro titolo autorizzativo sono pubblicate sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, disponibili per la consultazione e per la presentazione di osservazioni da parte del pubblico, nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione».

1.45

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «60 giorni».

1.46

CONSIGLIO

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «60 giorni».

1.47

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: «120 giorni» con le seguenti: «90 giorni».

1.48

CONSIGLIO

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8, terzo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro della salute».

1.49

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8, terzo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro della salute».

1.50

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8, terzo periodo, sostituire le parole da: «, sulla base dell'istruttoria svolta» fino alla fine del periodo con le seguenti: «, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro dello sviluppo economico, sulla base dell'istruttoria svolta dal comitato degli esperti sulle offerte, che presentino modifiche e integrazioni al piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 o ad altro titolo necessario per l'utilizzo degli impianti, esprime il proprio parere proponendo eventuali integrazioni o modifiche alle proposte dei soggetti offerenti, dopo aver acquisito entro il termine di 60 giorni i pareri dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS)».

1.51

PELINO, GALIMBERTI

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8, terzo periodo, sopprimere le parole: «, proponendo eventuali integrazioni o modifiche alle proposte dei soggetti offerenti».

1.52

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8, terzo periodo, dopo le parole: «Ministro dello sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «e previo parere vincolante dell'ARPA Puglia».

1.53

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8, terzo periodo, dopo le parole: «Ministro dello sviluppo economico», aggiungere le seguenti: «e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».

1.54

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8, terzo periodo, dopo le parole: «Ministro dello sviluppo economico», aggiungere le seguenti: «e sentita la Commissione istruttoria per l'IPPC di cui all'articolo 8-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e l'ARPA regionale,».

1.55

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8, terzo periodo, dopo le parole: «esprime il proprio parere» aggiungere le seguenti: «, anche sulla base delle risultanze dell'effettuazione della procedura di Valutazione Integrata di Impatto Ambientale e Sanitario (VIAS), di cui alle cui linee guida approvate ad aprile 2015 dal Consiglio federale del Sistema inter-agenziale ISPRA-ARPA-APPA.».

1.56

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8, sesto periodo, dopo le parole: «legge 18 febbraio 2004, n. 39,» inserire le seguenti: «e con specifica previsione dell'assenza di rapporti con gli offerenti,».

1.57

PELINO, GALIMBERTI

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8, sesto periodo, dopo le parole: «una relazione» aggiungere le seguenti: «, che ha carattere non vincolante,».

1.58

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1 lettera b), capoverso comma 8, ultimo periodo, dopo le parole: «La relazione dell'esperto indipendente è» aggiungere le seguenti: «inviata alle competenti Commissioni parlamentari ed».

1.59

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tutta la documentazione prodotta e tutti gli atti di cui al presente comma e al successivo 8.1, inerenti i progetti di modifica al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, le proposte di nuovi interventi, l'istruttoria svolta dal Comitato di esperti, il parere e le richieste di integrazioni o modifiche alle proposte dei soggetti offerenti, la relazione dell'esperto indipendente, sono immediatamente pubblicati e resi disponibili per la consultazione sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche ai fini di osservazioni da parte del pubblico.».

1.60

CONSIGLIO

Alla lettera b), sopprimere il capoverso 8.1.

1.61

ARRIGONI, CONSIGLIO

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.1, dopo le parole: «può presentare» inserire le seguenti: « , feno restando l'obbligo del rispetto delle prescrizioni AIA non ancora ottemperate».

1.62

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

Al comma 1, lettera b), capoverso «8.1», secondo periodo, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta».

1.63

GIROTTI, CASTALDI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

Al comma 1) lettera b), capoverso «8.1», quarto periodo, dopo le parole: «è svolta dal medesimo Comitato di esperti di cui al comma 8.2» inserire le seguenti: «, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 4 aprile 2014, n. 46,».

1.64

CASTALDI, GIROTTI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

Al comma 1, lettera b), capoverso «8.1», quarto periodo, dopo le parole: «di cui al comma 8.2» inserire le seguenti: «, sentiti il Ministro della salute e l'ISPRA,».

1.65

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.1, quarto periodo, dopo le parole: «comma 8.2», aggiungere le seguenti: «, sentiti ISPRA e ISS.».

1.66

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.1, quarto periodo, dopo le parole: «comma 8.2», aggiungere le seguenti: «di concerto con l'ARPA Puglia».

1.67

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.1, quarto periodo, sostituire la parola: «sessanta», con la seguente: «novanta».

1.68

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.1, quinto periodo, sostituire la parola: «quindici», con la seguente: «trenta».

1.69

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.1, quinto periodo, dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», aggiungere le seguenti: «, del Ministro della salute».

1.70

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1, lettera b), comma 8.1, quinto periodo, sostituire le parole: «e del Ministro dello sviluppo economico», con le seguenti: «, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro della salute, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)».

1.71

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.1, quinto periodo, aggiungere, in fine, le parole: «previo parere obbligatorio dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)».

1.72

PELINO, GALIMBERTI

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.1, ultimo periodo, sostituire le parole: «luogo ove necessario», con la seguente: «conto».

1.73

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.1, ultimo periodo, sostituire le parole: «tiene luogo ove necessario», con le seguenti: «opera nel rispetto».

1.74

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, CASTALDI, GIROTTI, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

Al comma 1, lettera b), capoverso «8.1», ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «ove necessario».

1.75

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.1, ultimo periodo, sopprimere le parole: «e conclude tutti i procedimenti di autorizzazione integrata ambientale in corso presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

1.76

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, CASTALDI, GIROTTO, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

Al comma 1, lettera b), capoverso «8.1», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel decreto sono indicate le garanzie finanziarie di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

1.77

ZIZZA, PERRONE

Al comma 1 lettera b), dopo il punto 8.1, aggiungere il seguente:

«8.1-bis. Al fine di rafforzare il piano industriale e finanziario, proposto dall'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge del 23 dicembre 2003 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, relativamente allo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto, qualora il Piano preveda investimenti necessari per migliorare l'efficienza energetica e l'utilizzo delle tecnologie migliori per il rilancio dell'ILVA di Taranto, il Governo può sostenere, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria di settore, il finanziamento di interventi volti a ridurre le emissioni di CO₂ al fine di soddisfare l'urgente necessità di una transizione verso un'economia sostenibile e decarbonizzata basata sull'efficienza energetica, sulle energie rinnovabili e su infrastrutture intelligenti, e a trasformare la tecnologia di produzione di acciaio a emissioni di CO₂ ultraridotte.

8.1-ter. Il finanziamento delle disposizioni contenute nel precedente comma potranno essere garantite mediante il ricorso alle risorse nazionali e Comunitarie destinate alla riduzione delle emissioni e al rafforzamento della competitività del sistema industriale.».

1.78

CONSIGLIO

Alla lettera b), sopprimere il capoverso 8.2.

1.79

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.2, premettere le parole: «Fatte salve le competenze dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'ARPA Puglia.».

1.80

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1, lettera b) capoverso 8.2, primo periodo, dopo la parola: «nomina» aggiungere le seguenti: «, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.».

1.81

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.2, primo periodo, sostituire le parole: «tre componenti scelti tra soggetti di comprovata esperienza in materia di tutela dell'ambiente e di impianti siderurgici» con le seguenti: «cinque componenti scelti tra soggetti di comprovata esperienza, di cui due in materia di tutela dell'ambiente, uno in materia di impianti siderurgici e due esperti in materia di epidemiologia, di prevenzione primaria e di tutela sanitaria, che non si trovino in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse.».

1.82

GIROTTI, CASTALDI, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.2 primo periodo sostituire le parole: «scelti tra soggetti di comprovata esperienza in materia di tutela dell'ambiente e di impianti siderurgici» con le seguenti: «di cui un rappresentante dell'ARPA, uno dell'ISPRA e un rappresentante di comprovata esperienza in materia di tutela ambientale e di impianti siderurgici».

1.83

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.2, primo periodo, sostituire le parole: «di tutela dell'ambiente» con le seguenti: «ambientale, sanitaria».

1.84

CONSIGLIO, ARRIGONI

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.2, al primo periodo, aggiungere, infine le seguenti parole: «nell'ambito delle strutture amministrative dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio pubblico».

Conseguentemente, al medesimo capoverso 8.2, sopprimere il terzo periodo.

1.85

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «che non si trovino in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse».

1.86

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, PERRONE

Al comma 1 lettera b), punto 8.2, dopo le parole: «di impianti siderurgici» aggiungere le seguenti: «nonché professionisti in materia di epidemiologia e di tutela sanitaria.».

1.87

GIROTTI, CASTALDI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

Al comma 1, lettera b), capoverso «8.2», terzo periodo, sopprimere le parole: «maggiorato del venti per cento».

1.88

CASTALDI, GIROTTI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

Al comma 1, lettera b), capoverso «8.2», ultimo periodo, dopo le parole: «componenti del comitato» inserire le seguenti: «e i criteri utilizzati per la nomina».

1.89

CONSIGLIO

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 8.2-bis.

1.90

ARRIGONI, CONSIGLIO

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 8.2-ter.

1.91

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera b), comma 8.2-ter sostituire le parole da: «valutata prioritariamente» a: «con provvedimento della regione Puglia» con le seguenti: «valuta l'assegnazione temporanea di proprio personale.».

1.92

CONSIGLIO

Al comma 1, lettera b), capoverso 8.2-ter sostituire le parole: «a tempo indeterminato» con le parole: «a tempo determinato».

1.93

GALIMBERTI

Al comma 1, lettera b), comma 8.2-ter, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «a tempo indeterminato» con le seguenti: «a tempo determinato per la durata di un anno e rinnovabile di un ulteriore anno»;

b) sostituire le parole: «spesa pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2016 e 5 milioni di euro a decorrere dal 2017» con le seguenti: «spesa pari a 500 mila euro annui».

1.94

CONSIGLIO

Al comma 1, lettera b), capoverso «8.2-ter», dopo le parole: «attraverso procedure» inserire la seguente: «concorsuali».

1.95

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, GIROTTO, BUCCARELLA, LEZZI

Al comma 1, lettera b), capoverso «8.3», sopprimere le parole da: «, solo nel limite» fino alla fine del capoverso.

1.96

CASTALDI, GIROTTI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1.1. All'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo le parole: "livelli occupazionali" sono aggiunte le seguenti: "con preferenza per i soggetti che sono in possesso, alla data di inizio della trattativa, di tecnologie e processi produttivi a basso impatto ambientale e per la tutela della salute pubblica e la promozione dello sviluppo sostenibile"».

1.97

CONSIGLIO, ARRIGONI

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 4-*quater*, dell'articolo 4, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato dal decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 2016, n. 13, le parole: "di adeguati livelli occupazionali" sono sostituite dalle seguenti: "dei livelli occupazionali delle imprese del gruppo"».

1.98

GALIMBERTI

Al comma 1-ter, dopo le parole: «18 febbraio 2004, n. 39,» aggiungere le seguenti: «le parole: «vantati da piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003,» sono sostituite con le seguenti: «vantati da imprese private».

1.99

GALIMBERTI

Al comma 1-ter, dopo le parole: «18 febbraio 2004, n. 39,» aggiungere le seguenti parole: «che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla

legge 24 dicembre 2012, n. 231,» sono sostituite con le seguenti: «di interesse strategico nazionale».

1.100

ARRIGONI, CONSIGLIO

Al comma 1-ter, dopo le parole: «dando preferenza ai crediti delle imprese fornitrici» inserire le seguenti: «e degli autotrasportatori».

1.101

NUGNES, GIROTTO, MARTELLI, MORONESE, CASTALDI, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

Sopprimere il comma 2.

1.102

GIROTTO, CASTALDI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «I commi terzo e quinto» con le seguenti: «Il comma quinto».

Conseguentemente, al medesimo periodo:

- 1) *sostituire la parola: «richiamati» con la seguente: «richiamato»;*
 - 2) *sostituire le parole: «non trovano» con le seguenti: «non trova».*
-

1.103

GIROTTO, CASTALDI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «idonee garanzie» con le seguenti: «fideiussioni».

1.104

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «idonee» con le seguenti: «valide e verificabili».

1.105

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, PERRONE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di consentire all'Azienda sanitaria locale di Taranto, in deroga ai vigenti limiti finanziari e assunzionali, l'avvio di procedure concorsuali che possano permettere il prosieguo delle attività di sorveglianza nella popolazione e nei lavoratori, garantire il monitoraggio ed efficaci ricerche epidemiologiche, nonché proseguire il Piano di sorveglianza della salute della popolazione residente nei comuni di Taranto e di Statte, di cui all'articolo 2, comma 4-*quinq*ues, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, alla regione Puglia sono assegnate risorse nei limiti di 6 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018. A tal fine la Regione Puglia, avvalendosi prioritariamente delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, e successive modificazioni, predispone un piano di assunzioni che è sottoposto alla preventiva approvazione da parte del Ministero della salute che assicura la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, determinati a legislazione vigente.

2-ter. Alla copertura dell'onere, valutato in 1,5 milioni di euro per l'anno 2016 e in 4,5 milioni a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero"».

1.106

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire all’Azienda sanitaria locale di Taranto, in deroga ai vigenti limiti finanziari e assunzionali, l’avvio di procedure concorsuali che possano permettere il prosieguo delle attività di sorveglianza nella popolazione e nei lavoratori, garantire il monitoraggio ed efficaci ricerche epidemiologiche, nonché proseguire il Piano di sorveglianza della salute della popolazione residente nei comuni di Taranto e di Statte, di cui all’articolo 2, comma 4-*quinquies*, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, alla regione Puglia sono assegnate risorse nei limiti di 6 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018. A copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

1.107

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

Al comma 3 dopo le parole: «e sono in ogni caso autorizzati» aggiungere le seguenti: «previa presentazione delle dovute garanzie finanziarie e».

1.108

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, GIROTTI, CASTALDI, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 6 dell’articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015 n. 191, convertito con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 2016, n. 13, il secondo periodo è abrogato.

Conseguentemente, al comma 4 sopprimere la lettera b).

1.109

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

Sopprimere il comma 4.
_____**1.110**MARTELLI, MORONESE, NUGNES, GIROTTI, CASTALDI, DONNO, BUCCARELLA,
LEZZI*Al comma 4, sopprimere la lettera a).*
_____**1.111**

PELINO, GALIMBERTI

Al comma 4, sopprimere la lettera a).
_____**1.112**DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO,
MINEO, PETRAGLIA*Al comma 4, sopprimere la lettera a).*
_____**1.113**

PELINO, GALIMBERTI

Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole da: «Tale termine si applica altresì», fino alla fine della lettera.
_____**1.114**

CONSIGLIO

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

1.115

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO,
MINEO, PETRAGLIA

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

1.116

PELINO, GALIMBERTI

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

1.117

CONSIGLIO

Al comma 4, sostituire la lettera b), con lo seguente:

«b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'affittuario o acquirente e ai soggetti da questi funzionalmente delegati, limitatamente per gli illeciti scaturiti da condotte adottate prima dell'ingresso dei medesimi, affittuario o acquirente, nel gruppo ILVA"».

1.118

MORONESE, GIROTTO, MARTELLI, CASTALDI, NUGNES, DONNO, BUCCARELLA,
LEZZI

Al comma 4, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta ferma la responsabilità amministrativa per le circostanze previste alle lettere b), c) e d) dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231"».

1.119

GIROTTA, CASTALDI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

Al comma 4, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma la responsabilità penale in materia di sicurezza e salute dei lavoratori».

1.120

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, GIROTTA, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

Sopprimere il comma 5.

1.121

PELINO, GALIMBERTI

Sopprimere il comma 5.

1.122

MORONESE, CASTALDI, GIROTTA, MARTELLI, NUGNES, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5.1. All'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che provvede ad accertare l'assenza di rischi di contaminazione per la falda e per la salute, ai sensi dell'articolo 177, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

b) il secondo periodo è abrogato».

1.123

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, GIROTTI, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5.1. All'articolo 4 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, il comma 2-ter è abrogato».

1.124

MARTELLI, NUGNES, MORONESE, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

Al comma 5-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che provvede ad accertare l'assenza di rischi di contaminazione per la falda e per la salute, ai sensi dell'articolo 177, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

1.0.1

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CASTALDI, GIROTTI, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1.1.

1. All'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è aggiunto il seguente periodo: "il coefficiente è aumentato a 2 se trattasi di stabilimento di interesse strategico nazionale soggetto alle procedure concorsuali".

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato nel limite massimo di 400 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 3 e 4.

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali", sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti percentuali";

b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

4. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

Art. 1-bis.

1-bis.1

CONSIGLIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «o a società ad essi collegate».

1-bis.2

CONSIGLIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e nelle aree limitrofe».

1-bis.0.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art 1-ter.

(Misure urgenti per il funzionamento del laboratorio chimico e del Polo Microinquinanti dell'ARPA Puglia)

Al fine di consentire la ristrutturazione e l'attrezzamento degli ambienti, necessari all'urgente trasferimento nei locali del vecchio ospedale Testa di Taranto, del laboratorio chimico e del Polo Microinquinanti dell'ARPA Puglia, per l'anno 2016 sono stanziati 3,5 milioni di euro. All'onere di cui al presente comma, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: «nonché misure urgenti per il funzionamento del laboratorio chimico e del Polo Microinquinanti dell'ARPA Puglia».

Art. 2.

2.1

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

Sopprimere l'articolo.

2.2

MORONESE, MARTELLI, NUGNES, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

Al comma 1, sostituire le parole: «anno 2018» con le seguenti: «anno 2017».

2.3

CASTALDI, GIROTTO, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

Al comma 1, sostituire le parole: «nell'anno 2018» con le seguenti: «entro e non oltre il 31 dicembre 2018».

2.4

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 1, sopprimere le parole: «, ovvero successivamente».

2.5

GIROTTO, CASTALDI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «ovvero successivamente,».

2.6

GALIMBERTI

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Agli oneri di cui al comma 1 in termini di fabbisogno, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016».

2.0.1

MARTELLI, MORONESE, NUGNES, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il Governo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da approvarsi nel termine di sessanta giorni dalla data conversione del presente decreto-legge, comprensivo di regolamento attuativo, per il territorio ricompreso nel SIN di Taranto, pianifica programmi di defiscalizzazione per la creazione di nuove imprese che investono alla bonifica dell'area attraverso progetti di alta tecnologia, innovazione e di ricerca a impatto ambientale zero in particolare nel campo dell'efficientamento energetico e nei processi tecnologici definito Industria 4.0. Ciascuna delle suddette imprese dovrà assumere personale per le suddette attività da svolgere nel SIN di Taranto, in un numero pari ad almeno 80 per cento del totale dei dipendenti, di cittadini residenti nei Comuni di Taranto e Statte.

2. Gli sgravi fiscali di cui al comma 1 riguardano:

a) l'applicazione di un'imposta forfetaria pari al 10 per cento del reddito complessivo;

b) gli utili di esercizio reinvestiti dalle nuove imprese nella zona del SIN di Taranto, godono dell'esenzione totale dalle imposte sui redditi, nazionali e locali, per un periodo di 5 anni.

3. Ai fini del riconoscimento degli sgravi fiscali di cui al comma 2, il Decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma 1 stabilisce i criteri e le modalità per accedere ai programmi di defiscalizzazione in particolare individua la superficie minima da bonificare per la impresa che intenda usufruire dei benefici della presente disposizione.

4. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della Zona no Tax si provvede mediante i finanziamenti dell'Unione europea

destinati al sostegno degli investimenti nell'ambito del programma operativo regionale (POR) 2007-2013 e dei POR successivi.».

2.0.2

NUGNES, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, MARTELLI, DONNO, BUCCARELLA, LEZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Per ogni sito di interesse nazionale per le bonifiche, nonché per le aree di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 11 gennaio 2013, n. 7, comprese le aree ad esse contigue e quelle in cui i cittadini sono stati potenzialmente esposti a contaminanti provenienti da tali siti, il Ministro della salute, in accordo con le regioni e le province autonome interessate, assicurano la costante sorveglianza epidemiologica. In tali aree è obbligatoria la costituzione del Registro dei Tumori e delle malattie da esposizione ambientale rispondenti ai criteri definiti con specifico regolamento del Ministro della salute, da emanarsi entro il 31 dicembre 2016, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Regolamento assicura forme di costante partecipazione dei comitati territoriali di cittadini e delle associazioni dei medici per l'ambiente finalizzata al corretto funzionamento del Registro.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 20 luglio 2016

Plenaria**411^a Seduta**

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico
Giacomelli.*

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(2271) Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

(282) MARINELLO ed altri. – Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica

(453) CRIMI ed altri. – Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria

(454) CRIMI ed altri. – Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista

(1236) BUEMI ed altri. – Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali

– e petizioni nn. 440, 454 e 1489 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 luglio.

Riprende l'esame degli emendamenti.

Il senatore MAZZONI (*AL-A*), in considerazione della disponibilità del relatore a rivalutare per l'esame dell'Assemblea le proposte di modifica più condivise, ritira gli emendamenti 1.21, 1.30, 1.53, 1.65, 2.20, 2.26, 2.36, 2.50, 2.54, 2.64, 2.91, 2.100, 2.106, 2.121 e 5.6.

La senatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*) ritira gli emendamenti 1.10, 1.28, 1.50, 1.63, 2.16, 2.31, 2.85, 2.94, 2.104 e 3.6.

La PRESIDENTE, prima di riprendere la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1, ricorda che i senatori Calderoli e Gasparri avevano chiesto di conoscere l'orientamento del Governo a proposito di eventuali forme di sostegno a favore della emittenza locale.

Il sottosegretario GIACOMELLI precisa che eventuali proposte emendative volte ad estendere anche alle emittenti radiotelevisive locali i benefici fiscali sulla pubblicità incrementale, già riconosciuti alla carta stampata, sarebbero valutate positivamente.

Il relatore COCIANCICH (*PD*), preso atto dell'orientamento del Governo sul tema dell'emittenza locale, si impegna a presentare per l'esame in Assemblea una o più proposte che recepiscano i principi enucleati negli emendamenti già presentati in riferimento a tale questione.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritiene che, in considerazione del calendario dei lavori dell'Assemblea, sarà possibile proseguire l'esame in sede referente almeno fino a martedì 26 luglio. Vi sarebbero, pertanto, margini di tempo sufficienti per approfondire già in Commissione la questione del sostegno all'emittenza locale.

Il relatore COCIANCICH (*PD*), concordando con il senatore Calderoli, si dichiara disponibile a individuare fin d'ora – in accordo con il Governo – gli emendamenti da rivalutare positivamente, sui quali è possibile formare un orientamento condiviso, nonché a presentare una ulteriore proposta a sua firma, volta a recepire il contenuto sostanziale degli altri emendamenti presentati sullo stesso tema.

La PRESIDENTE, quindi, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,40, riprende alle ore 15,15.

Il relatore COCIANCICH (*PD*) presenta l'emendamento 2.500, pubblicato in allegato.

Inoltre, riformulando il parere precedentemente espresso, si pronuncia in senso favorevole sugli emendamenti identici 2.69 e 2.70, nonché sull'emendamento 2.123, a condizione che siano soppresse le parole: «e nazionali».

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), accogliendo la proposta del relatore, riformula l'emendamento 2.123 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) ribadisce che la questione dell'emittenza locale dovrebbe essere approfondita anche alla luce della maggiore disponibilità di risorse derivanti dal recupero dell'evasione del canone RAI, attraverso l'inserimento nella bolletta elettrica.

Il sottosegretario GIACOMELLI precisa che, allo stato attuale, sarebbe impossibile quantificare le risorse da destinare al settore dell'editoria, in quanto non è stato ancora effettuato neanche il pagamento della prima rata di luglio.

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti 1.8 e 1.9, di identico contenuto.

La senatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 1.9 e lo ritira.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 1.8.

La senatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 1.12 e lo ritira.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) insiste per la votazione dell'emendamento 1.13, sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

L'emendamento 1.13, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 1.16 e 1.14.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.15, sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) ritiene condivisibile l'emendamento 1.15, con il quale si propone di stabilire quanto meno l'importo minimo – pari a 30 milioni di euro – della quota da destinare al Fondo per l'editoria, derivante dalle maggiori entrate per il pagamento del canone RAI. Del resto, a fronte di previsioni, sebbene non ufficiali, di un gettito pari almeno a 50 milioni di euro, sarebbe preoccupante se il Governo rifiutasse di assumere un impegno per una cifra minima inferiore.

Il sottosegretario GIACOMELLI ribadisce che, in assenza di dati contabili certi, prima dell'effettivo pagamento del canone RAI, non è possibile prestabilire la quota da destinare al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, neanche per l'importo minimo, sebbene sia prevedibile che le risorse reperite saranno considerevoli.

Sottolinea, inoltre, che la proposta di destinare una quota del canone RAI a sostegno dell'editoria è stata avanzata proprio dal Governo.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 1.15 e lo ritira.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 1.17 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) insiste per la votazione dell'emendamento 1.18, nonostante la Commissione bilancio abbia espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.18 è respinto.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 1.19, sul quale la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore ENDRIZZI (*M5S*), l'emendamento 1.20, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 1.22, 1.23 e 1.26.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 1.27 e lo ritira.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 1.24.

La senatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 1.25 e 1.31 e li ritira.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 1.29.

È quindi posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo l'emendamento 1.32, che risulta respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.33.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), intervenendo in dichiarazione di voto, ritiene iniquo il contributo di solidarietà previsto a carico dei concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica e sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali. È nota, infatti, la situazione particolarmente difficile del settore, penalizzato dalla contrazione della raccolta pubblicitaria avvenuta negli ultimi anni. A suo avviso, pertanto, sarebbe grave ridurre ulteriormente la possibilità di reperire risorse che sarebbero destinate al miglioramento della qualità dell'informazione.

A nome del Gruppo, quindi, annuncia un voto favorevole.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.33 è respinto.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è altresì respinto l'emendamento 1.34.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono respinti gli identici emendamenti 1.35 e 1.36.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, sono altresì respinti gli identici emendamenti 1.37 e 1.38.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.39 è respinto.

Il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 1.40 e lo ritira.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) insiste per la votazione dell'emendamento 1.67, pur in presenza di un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.67 è respinto.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.41 è respinto.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 1.45 e insiste per la votazione, pur in presenza di un parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.45 è respinto.

La senatrice LO MORO (*PD*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 1.46 e lo ritira.

La senatrice BERNINI (*FI-PdL XVII*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 1.47 che, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Si passa all'emendamento 1.48.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) ritiene che la proposta in esame sia ragionevole, essendo volta a rafforzare il ruolo del Parlamento. Infatti, si prevede un termine più ampio per la trasmissione del parere delle Commissioni competenti sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce i criteri per la ripartizione del Fondo. Inoltre, si dispone che il Governo – qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari – debba trasmettere nuovamente il testo dello schema di decreto alle Camere con le proprie osservazioni e proposte di modifica, corredate dei necessari elementi informativi.

La senatrice LO MORO (*PD*) ritiene condivisibile la proposta di assegnare un ruolo più significativo alle Camere nella definizione dei criteri per la ripartizione del Fondo. Auspica, quindi, che la questione sia approfondita in occasione dell'esame in Assemblea.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*), valutando positivamente la proposta di rafforzare il ruolo delle Commissioni parlamentari nella interlocuzione con il Governo, ritiene opportuno affrontare subito l'argomento.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*), considerando la disponibilità della maggioranza a riesaminare la questione in Assemblea, ritiene preferibile ritirare l'emendamento in questa sede.

L'emendamento 1.48, pertanto, è ritirato.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 1.100.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2271**

Art. 2.

2.500

COCIANCICH, *relatore*

*Al comma 1, dopo le parole: «investimenti delle imprese editrici»,
inserire le seguenti: «e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale».*

2.123 (testo 2)

CALDEROLI, CROSIO

*Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «su quotidiani e periodici»
inserire le seguenti: «nonché sulle emittenti televisive locali, radiofoniche
locali, analogiche o digitali.».*

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 20 luglio 2016

Plenaria**318^a Seduta***Presidenza del Presidente*
D'ASCOLA*indi del Vice Presidente*
BUCCARELLA

Intervengono il ministro della giustizia Orlando e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2067) Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, approvato dalla Camera dei deputati

(2032) Deputato MOLTENI ed altri. – Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato, approvato dalla Camera dei deputati

(1844) Deputato Donatella FERRANTI ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato, approvato dalla Camera dei deputati

(176) SCILIPOTI ISGRÒ. – Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione

(209) TORRISI. – Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena

(286) MANCONI ed altri. – Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena

(299) COMPAGNA. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario

- (381) BARANI. – *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*
- (382) BARANI. – *Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate*
- (384) BARANI. – *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena*
- (385) BARANI. – *Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive*
- (386) BARANI. – *Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti*
- (387) BARANI. – *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata «patto per il reinserimento e la sicurezza sociale»*
- (389) BARANI. – *Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica*
- (468) MARINELLO ed altri. – *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario*
- (581) COMPAGNA. – *Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo*
- (597) CARDIELLO ed altri. – *Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni*
- (609) CARDIELLO ed altri. – *Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione*
- (614) CARDIELLO ed altri. – *Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo*
- (700) BARANI. – *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette*
- (708) CASSON ed altri. – *Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale*
- (709) DE CRISTOFARO ed altri. – *Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione*
- (1008) LO GIUDICE ed altri. – *Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*

(1113) CASSON ed altri. – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.

(1456) LUMIA ed altri. – Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso

(1587) LO GIUDICE ed altri. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti

(1681) GIARRUSSO ed altri. – Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso

(1682) GIARRUSSO ed altri. – Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso

(1683) GIARRUSSO ed altri. – Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso

(1684) GIARRUSSO ed altri. – Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata

(1693) Nadia GINETTI ed altri. – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale

(1713) CAMPANELLA ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati

(1824) Lucrezia RICCHIUTI ed altri. – Modifica della disciplina della prescrizione

(1905) BARANI. – Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale

(1921) Maria MUSSINI ed altri. – Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati

(2103) CAPPELLETTI. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione

(2295) Nadia GINETTI. – Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di ieri, e si prosegue nell'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 22 giugno scorso, riferiti al testo unificato adottato come testo base nella precedente seduta del 4 maggio.

Il correlatore CUCCA (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 7.1, e 7.2. Il parere è altresì contrario sugli identici emendamenti 7.3. e 7.4, come pure sull'emendamento 7.5, limitatamente alla parte non dichiarata improponibile. Esprime quindi parere contrario su tutti i subemendamenti all'emendamento 7.1000, nonché sull'emendamento 7.1000 dopo aver ritirato la propria firma dal medesimo. Il parere è contrario sui successivi emendamenti 7.6, 7.7, 7.8, e 7.23, limitatamente alla parte non dichiarata improponibile, nonché sugli emendamenti 7.24, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.9 e 7.10. Per quanto riguarda l'emendamento 7.11 propone una ri-

formulazione nel senso di integrare il secondo comma dell'articolo 161 del codice penale prevedendo che l'interruzione della prescrizione non possa comportare l'aumento di più della metà del tempo necessario a prescrivere per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis limitatamente ai delitti sopra richiamati, e 640-bis del codice penale. Esprime quindi parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 7.

Il ministro ORLANDO esprime parere conforme.

Il correlatore CASSON (PD) dichiara di non condividere il parere espresso dal correlatore Cucca sull'emendamento 7.1000 e insiste perché esso sia posto in votazione.

Il senatore BUCCARELLA (M5S) aggiunge la propria firma all'emendamento 7.1000.

Il senatore FALANGA (AL-A) – alla luce della proposta di riformulazione dell'emendamento 7.11, che modifica in modo sostanziale la disciplina della prescrizione con riguardo ai reati contro la pubblica amministrazione – chiede alla Presidenza che i propri emendamenti (32.0.1 e 32.0.2), recanti modifiche all'articolo 132-bis delle disposizioni di attuazione, di coordinamento, e transitorie del codice di procedura penale, siano messi in votazione prima degli emendamenti relativi all'articolo 7, poiché essi affrontano il tema dell'accelerazione dei processi per i reati contro la pubblica amministrazione, muovendosi in una prospettiva sostanzialmente alternativa a quella dell'allungamento dei termini della prescrizione medesima.

Il presidente D'ASCOLA osserva che la materia della prescrizione è cosa diversa da quella della priorità dei processi di cui all'articolo 132-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, pur essendo inevitabilmente delle connessioni tra l'una e l'altra. Ad ogni modo l'articolo 92 del Regolamento prevede la possibilità di richiedere l'inversione dell'ordine delle votazioni.

Il senatore FALANGA (AL-A) chiede che sia posta in votazione la possibilità di anticipare le votazioni degli emendamenti a propria firma riferiti all'articolo 32.

Il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)) annuncia il voto contrario sulla proposta avanzata dal senatore Falanga, rilevando nel merito che i reati contro la pubblica amministrazione hanno già carattere prioritario per l'attuale formulazione dell'articolo 132-bis citato e l'unico effetto concreto della proposta del senatore Falanga sarebbe quello di eliminare il carattere prioritario che la norma vigente attribuisce anche ad altri reati che suscitano maggiore allarme sociale.

La richiesta del senatore Falanga, posta in votazione, è respinta.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 7.1 e 7.2.

Si passa agli emendamenti 7.3 e 7.4, soppressivi dell'articolo in esame.

In dichiarazione di voto interviene il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) per sostenere l'emendamento 7.3 a propria firma, ribadendo una volta di più la propria contrarietà e quella del Gruppo di Forza Italia all'allungamento dei termini di prescrizione, addirittura fino alla metà per i reati contro la pubblica amministrazione, in quanto ritiene che esso non costituisca un deterrente per la diminuzione di tali reati.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*), intervenendo a sua volta per sostenere l'emendamento 7.4 a propria firma, osserva che una politica volta solo ad allungare i termini di prescrizione e ad aumentare le pene finisce inevitabilmente per determinare un allungamento dei tempi processuali senza incidere in modo razionale sulla lotta alla corruzione.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 20 luglio 2016

Plenaria

182^a Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giocchino Alfano.

La seduta inizia alle ore 8,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta il presidente LATORRE rende noto di aver inoltrato – a seguito delle richieste pervenute circa un’informativa del Governo su quanto deciso al Vertice NATO di Varsavia e alla luce dei recenti tragici attacchi terroristici, nonché di quanto avvenuto in Turchia – unitamente al presidente Casini, una missiva ai Ministri della difesa e degli affari esteri affinché riferiscano quanto prima in Parlamento.

A seguito di ciò è stata data la disponibilità per martedì 26 luglio, presumibilmente nella tarda mattinata.

La Commissione prende atto.

AFFARI ASSEGNATI

Affare assegnato sul «Riordino delle carriere delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare» (n. 804)

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all’articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 14 luglio.

Il presidente LATORRE informa la Commissione che, a seguito della richiesta avanzata nel corso della seduta del 14 luglio, la Presidenza si è

attivata presso il Ministro dell'economia e delle finanze al fine di audire i dirigenti competenti per materia della Ragioneria generale dello Stato. L'audizione potrebbe pertanto aver luogo nel corso della prossima settimana, per pervenire subito dopo all'adozione dell'atto di indirizzo.

La Commissione prende atto.

Il presidente LATORRE, constatando che non risultano ulteriori iscritti a parlare in sede di discussione generale, dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2015, relativo allo sviluppo, sperimentazione, industrializzazione e produzione di un nuovo velivolo da addestramento basico denominato *High Efficiency Trainer* (n. 314)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Introduce l'esame, in qualità di relatore, il presidente LATORRE (*PD*), dando innanzitutto conto dei fondamenti normativi del provvedimento, rinvenibili nell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010. Rileva inoltre che il programma si articola su 14 anni, superando il triennio di programmazione di bilancio.

Per quanto concerne, invece, la copertura finanziaria dell'onere, stimato in 546,80 milioni di euro dal 2015 al 2028, osserva che il finanziamento usufruisce di fondi del Ministero dello sviluppo economico fino al 2020 e, successivamente, di risorse provenienti dal Ministero della difesa. Per il triennio 2016-2018, i finanziamenti sono comunque in linea con quanto prospettato dal documento programmatico pluriennale della difesa 2016-2018: 9 milioni nel 2016 (che ricomprendono gli 8 milioni stanziati nel 2015), 1 milione nel 2017 e 21 milioni nel 2018.

Nel dettaglio, rileva poi che il programma è relativo allo sviluppo, alla sperimentazione e alla produzione di un nuovo velivolo da addestramento basico per la formazione dei piloti militari, connotato da costi di esercizio molto competitivi. L'attuale addestratore, denominato T-339, è giunto infatti al termine della propria vita operativa, con conseguente aumento dei costi di gestione. L'attività di addestramento dei piloti militari è peraltro ritenuta essenziale al fine di garantire i compiti richiesti alle Forze armate e la piena capacità aerea. L'Italia è, ad oggi, una delle poche nazioni europee a poter assumere un ruolo primario nel settore dell'addestramento dei piloti.

Molte sarebbero le aziende italiane coinvolte, e sono altresì interessanti le possibilità di vendita del velivolo in ambito internazionale: l'at-

tuale flotta mondiale di aerei della stessa classe ammonta a circa 3.260 macchine, il 70 per cento delle quali, nei prossimi 25 anni, saranno presumibilmente ritirate e sostituite.

Conclude rilevando che il programma, prevede l'acquisizione di 45 aerei (in sostituzione di 137 vecchi T-339) e del relativo supporto logistico. Si registra anche in questo caso sostanziale conformità con la descrizione rinvenibile nel documento programmatico pluriennale della difesa 2016-2018.

Si apre la discussione generale.

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*) domanda quale sarà, concretamente, la modalità di individuazione delle aziende coinvolte nella produzione dell'aeromobile, osservando, altresì, che sarebbe opportuno conoscere l'esatta natura e composizione della *joint venture* di aziende cui viene assegnata la produzione dell'apparecchio.

Il senatore PEGORER (*PD*) domanda delucidazioni sul reperimento dei fondi posteriore al 2020, allorché si dovrà provvedere con risorse stanziare dal Ministero della difesa in luogo di quelle messe a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico.

Il senatore SANTANGELO (*M5S*) ravvisa, a livello di contabilità industriale, numerose criticità. In particolare, per quanto concerne l'addestramento dei piloti militari, lo schema di decreto non specifica quante unità saranno formate e, di queste, quante saranno italiane e quante, invece, straniere, considerato che l'Italia offrirà il proprio sostegno alla formazione di piloti provenienti da altri Paesi. Inoltre andrebbe specificata, nel caso della formazione di piloti provenienti da altri Paesi, l'opportuna ripartizione – tra l'Italia e il Paese in questione – degli oneri finanziari.

Un'ulteriore problematica riguarda, inoltre, l'avvio del programma che, sulla base di quanto riportato dalla tabella di ripartizione delle risorse, sarebbe già operativo dal 2015.

Stante quanto precede, e stante, altresì, la particolare onerosità del programma, sarebbe – a suo avviso – necessario che l'Esecutivo fornisca al riguardo i dovuti chiarimenti.

Conclude consegnando al rappresentante del Governo un elenco di quesiti scritti e auspicando di poter avere al riguardo risposte soddisfacenti.

Il senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*) domanda delucidazioni sull'effettivo numero delle imprese nazionali coinvolte, al fine di meglio stimare i riflessi economici del provvedimento.

Anche il senatore MARTON (*M5S*) domanda se l'elenco delle imprese italiane coinvolte si esaurisca o meno in quello indicato nello schema di decreto, osservando che sarebbe inoltre utile approfondire se la rilevante divergenza numerica tra vecchi aeromobili dismessi e nuovi aeromobili acquisiti sia rispondente alle necessità delle Forze armate.

Precisa altresì che le osservazioni formulate da lui e dal senatore Santangelo non sono da intendersi nel senso di una contrarietà di principio al programma, bensì volte all'acquisizione di elementi conoscitivi ritenuti essenziali ai fini di una corretta valutazione di merito.

Il senatore VATTUONE (*PD*), in risposta ai precedenti interventi, rileva che lo schema di decreto fornisce comunque dei dati puntuali, sia in relazione all'addestramento dei piloti militari (nell'ambito del quale l'Italia costituisce un polo di eccellenza), sia in relazione alle ricadute industriali, con particolare riguardo alle prospettive di esportazione del velivolo.

Rimarca quindi il carattere strategico dell'industria italiana della difesa, risorsa strategica che vanta circa 160.000 occupati ed un valore di circa 12 miliardi di euro.

Interpellato a, riguardo dal senatore SANTANGELO (*M5S*), il senatore VATTUONE (*PD*) precisa poi che i dati da lui riportati originano da recenti valutazioni sul punto effettuate dalla società Prometeia, osservando inoltre che il comparto rappresenta un'importante risorsa per lo Stato, dando luogo ad entrate per circa 5 miliardi di euro.

Conclude quindi il proprio intervento rilevando che l'atto del Governo in titolo si colloca in linea con la valorizzazione delle eccellenze – professionali ed industriali – italiane nel campo della Difesa.

Il senatore Luciano ROSSI (*AP (NCD-UDC)*), nel riconoscere la legittimità delle richieste di chiarimento emerse nel corso del dibattito, auspica una celere conclusione dell'esame del provvedimento, che interviene in un settore particolarmente delicato ed è volto a valorizzare l'esperienza italiana maturata nel settore addestrativo aeronautico.

Il senatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) pone del pari l'accento sull'indubbia utilità del programma, volto a valorizzare le professionalità nazionali nel campo dell'addestramento e ad evitare ingiustificate obsolescenze di materiale all'interno dell'Arma aerea, al fine di mantenere il nostro Paese al passo con gli *standard* dell'Alleanza atlantica.

Il sottosegretario ALFANO, nel prendere atto degli elementi emersi nel corso del dibattito, invita i commissari a focalizzare l'attenzione sugli elementi strettamente inerenti all'attuale fase di realizzazione del programma, che al momento è allo stadio iniziale. In ragione di ciò, non è ancora possibile – ad esempio – conoscere quali saranno le aziende aggiudicatarie della commessa.

Per quanto attiene, quindi, alle coperture finanziarie, osserva che potrebbe essere utile attendere le osservazioni che la Commissione bilancio riterrà di formulare sul punto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2016, relativo all'evoluzione B1 NT del programma FSAF/PAAMS (n. 315)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Il presidente LATORRE (*PD*) illustra, in qualità di relatore, lo schema di decreto in titolo, i cui fondamenti normativi si rivengono – analogamente allo schema precedente – nell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

In particolare, il programma si articola su 10 anni, dal 2016 al 2025, superando il triennio di programmazione di bilancio. L'onere, stimato in 237,4 milioni di euro è garantito per 78,7 milioni di euro dai capitoli di investimento del Ministero dello sviluppo economico e – per il restante importo, a copertura dell'intero programma – nell'ambito delle risorse del Ministero della difesa.

L'obiettivo è quello di risolvere i problemi di obsolescenza e di implementare le capacità antibalistiche sui sistemi di difesa aerea a media portata della famiglia FSAF/PAAMS (composta da tre sistemi, due navali e uno terrestre, che condividono basi comuni). Si tratta, nel dettaglio, di sistemi missilistici antiaerei terrestri e navali, realizzati con Francia e Regno Unito in ambito OCCAR, un'organizzazione europea di cooperazione nel settore della difesa che gestisce programmi per armamenti composta da Belgio, Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna.

Osserva quindi che il contratto di sviluppo è volto a ridurre gli impatti logistici conservando una configurazione unitaria con i sistemi francesi, oltre a prevedere la soluzione di problemi legati all'obsolescenza e alla manutenzione dei sistemi. L'introduzione in servizio del sistema d'arma comporterà inoltre anche l'istituzione di specifici corsi di formazione basica e la revisione dei programmi di addestramento già in essere.

Conclude rilevando una sostanziale conformità con la descrizione rinvenibile nel documento programmatico pluriennale della difesa 2016-2018.

Si apre la discussione generale.

Il senatore BATTISTA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede delucidazioni sulla portata del sistema d'arma, sistema che – come peraltro emerso dal suo utilizzo in ambito NATO – vanta importanti capacità di deterrenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 20

Presidenza del Presidente
LATORRE

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15,40

*AUDIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1935 (MILITARI CONDANNATI A MORTE
NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE)*

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 20 luglio 2016

Plenaria

609^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (n. 306)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera *a*), e 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 luglio.

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra lo schema di parere pubblicato in allegato.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede chiarimenti circa le possibili difficoltà derivanti dalla confluenza del Corpo forestale nei Carabinieri, stanti le differenze organizzative tra le due Forze di polizia e il carattere militare dell'Arma.

Il presidente TONINI riferisce di aver svolto un incontro con i vertici delle due Istituzioni, su invito di questi ultimi, e di aver preso atto di un atteggiamento particolarmente collaborativo e propositivo di entrambi i soggetti. La soluzione individuata dal Governo consente di integrare il Corpo forestale nel contesto dei Carabinieri mantenendo la specializzazione maturata in campo ambientale. Sottolinea tra l'altro la specificità

dell'Arma dei carabinieri che, pur in presenza di compiute doti militari, ha saputo distinguersi – anche in campo internazionale – per le particolari capacità di garanzia dell'ordine pubblico e di dialogo con la cittadinanza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la proposta di parere è messa ai voti.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(2233) Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato

(Parere alla 11^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 luglio.

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra gli ulteriori emendamenti 1.100, 2.100, 4.0.200 (testo 2), 4.0.300 (testo 2), 4.0.400, 6.100, 6.0.100 (testo 2), 10.100, 14.200, 15.100 (testo 2), 18.100 e 20.0.100 al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione agli emendamenti 1.100, 2.100, 6.100 e 20.0.100, va ribadito il parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già espresso sugli analoghi precedenti 1.1, 2.1, 6.1 e 20.0.2. Occorre acquisire una relazione tecnica in relazione all'emendamento 4.0.300 (testo 2) e ai relativi subemendamenti 4.0.300 (testo 2)/16, 4.0.300 (testo 2)/18, nonché sulla proposta 4.0.400 e sul relativo subemendamento 4.0.400/2. Comportano maggiori oneri le proposte 4.0.200 (testo 2)/9, 4.0.200 (testo 2)/10, 4.0.300 (testo 2)/1, 4.0.300 (testo 2)/2, 4.0.300 (testo 2)/3, 4.0.300 (testo 2)/4, 4.0.300 (testo 2)/5, 4.0.300 (testo 2)/6, 4.0.300 (testo 2)/7, 4.0.300 (testo 2)/8, 4.0.300 (testo 2)/9, 4.0.300 (testo 2)/10, 4.0.300 (testo 2)/11, 4.0.300 (testo 2)/15, 4.0.300 (testo 2)/17, 4.0.300 (testo 2)/19, 4.0.300 (testo 2)/20, 4.0.400/1, 4.0.400/3, 4.0.400/4, 4.0.400/5, 4.0.400/6, 4.0.400/7, 4.0.400/8, 4.0.400/9, 4.0.400/10, 4.0.400/11, 6.100/7, 6.0.100 (testo 2)/2, 20.0.100/2. Occorre valutare le proposte 1.100/1, 4.0.200 (testo 2), 4.0.200 (testo 2)/1, 6.100/6, 6.0.100 (testo 2)/1, 14.200/2, 15.100 (testo 2)/4 e 15.100 (testo 2)/5. Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte trasmesse.

Il vice ministro MORANDO informa che sono state redatte e positivamente verificate relazioni tecniche sugli emendamenti 1.100, 3.21, 4.0.200 (testo 2), 4.0.400, 6.100, 6.0.100 (testo 2), 7.100, 10.100, 13.100, 14.100, 14.200, 15.100 (testo 2), 17.1 e 18.100.

Sulle proposte 2.100 e 4.0.300 (testo 2) sono del pari disponibili delle relazioni tecniche, verificate a condizione che i testi siano riformulati. Deposita infine i testi delle relazioni tecniche sugli emendamenti citati.

Il PRESIDENTE, preso atto degli approfondimenti svolti dal Governo, ritiene opportuno che i senatori prendano visione delle asseverazioni tecniche pervenute, per poi procedere al voto di un parere sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana della Commissione, già convocata per oggi, mercoledì 20 luglio, alle ore 15, è anticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 306**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, nel prendere atto dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

– ancorché le norme contenute negli articoli 12, 16, 17 e 18 relativi ai transiti del personale del Corpo forestale presso altre amministrazioni siano corredati da una relazione tecnica che fornisce numerosi elementi, essa avrebbe tuttavia dovuto contenere, secondo quanto stabilito dall'articolo 17, comma 7 della legge di contabilità, una proiezione almeno decennale degli effetti, non solo con riferimento al trattamento fondamentale, ma anche in relazione a quello accessorio;

– per quanto riguarda l'articolo 4, commi 3 e 4, ove si prevede che la Guardia di finanza rimanga l'unica forza avente a disposizione una flotta navale strutturata, gli elementi forniti non sono sufficienti a chiarire quale sarà l'onere complessivo del bilancio dello Stato per l'utilizzo di tale flotta dal momento che le altre Forze di polizia, che con la Guardia di finanza dovranno stabilire dei protocolli d'intesa per l'utilizzo della flotta medesima, dovranno sostenere a loro volta degli oneri.

Plenaria**610^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA**(2217) Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura**

(Parere alla 9^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Alla luce della relazione tecnica messa a disposizione nella seduta di ieri, il vice ministro MORANDO esprime un parere non ostativo sull'emendamento 6.100, precedentemente sospeso. Dichiara quindi di convenire con il relatore sull'onerosità e sulla necessità di acquisire una relazione tecnica in ordine ai subemendamenti segnalati, a eccezione del subemendamento 6.100/37, relativamente al quale riferisce che la Ragioneria generale dello Stato ritiene necessario precisare che l'articolazione organizzativa proposta sia realizzata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) chiede chiarimenti in merito al subemendamento 6.100/51, evidenziandone l'assenza di oneri in quanto la proposta non comporta modifiche all'attuale sistema di tutela.

Il vice ministro MORANDO risponde che in assenza di una relazione tecnica appare molto difficile valutare le conseguenze finanziarie dell'emendamento.

Quanto alla proposta 6.79, precedentemente sospesa, esprime parere non ostativo subordinato alla condizione che il testo venga fatto confluire nell'emendamento 6.100.

In merito all'emendamento 7.0.7, riferisce di non poter ancora disporre della relazione tecnica necessaria all'esame e chiede, pertanto, di sospenderne ulteriormente l'esame.

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra quindi gli ulteriori emendamenti 01.1 (testo 2), 1.6 (testo 2), 1.13 (testo 2), 1.0.100 e 2.1 (testo 2) al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sugli ulteriori emendamenti trasmessi ad eccezione che sulla proposta 1.0.100 che pare presentare gli stessi profili problematici già presenti nella proposta 1.16 sulla quale la Commissione ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede una relazione tecnica sull'emendamento 1.0.100 allo scopo di verificare dettagliatamente la possibilità che le funzioni contemplate dalla proposta possano essere svolte senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. A tal proposito fa presente che il Ministero della giustizia lamenta spesso una carenza strutturale di personale.

Il vice ministro MORANDO riferisce della disponibilità di una bozza di relazione tecnica pervenuta dal Ministero della giustizia, su cui la Ragioneria generale deve ancora esprimersi.

Dichiara, quindi, di concordare con il relatore sull'assenza di profili finanziari in relazione agli emendamenti 01.1 (testo 2), 1.6 (testo 2), 1.13 (testo 2) e 2.1 (testo 2).

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il relatore propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.100/43, 6.100/44, 6.100/15, 6.100/12, 6.100/13, 6.100/14, 6.100/17, 6.100/18, 6.100/24, 6.100/25, 6.100/26, 6.100/27, 6.100/28, 6.100/32, 6.100/38, 6.100/50 e 6.100/51.

Il parere sull'emendamento 6.79 è non ostativo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che il relativo testo sia assorbito dall'emendamento 6.100.

Il parere sul subemendamento 6.100/37 è non ostativo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che venga inserita una clausola di invarianza finanziaria.

Il parere è altresì non ostativo sull'emendamento 6.100 e sui restanti subemendamenti, nonché sugli ulteriori emendamenti 01.1 (testo 2), 1.6 (testo 2), 1.13 (testo 2) e 2.1 (testo 2).

Il parere è sospeso sulle proposte 7.0.7 e 1.0.100.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

(2233) Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato

(Parere alla 11^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il vice ministro MORANDO, alla luce delle relazioni tecniche messe a disposizione, esprime parere non ostativo sugli emendamenti 1.100, 2.100, 4.0.400, 6.0.100 (testo 2) e 10.100. Quanto all'emendamento 4.0.300 (testo 2) esprime un parere non ostativo a condizione che venga espunta la parola: «facoltativa». Propone, quindi, di sospendere l'esame degli emendamenti 6.100 e 4.0.200 (testo 2) in attesa di ulteriori approfondimenti tecnici. Esprime, altresì, parere non ostativo sugli emendamenti 3.21 e 7.100, sui quali la Commissione aveva precedentemente reso parere contrario per assenza di relazione tecnica che è stata, invece, depositata nella seduta antimeridiana.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, il relatore SANTINI (PD) propone, pertanto, l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 1.100, 2.100 e 4.0.400.

Il parere non ostativo sull'emendamento 4.0.300 (testo 2) è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'espunzione della parola: «facoltativa».

A revisione del parere precedentemente reso, esprime parere non ostativo sugli emendamenti 3.21 e 7.100.

Il parere rimane sospeso su tutti i restanti emendamenti a partire dall'articolo 12 nonché su tutti quelli trasmessi successivamente al 7 luglio 2016.«.

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2382) TONINI ed altri. – Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243

(2451) Deputato BOCCIA ed altri. – Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE invita il Relatore e il Rappresentante del Governo a esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

Il relatore AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)) dichiara, anzitutto, di ritirare tutti gli emendamenti a sua firma e chiede al Rappresentante del Governo di indicare quali sarebbe disposto ad accogliere qualora trasformati in ordini del giorno.

Chiede, altresì, agli altri proponenti di ritirare tutti gli emendamenti al fine di consentire l'approvazione del provvedimento entro la pausa estiva, esprimendo, pertanto, un parere contrario in caso di mancato ritiro.

Il vice ministro MORANDO esprime parere contrario sull'emendamento 1.1 precisando che si tratta di una proposta già discussa alla Camera e su cui si è trovata una soluzione ritenuta parzialmente soddisfacente anche dagli stessi proponenti. Riferisce, inoltre, che entro il mese di luglio la Ragioneria generale dello Stato predisporrà i dati oggetto della proposta secondo lo *standard* degli *open data*. Si dichiara, poi, contrario agli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4. Quanto all'emendamento 1.5, motiva il proprio parere contrario riferendo che la soluzione proposta può essere considerata parte dell'emendamento riguardante l'accesso ai dati da parte dell'Ufficio parlamentare di bilancio approvato durante l'esame delle modifiche della legge n. 243 del 2012. Precisa, inoltre, che, essendo l'Ufficio parlamentare di bilancio istituito presso il Parlamento, la sua facoltà di accedere ai dati consente di superare l'esigenza posta dall'emendamento in esame per le Camere.

Il relatore AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)) auspica che il Parlamento modifichi i propri Regolamenti secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 322 del 1989 per dar corso alla questione posta con l'emendamento 1.5.

Il vice ministro MORANDO si dichiara quindi contrario all'emendamento 1.6 perché la rappresentazione mensile da esso proposta appare eccessivamente complessa. Sull'emendamento 1.7 esprime, quindi, considerazioni analoghe a quanto già riferito in merito alla proposta 1.5.

Si dichiara contrario agli emendamenti 1.8 e 1.9 in quanto sia il Bilancio di previsione che il Rendiconto e l'Assestamento sono già utilizzabili nel rispetto dei principi e degli *standard* internazionali di usabilità. In relazione all'emendamento 1.9, inoltre, specifica che l'introduzione del riferimento a un specifico *standard* di qualità introdurrebbe una rigidità eccessiva nella legge di contabilità.

La senatrice LEZZI (*M5S*) ritira, pertanto, gli emendamenti 1.8 e 1.9.

Il vice ministro MORANDO riferisce in merito all'emendamento 1.10 che durante l'esame alla Camera, il Governo ha insistito perché venisse approvata una proposta di identico tenore, pur non riuscendovi. Invita, quindi, il presentatore a ritirare l'emendamento.

Il senatore URAS (*Misto*) dichiara di ritenere sbagliata l'interpretazione della disposizione implicita nella contrarietà della Camera e dichiara di mantenerlo per poterlo votare.

Il vice ministro MORANDO esprime quindi parere contrario sull'emendamento 1.11, invitando i proponenti al ritiro perché la proposta appare sostanzialmente inapplicabile atteso che i tempi dei giudizi espressi dalla Commissione europea sono incompatibili con la durata della sessione di bilancio. Invita, quindi, il senatore Uras a ritirare l'emendamento 1.12, in quanto assorbito dal vincolo per il Governo, introdotto durante l'esame alla Camera dei deputati, di presentare il documento programmatico di bilancio (DPB) contestualmente sia al Parlamento che alla Commissione europea. Si dichiara, quindi, contrario alle proposte 1.13, 1.16 e 1. Quanto all'emendamento 1.14 si dichiara contrario perché l'allungamento del periodo di programmazione contemplato dal Documento di economia e finanza all'intera durata della legislatura è già stato inserito nel provvedimento in relazione al primo DEF della legislatura. Invita, quindi, a trasformare la proposta in un ordine del giorno che imponga maggiori vincoli sulla programmazione pluriennale. Si dichiara, poi, contrario anche all'emendamento 1.15 in quanto ne ritiene irrealizzabile il contenuto.

Motiva il proprio parere contrario sull'emendamento 1.17, in considerazione del carattere sistematico della legge di contabilità, che verrebbe meno se contenesse riferimenti alla strategia Europa 2020. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti 1.19, 1.20, 1.21 e 1.22, evidenziando in relazione a quest'ultimo che la proposta di ripristino di una regola di spesa di derivazione europea appare in contraddizione con altre proposte presentate dal medesimo gruppo. Si dichiara, quindi, contrario agli emendamenti 1.23, 1.24 e 1.25. Quanto all'emendamento del relatore 1.26, fa presente che il secondo comma è già parte del provvedimento in esame, mentre invita il proponente a trasformare in ordine del giorno la proposta contenuta nel primo comma. In relazione all'emendamento 2.1, reputa che le deroghe in esso previste produrrebbero un effetto opposto a quello desiderato. A tal proposito, evidenzia che le regole sullo stralcio

sono già contemplate dai Regolamenti parlamentari, ma i Presidenti dei due rami del Parlamento, in ciò supportati dai Presidenti delle rispettive Commissioni bilancio, non le hanno sempre interpretate con il rigore dovuto. Osserva, inoltre, che lo stralcio dovrebbe essere reso più semplice dalla riforma del disegno di legge di bilancio in esame. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4.

Il relatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) si riserva di presentare nuovamente, durante l'esame in Assemblea, la proposta 2.4 per poter dibattere della questione mantenendo tuttavia il ritiro in questa sede.

Il vice ministro MORANDO invita quindi il relatore a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 2.5. Esprime, poi, parere contrario sugli emendamenti 2.6, 2.7, 2.8 e 3.1, invitando il Relatore a trasformare quest'ultimo in un ordine del giorno in quanto ritiene la proposta condivisibile. Si dichiara quindi contrario agli emendamenti 3.2 e 3.3. In merito all'emendamento 3.4, ritiene significativi e condivisibili i commi 1-*ter* e 1-*quinq*ues, invitando il Relatore a far confluire le due proposte in un ordine del giorno. Si dichiara quindi contrario all'emendamento 3.5, mentre invita a trasformare in ordine del giorno gli emendamenti 3.6, 3.7 e 3.8.

Il seguito dell'esame congiunto è, dunque, rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente TONINI comunica che la seduta già convocata domani, giovedì 21 luglio 2016, alle ore 9, è anticipata alle ore 8,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 20 luglio 2016

Plenaria**385^a Seduta**

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2451) Deputato BOCCIA ed altri. – Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore Gianluca ROSSI (PD) specifica che l'articolo 2 interviene sul disegno di legge di bilancio, disponendo la confluenza in esso del contenuto dell'attuale disegno di legge di stabilità, ai fini della definizione di un documento unico di bilancio, sulla base delle disposizioni recate dall'articolo 15 della legge n. 243 del 2012, che ha previsto l'unificazione delle due leggi a decorrere dal 1° gennaio 2016. L'articolo modifica e integra in più punti l'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, relativo alla disciplina del bilancio di previsione, per adattarla alla nuova articolazione in due sezioni della nuova legge di bilancio. La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni del disegno di legge di stabilità, mentre la seconda sezione assolve quelle del disegno di legge di bilancio. Il comma 3 definisce la struttura della nuova legge di bilancio, prevedendo il riferimento a un periodo triennale e l'articolazione in due sezioni. Il comma 1-ter del nuovo articolo 21 individua in modo tassativo il contenuto della prima sezione, rappresentato da: determinazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza e di cassa, per ciascun anno del triennio; norme in materia

di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio di riferimento, sulle previsioni di bilancio indicate nella seconda sezione o sugli altri saldi di finanza pubblica, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o dalle sottostanti autorizzazioni legislative o attraverso nuovi interventi; norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva o a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi. La disposizione riproduce il contenuto della lettera *b-bis*) del comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 196, introdotta dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 160 del 2015. Tale provvedimento ha previsto inoltre la redazione di un rapporto annuale sulle spese fiscali da allegare allo stato di previsione dell'entrata e di un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, da presentare contestualmente alla Nota di aggiornamento del DEF.

Il comma 11-*ter* del nuovo articolo 21 prevede che nella seconda sezione del disegno di legge di bilancio sia annualmente stabilito, per ciascun anno del triennio di riferimento, l'importo massimo di emissione di titoli dello Stato, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare. Tale previsione è attualmente contenuta in apposita norma della legge che approva il bilancio di previsione, ed è quindi trasferita tra i contenuti della seconda sezione del nuovo disegno di legge di bilancio.

L'articolo 3 interviene con un unico comma sull'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, modificando in più parti la disciplina recata dall'articolo medesimo in ordine alla copertura finanziaria delle leggi di spesa. La lettera *c*) introduce un nuovo comma 1.1 all'articolo 17, volto a escludere l'utilizzo a finalità di copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, delle quote dell'8 per mille dell'IRPEF di competenza statale e di quelle relative all'istituto del 5 per mille dell'IRPEF, la cui destinazione è vincolata alla scelta effettuata dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi.

L'articolo 10, comma 1, inserisce l'articolo 44-*quater* nella legge n. 196 del 2009. Il nuovo dispositivo stabilisce, al comma 1, che l'apertura di conti presso il sistema bancario e postale da parte di amministrazioni dello Stato, per la gestione di specifici interventi e per la raccolta e la gestione di versamenti a favore del bilancio statale, è consentita solo se prevista per legge o autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, su richiesta dell'amministrazione competente, debitamente motivata e documentata. In caso di mancata risposta entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta l'autorizzazione è da ritenersi concessa, ivi prevedendosi che gli interessi comunque realizzati su tali depositi siano versati all'entrata del bilancio dello Stato. In caso di apertura di conti bancari o postali per la gestione di interventi in assenza di apposita previsione normativa o di specifica autorizzazione le somme ivi giacenti devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione

del Ministero competente. In tal caso, il dirigente responsabile o il «funzionario delegato di spesa» sono soggetti a sanzione pecuniaria in misura pari al doppio degli interessi maturati durante il periodo di giacenza, maggiorati di un importo pari al 2 per cento delle somme versate all'entrata. La sanzione è irrogata con decreto del Ministro competente e applicata mediante corrispondente trattenuta sulle competenze dei responsabili.

Il comma 2 del nuovo articolo 44-*quater* disciplina le modalità di monitoraggio delle gestioni in questione, introducendo per le amministrazioni dello Stato l'obbligo di trasmissione annuale al Ministero dell'economia e delle finanze dell'elenco delle gestioni di risorse di propria titolarità, nonché le relative giacenze al 31 dicembre dell'anno precedente. È poi prevista la trasmissione trimestrale della rendicontazione dei flussi finanziari e delle giacenze in conti correnti bancari e postali, con riferimento rispettivamente al primo trimestre, al primo semestre, ai primi nove mesi e all'anno precedente. Per assicurare tali obblighi di trasmissione, la norma dispone che il mancato adempimento nei termini rileva ai fini della valutazione della *performance* individuale e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare.

Il comma 3 del nuovo articolo 44-*quater* prevede che il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifichi il rispetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2 e comunichi le eventuali inadempienze alla Direzione generale competente ai fini dell'irrogazione delle sanzioni.

Il comma 3 modifica l'articolo 346 del regio decreto n. 827 del 1924, che disciplina le procedure di pagamento mediante ordinatori secondari di spesa, ivi sopprimendo i commi da 4 a 13, che disciplinano l'eccezionale apertura di posizioni bancarie intestate al funzionario delegato. Pertanto, il dispositivo è volto al contenimento delle gestioni statali ad oggi operanti al di fuori del bilancio dello Stato e anche dal sistema di tesoreria unica, limitando tale fenomeno ai soli casi effettivamente motivati e, soprattutto, espressamente autorizzati dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

L'articolo 11 prevede una precisazione di carattere tecnico-informatico mediante una modifica all'articolo 48, comma 1, della legge di contabilità, relativo al ricorso al mercato finanziario delle pubbliche amministrazioni, richiedendo che sia specificato che i dati devono essere in formato elaborabile nell'apposita clausola inserita all'interno dei contratti stipulati per finanziamenti che costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica per richiedere l'invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca d'Italia del perfezionamento dell'operazione di finanziamento.

Il relatore conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere del relatore è quindi messa in votazione, risultando approvata.

IN SEDE REFERENTE

(57) Silvana AMATI ed altri. – Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 luglio.

Per consentire al rappresentante del Governo di partecipare ai lavori il presidente Mauro Maria MARINO dispone una sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 15,30.

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che si procederà alla trattazione degli emendamenti all'articolo 1.

Il relatore FORNARO (PD) presenta e illustra l'emendamento 1.100 (pubblicato in allegato), specificando che in tale proposta sono recepiti i principi che informano gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.7.

A nome dei rispettivi Gruppi aggiungono la firma all'emendamento 1.100 i senatori CIAMPOLILLO (M5S), Eva LONGO (AL-A), ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), Gianluca ROSSI (PD), SCIASCIA (FI-PdL XVII), TOSATO (LN-Aut) e VACCIANO (Misto).

Il vice ministro CASERO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.100.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, l'emendamento 1.100 è posto in votazione, risultando accolto. Conseguentemente le proposte emendative 1.1, 1.2 e 1.7 risultano assorbite, mentre gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6 sono preclusi.

Si passa alla trattazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore FORNARO (PD) propone una riformulazione dell'emendamento 2.1, finalizzato al conseguimento di una migliore qualità del testo.

Il senatore CIAMPOLILLO (M5S) fa proprio l'emendamento 2.1 e lo riformula in un testo 2 (pubblicato in allegato), nel senso proposto dal relatore.

Il vice ministro CASERO esprime parere favorevole sull'emendamento 2.1 (testo 2).

L'emendamento 2.1 (testo 2), posto in votazione, è accolto. Risulta di conseguenza preclusa la votazione degli emendamenti 2.2 e 2.3. Gli emendamenti 2.4, 2.5 e 2.6 sono assorbiti.

Il relatore FORNARO (*PD*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.7 e 2.9. Invita a ritirare l'emendamento 2.8. Propone una riformulazione dell'emendamento 2.10, consistente nell'esclusione dal testo del riferimento al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il vice ministro CASERO esprime parere conforme agli orientamenti del relatore.

Il senatore CIAMPOLILLO (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.7.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) ritira l'emendamento 2.8 e sottoscrive l'emendamento 2.7.

Il senatore Gianluca ROSSI (*PD*) sottoscrive l'emendamento 2.10 e lo riformula in un testo 2 (pubblicato in allegato), nel senso prospettato dal relatore.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) esprime perplessità sull'emendamento 2.10 (testo 2), paventando il rischio che una volta ampliato il novero degli enti interessati, non vi sia una diretta corrispondenza con gli organismi deputati alla vigilanza e al controllo.

L'emendamento 2.7 è quindi posto in votazione e accolto.

Con distinte votazioni la Commissione accoglie poi gli emendamenti 2.9 e 2.10 (testo 2).

La Commissione passa alla trattazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) ha la parola in relazione agli emendamenti 3.6 e 3.7, rilevando che l'inclusione nel testo di disposizioni restrittive riferite ai singoli componenti delle mine antiuomo e delle munizioni a grappolo, pur giustificata alla luce delle finalità del disegno di legge in esame, potrebbe comportare il rischio di compromettere lo sviluppo di componenti anche destinati all'impiego civile.

Il presidente Mauro Maria MARINO ritiene che la formulazione dell'emendamento 3.7 sia preferibile al fine di prevedere una misura specificamente riferita ai componenti dei proiettili a grappolo e delle mine antiuomo: infatti il tenore letterale lega la fabbricazione degli ordigni ai componenti degli stessi.

Il relatore FORNARO (*PD*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.1, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8 e 3.10, nonché parere contrario sulle proposte emendative 3.2, 3.4 e 3.9. Invita inoltre al ritiro dell'emendamento 3.6.

Il parere del rappresentante del GOVERNO è conforme.

Il senatore Gianluca ROSSI (*PD*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 3.1, 3.3, 3.7, 3.8 e 3.10.

Il senatore CIAMPOLILLO (*M5S*) fa propri gli emendamenti 3.2 e 3.6, che ritira. Sottoscrive altresì gli emendamenti 3.5 e 3.7.

La Commissione accoglie, in esito a successive votazioni, gli emendamenti 3.1 e 3.3.

L'emendamento 3.4 è dichiarato decaduto per assenza della proponente.

In esito a successive e distinte votazioni risultano quindi accolti gli emendamenti 3.5, 3.7 e 3.8.

Dopo che l'emendamento 3.9 è stato dichiarato decaduto per assenza della proponente, la Commissione accoglie l'emendamento 3.10.

Il presidente Mauro Maria MARINO rileva l'opportunità di una riformulazione dell'emendamento aggiuntivo 3.0.1, in ragione di un inesatto riferimento normativo interno.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) si riserva di valutare tale suggerimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 57**Art. 1.****1.100**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. – 1. La presente legge ha lo scopo di introdurre il divieto totale al finanziamento di società in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che, direttamente o tramite società controllate collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, svolgano attività di costruzione, produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, immagazzinaggio, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, trasferimento o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni *cluster*, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse. È altresì fatto divieto di svolgere ricerca tecnologica, fabbricazione, vendita e cessione, a qualsiasi titolo, esportazione, importazione e detenzione di munizioni e submunizioni *cluster*, di qualunque natura o composizione, o di parti di esse.

2. Alle società specificate dal comma 1 è preclusa la partecipazione ad ogni bando programma di finanziamento pubblico.

3. Il divieto di cui al comma 1 vale per tutti gli intermediari abilitati come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera *a*). È altresì fatto divieto alle fondazioni e ai fondi pensione di investire il proprio patrimonio nelle attività di cui al comma 1.

Art. 2.**2.1 (testo 2)**

BERTOROTTA, LUCIDI, BOTTICI, AIROLA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a*) "intermediari abilitati": le società di intermediazione mobiliare (SIM) italiane, le banche italiane, le società di gestione del risparmio (SGR) italiane, le società di investimento a capitale variabile (SICAV),

gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ivi inclusi i confidi, le banche di paesi comunitari, le imprese di investimento di paesi comunitari, le banche extracomunitarie, gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le fondazioni di origine bancaria e i fondi pensione.

2.10 (testo 2)

MANASSERO

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) »Organismi di vigilanza«: la Banca d'Italia, l'IVASS, la Covip e gli eventuali altri soggetti cui sia attribuito in forza della normativa vigente la vigilanza sull'operato degli intermediari abilitati di cui alla precedente lettera *a*)».

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 20 luglio 2016

Plenaria**292^a Seduta**

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Cesaro.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(2287) *Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali*

(649) *GIRO ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e alla legge 21 aprile 1962, n. 161, in materia di attività cinematografiche ed istituzioni culturali*

(1835) *Rosa Maria DI GIORGI ed altri. – Legge quadro in materia di riassetto e valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive, finanziamento e regime fiscale. Istituzione del Centro nazionale del cinema e delle espressioni audiovisive*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE, considerato l'elevato numero di emendamenti approvati, comunica che la relatrice ha presentato una proposta di coordinamento, pubblicata in allegato al presente resoconto, tesa a raccordare le diverse disposizioni accolte. Dispone indi una breve sospensione della seduta per dar modo a tutti di valutare detta proposta di coordinamento.

La seduta, sospesa alle ore 14,45, riprende alle ore 14,50.

La proposta di coordinamento Coord.1 è dunque posta ai voti e approvata dalla Commissione.

Si passa indi alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato alla relatrice.

La senatrice PUGLISI (*PD*) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto e il Governo per la disponibilità dimostrata nel migliorare il testo in maniera condivisa. Rivolge poi un ringraziamento a tutti i commissari per la serietà e il rigore con cui è stato portato avanti il percorso normativo sul cinema.

Ritiene infatti che il provvedimento abbia una indubbia rilevanza, tenuto conto che raddoppia gli stanziamenti per il comparto e rappresenta una legge di sistema mancante dal 1949. Il testo offrirà a suo giudizio molte opportunità anche per i giovani, per il sostegno all'innovazione e al cinema di qualità. Nel dichiarare il convinto voto favorevole del suo Gruppo, si augura infine che l'Aula lo approvi quanto prima e che possa presto diventare legge.

Il senatore CONTE (*AP (NCD-UDC)*) ribadisce a sua volta l'importanza del lavoro effettuato dalla relatrice e dal Governo, benché l'avvio dell'*iter* non sia stato affatto semplice. Si compiace peraltro per l'atteggiamento costruttivo manifestato dalla relatrice, che ha guardato con attenzione ai suggerimenti dell'opposizione, cercando di recepire quanto più possibile le aspettative del settore. Afferma quindi che l'articolato introduce una necessaria modernizzazione normativa e dichiara il voto favorevole del suo schieramento, preannunciando che analoga posizione sarà assunta in Assemblea.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ringrazia la Commissione e il Governo per la sensibilità dimostrata rispetto alle minoranze linguistiche, oggetto di uno specifico articolo aggiuntivo introdotto attraverso l'emendamento 8.0.1 (testo 2). Dichiarò dunque il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore LIUZZI (*CoR*) riconosce che il testo definito dalla Commissione risulta tra i più significativi ed ha beneficiato di un buon contributo da parte di tutte le forze politiche e della relatrice. Concorda altresì che si tratta di un articolato in linea con le esigenze del settore cinematografico ed audiovisivo.

Permane tuttavia a suo giudizio un certo rammarico sull'*iter* dei disegni di legge, tenuto conto che il Governo si è di fatto inserito su iniziative parlamentari già avviate, durante una fase istruttoria assai impegnativa, nella quale erano emerse vecchie e nuove esigenze. Potrebbe tuttavia ritenersi stemperato tale rammarico in considerazione del positivo andamento dei lavori, data la fitta collaborazione riscontrata sul merito del provvedimento. Dà atto dunque alla relatrice di essersi adoperata in tal

senso e si augura che in Assemblea si registri un'ampia partecipazione degli schieramenti, atteso che sul tema emerge una forte sensibilità trasversale rispetto a tutti i Gruppi.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) si associa ai ringraziamenti rivolti alla relatrice, che ha dimostrato a suo avviso una certa apertura al dialogo, nonostante si sia dovuta confrontare con determinati limiti, oltre i quali purtroppo non si è potuti andare. Ritiene tuttavia che persistano criticità non indifferenti, che non potranno essere sanate data la natura di collegato attribuita al disegno di legge n. 2287. Si augura comunque che nei decreti attuativi si correggano dette storture, su cui comunque si discuterà in Assemblea.

Nel manifestare un ringraziamento alla relatrice anche per aver accolto alcune proposte del suo Gruppo, tiene tuttavia a precisare che si tratta di aspetti marginali, in quanto sulle questioni nodali non ci sono state possibilità di intervento né si è registrata sufficiente apertura. Rimarca altresì che in molti casi l'opposizione aveva proposto modifiche che raccoglievano le istanze emerse durante le audizioni. Auspica conclusivamente che si verifichi un percorso più virtuoso in fase di attuazione.

Il senatore GIRO (*FI-PdL XVII*) si associa ai ringraziamenti alla relatrice per il rigore e la passione dimostrati in un momento non facile. Sottolinea altresì la serietà dimostrata da tutti commissari nello svolgimento del lavoro parlamentare.

Puntualizza poi che il provvedimento costituisce il compimento di un percorso più che decennale, intrapreso con il decreto legislativo n. 28 del 2004, che a sua volta trae origine da una stagione a suo giudizio criticabile, avviata nel 1996 dall'allora ministro Veltroni. Al riguardo, ritiene che a quell'epoca siano stati introdotti meccanismi opinabili privi delle opportune verifiche, mentre nel 2004 sono stati previsti alcuni requisiti aggiuntivi. Riconosce pertanto che il provvedimento in esame stabilisce un certo automatismo con parametri stringenti e apre anche ai giovani registi e all'innovazione. Giudica perciò positivo il disegno di legge, fermo restando che occorre vigilare nella fase attuativa, tenuto conto che l'impianto generale potrebbe essere vanificato da uno scorretto esercizio del potere di delega. Afferma quindi che ad una grande opportunità si affianca un dovere di monitoraggio.

Si compiace comunque del lavoro svolto in maniera partecipata, rimarcando il difficile periodo che il settore cinematografico sta vivendo, al quale si tenta di offrire un adeguato sostegno mediante il provvedimento in titolo.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) prende atto della complessità dell'argomento e ringrazia la relatrice per l'impegno dimostrato. Rileva tuttavia criticamente che il provvedimento ha avuto una genesi particolare, avendo di fatto sostituito precedenti disegni di legge già all'esame della Commissione. Nel riconoscere che il testo è stato ampiamente modificato,

ritiene a sua volta che le proposte dell'opposizione accolte insistano su questioni secondarie.

Lamenta perciò una certa schizofrenia nell'operato del Governo, come dimostra la vicenda del Consiglio superiore del cinema, inizialmente previsto, poi espunto per essere successivamente reintrodotta attraverso un emendamento della relatrice. Stigmatizza dunque l'andamento tortuoso dell'*iter*, augurandosi comunque che in Aula venga confermato il tono costruttivo con cui si è proceduto in Commissione. Riconosce conclusivamente che il provvedimento risulta assai atteso dal comparto.

La Commissione conferisce indi mandato alla relatrice di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 2287, come emendato, proponendo l'assorbimento in esso dei disegni di legge nn. 649 e 1835. Le conferisce altresì mandato ad apportare i necessari coordinamenti di forma.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) coglie l'occasione per ringraziare tutti i Commissari per l'apporto reso durante l'esame. Afferma infatti che il testo sarebbe stato più scarno e meno rispondente alle esigenze, se non ci fossero state le proposte emendative di tutti gli schieramenti. Nel ritenere perciò eccezionale il lavoro svolto, tiene a precisare che si è andati ben oltre le aspettative iniziali, soprattutto se rapportate al complesso avvio dell'*iter*.

Rimarca comunque che l'intervento del Governo ha consentito la conclusione più rapida dell'esame, in considerazione della qualifica di collegato alla manovra di finanza pubblica attribuita al disegno di legge n. 2287. Ringrazia dunque il Ministro per la disponibilità ad accogliere le sollecitazioni parlamentari e il Sottosegretario per la costante presenza assicurata.

Si compiace poi per il riconoscimento del lavoro parlamentare già intrapreso e rinnova la sua condivisione rispetto alla scelta del Presidente di non effettuare un ulteriore ciclo di audizioni, tenuto conto che si è potuto adeguatamente utilizzare il lavoro istruttorio già compiuto. Dichiarò altresì di aver tentato di rispondere alle esigenze di un comparto in sofferenza, che aveva bisogno di un nuovo assetto.

Rileva tuttavia che resta incompiuta l'istituzione di un vero e proprio Centro nazionale del cinema, che avrebbe potuto svolgere compiti di rilievo. Rivendica comunque l'introduzione del Consiglio superiore, la cui natura è comunque differente da quella del Centro nazionale. Tiene però a precisare che le funzioni strategiche e di verifica attribuite al Consiglio superiore sono state ben approfondite, in modo che esso possa svolgere compiti paragonabili a quelli del Centro nazionale.

Manifesta altresì soddisfazione per la definizione dei contributi selettivi e di quelli automatici, ritenendo che la percentuale dei finanziamenti selettivi sia idonea ai bisogni del cinema. Concorda infine sulla necessità di vigilare rispetto alla fase attuativa e auspica una proficua collaborazione anche in Assemblea.

Il sottosegretario CESARO si compiace del buon lavoro svolto in Commissione, rispetto al quale si è inserita in effetti una iniziativa legislativa del Governo che prendeva comunque spunto dall'istruttoria già compiuta, per certi versi risalente a precedenti legislature. Rivendica dunque la volontà del Governo di cogliere l'occasione per velocizzare la riforma del comparto e reputa il testo assai migliorato, a dimostrazione di come può essere efficace il lavoro del Parlamento su percorsi condivisi.

Evidenzia del resto come il provvedimento faccia leva tanto sul valore culturale della produzione cinematografica, quanto sull'industria del settore e sugli aspetti occupazionali, in ossequio ad una nuova visione dei beni culturali, intesi come patrimonio da tutelare ma anche come risorsa strategica.

Il presidente MARCUCCI (*PD*) rammenta che grazie alla volontà di tutti i Capigruppo di calendarizzare le iniziative parlamentari sul cinema è stata data la spinta al provvedimento governativo che stava ritardando, fungendo così da supporto nei confronti dell'Esecutivo. Puntualizza infine che il lavoro non è affatto terminato atteso che, ove l'Assemblea confermi la proposta di stralcio dell'articolo 34, sarà avviato l'esame del disegno di legge sullo spettacolo dal vivo, nel solco della scelta fatta dalla Commissione di separare detto argomento dal cinema.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della decisione n. 445/2014/UE che istituisce un'azione dell'Unione «Capitali europee della cultura» per gli anni dal 2020 al 2033 (n. COM (2016) 400 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 5 luglio scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – era stata svolta la relazione introduttiva.

Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, la relatrice Elena FERRARA (*PD*) illustra uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato al presente resoconto.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) chiede di rinviare la votazione dello schema di risoluzione alla settimana prossima.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 400

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della decisione n. 445/2014/UE che istituisce un'azione dell'Unione «Capitali europee della cultura» per gli anni dal 2020 al 2033 (n. COM (2016) 400 definitivo),

considerato che l'azione «Capitali europee della cultura» è disciplinata dalla decisione 445/2014/UE per gli anni dal 2020 al 2033, a cui è allegato un calendario nel quale si indica per ciascuno Stato membro l'anno in cui ha diritto di ospitare l'azione (due Stati membri ogni anno);

tenuto conto che il concorso per l'attribuzione del titolo di Capitale europea della cultura inizia sei anni prima dell'anno del titolo con la pubblicazione, da parte delle autorità nazionali competenti, degli inviti a presentare candidature,

rilevato in particolare che:

– la decisione 445/2014/UE ha esteso l'azione ai Paesi candidati e ai potenziali candidati all'adesione all'Unione purché, alla data di pubblicazione dell'invito a presentare candidature, partecipino al programma Europa creativa o ai successivi programmi europei a sostegno della cultura;

– la decisione 445/2014/UE non contempla i Paesi dell'Associazione europea di libero scambio che sono parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo («Paesi EFTA/SEE», Norvegia, Islanda e Liechtenstein). Alle città di questi Paesi non può pertanto essere attribuito il titolo di Capitale europea della cultura nel periodo dal 2020 al 2033;

– al fine di rafforzare i legami culturali tra l'Unione europea e i Paesi EFTA/SEE, l'atto propone dunque di modificare la decisione 445/2014/UE per consentire alle città dei Paesi EFTA/SEE che partecipano al programma Europa creativa o ai successivi programmi dell'Unione a sostegno della cultura di candidarsi al titolo di Capitale europea della cultura;

– la Commissione europea non ha effettuato un'ulteriore consultazione pubblica rispetto a quella già svolta nel corso dell'elaborazione della proposta di decisione relativa all'azione «Capitali europee della cultura» per i titoli dal 2020 al 2033, in quanto la proposta di una nuova de-

cisione mira unicamente a ampliare l'accesso all'azione «Capitali europee della cultura» in modo che siano inclusi anche i predetti Paesi EFTA/SEE;

preso atto comunque la proposta non comporterà un maggior numero di Capitali europee della cultura nel periodo compreso tra il 2020 e il 2033, in quanto le città dei Paesi EFTA/SEE concorreranno con le città dei Paesi candidati/potenziati candidati che già partecipano al concorso;

ritenuto che il documento in esame può essere dichiarato conforme tanto al principio di sussidiarietà, in quanto la decisione n. 445/2014/UE è un atto giuridico dell'Unione e può quindi essere modificata solo da un atto giuridico equivalente, quanto al principio di sussidiarietà;

richiamata la risoluzione che la 7^a Commissione approvò nella XVI legislatura (*Doc. XVIII*, n. 170), sull'atto preparatorio alla decisione 445/2014/UE, nella quale si auspicò che il conferimento del titolo potesse mettere in moto ripercussioni positive nel lungo periodo, anche sul piano economico e sociale, oltre che culturale, e dunque si reputò opportuno che fossero rese adeguatamente conoscibili le ricadute del fenomeno. Inoltre si espresse l'auspicio che le città selezionate puntassero su attività a carattere continuativo fruibili da tutti i cittadini anche al di fuori della manifestazione;

si pronuncia in senso favorevole.

ULTERIORE EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2287

Coord. 1

LA RELATRICE

All'articolo 1, comma 3, sopprimere le parole: «pubblico registro cinematografico, di» e sostituire le parole: «revisione cinematografica» con le seguenti: «tutela dei minori nel settore cinematografico»;

all'articolo 2, lettera o), sostituire le parole: «al punto precedente» con le seguenti: «alla lettera n)»;

all'articolo 4, commi 1 e 2, sopprimere la parola: «regionale»; al comma 3, sostituire le parole: «commissioni di promozione del cinema, cosiddette «Film Commission» con le seguenti: «Film Commission»; al comma 4, sostituire le parole: «operare sul territorio regionale» con le seguenti: «operare sul territorio»;

all'articolo 5, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «film italiani ambientati» con le seguenti: «opere italiane ambientate»;

all'articolo 7, comma 3, sostituire le parole: «ai sensi del comma 1» con le seguenti: «ai sensi del comma 2»;

all'articolo 9, comma 1, lettera f-ter), sostituire la parola: «professionale» con le seguenti: «artistica, musicale e coreutica»;

all'articolo 13, comma 2, lettera b), sostituire le parole: «di produzione internazionale, alle opere» con le seguenti: «di produzione internazionale; per le opere» e le parole: «e nelle modalità» con le seguenti: «secondo le modalità»;

all'articolo 14, comma 3, dopo le parole: «della circostanza che l'impresa di distribuzione» inserire le seguenti: «cinematografica e audiovisiva»;

all'articolo 16, nella rubrica, sopprimere le parole: «italiana ed europea»;

af2;All'articolo 17, comma 1, sostituire la parola: «italiano» con la seguente: «nazionale»;

al titolo II, capo V, sostituire la rubrica con la seguente: «Riforma e razionalizzazione della normativa vigente»;

all'articolo 29, comma 2, sostituire le parole: «contributi pubblici italiani o dell'Unione europea» con le seguenti: «contributi pubblici sta-

tali, regionali e degli enti locali o finanziamenti dell'Unione europea» e al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «l'acquisto» con le seguenti: «la pubblicità sull'acquisto»;

all'articolo 38, sostituire le parole: «29, 30, 31, 32, 33 e 34» con le seguenti: «30, 31, 31-bis, 32, 33 e 34».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 274

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 15,25 alle ore 15,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 20 luglio 2016

Plenaria

253^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione di una ulteriore quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa (n. 312)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 giugno.

Il relatore RANUCCI (*PD*) formula uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato) sul provvedimento in titolo, che tiene conto delle osservazioni emerse nel dibattito e degli elementi informativi acquisiti dalla Commissione nel corso delle audizioni svolte.

Il senatore CIOFFI (*M5S*), intervenendo in dichiarazione di voto, conferma la posizione nettamente contraria del suo Gruppo all'ulteriore privatizzazione di Poste Italiane Spa proposta dall'atto del Governo in esame.

Ritiene estremamente gravi e del tutto inaccettabili le posizioni del Governo sul tema, espresse nella seduta di ieri dal ministro Padoan. Contesta, in particolare, l'asserzione secondo cui scopo del collocamento sul mercato di un'ulteriore quota del capitale di Poste Italiane non sarebbe quello di «fare cassa», ma di meglio valorizzare l'azienda per accrescerne la redditività e, per questa via, favorire anche un clima di maggiore fidu-

cia da parte degli investitori internazionali nei confronti dell'Italia. Si tratta infatti di una affermazione palesemente smentita dai fatti.

Ritiene che l'operazione e, in generale, le privatizzazioni programmate dal Governo rappresentino una perdita netta di valore per lo Stato, anche da un punto di vista finanziario, rinunciando ai cospicui dividendi derivanti dal possesso delle azioni cedute (nel caso di Poste, 150 milioni di euro per la prima privatizzazione e altri 100 per quella in fase di avvio), a fronte di un limitato introito *una tantum*. Stigmatizza quindi la politica del Governo, che rinuncia a valorizzare le aziende pubbliche e a creare uno Stato più efficiente. Preannuncia infine il voto contrario della propria parte politica.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere del relatore, che è infine approvata.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/45/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (n. COM (2016) 369 definitivo)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità e che abroga la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri (n. COM (2016) 370 definitivo)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti ro-ro e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al controllo da parte dello Stato di approdo e abroga la direttiva 1999/35/CE (n. COM (2016) 371 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà, con esiti distinti. Approvazione delle risoluzioni: *Doc. XVIII*, n. 139, *Doc. XVIII*, n. 140 e *Doc. XVIII*, n. 141)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 luglio.

La relatrice CARDINALI (*PD*), sulla base delle considerazioni emerse nel dibattito e degli elementi informativi acquisiti dalla Commissione, formula uno schema di risoluzione in ordine all'atto COM (2016) 369 definitivo (pubblicato in allegato).

In risposta ad una richiesta del senatore CIOFFI (*M5S*), il PRESIDENTE chiarisce la nozione di «nave tradizionale», esclusa dal campo di applicazione della proposta di direttiva in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti lo schema di risoluzione della relatrice, che è approvato.

La relatrice CARDINALI (*PD*) illustra poi uno schema di risoluzione sull'atto COM (2016) 370 definitivo (pubblicato in allegato).

Il senatore CIOFFI (*M5S*) chiede chiarimenti sull'osservazione dello schema di risoluzione, secondo la quale le obbligazioni in materia di registrazione dei passeggeri imposte alle società di navigazione dovrebbero concentrarsi non più tanto sul mezzo, quanto sul risultato, atteso che entrambi gli aspetti sembrano rilevanti.

La relatrice CARDINALI (*PD*) precisa che tale osservazione deriva da una segnalazione del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, che ha evidenziato come, dovendo finora i sistemi di registrazione dei dati dei passeggeri elettronici essere approvati dall'Autorità marittima nazionale, ai sensi della direttiva 98/41/CE vigente, si è prodotta negli anni una notevole mole di lavoro a carico degli uffici, ritenuta eccessiva anche dalle Istituzioni europee e sostanzialmente ridondante. Tale obbligo viene ora meno con la proposta di direttiva in esame, che intende concentrare l'attenzione più che sui mezzi utilizzati per la raccolta dei dati sui passeggeri, sul risultato di tale attività, in termini di esattezza e tempestività nella trasmissione dei dati stessi.

Il presidente MATTEOLI propone di riformulare la suddetta osservazione nel senso di attribuire comunque pari importanza sia ai mezzi sia al risultato con cui viene svolta l'attività di raccolta dati.

La relatrice CARDINALI (*PD*), accogliendo la proposta del Presidente, riformula lo schema di risoluzione in un nuovo testo (pubblicato in allegato).

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti lo schema di risoluzione riformulato dalla relatrice, che è approvato.

La relatrice CARDINALI (*PD*) illustra uno schema di risoluzione sull'atto COM (2016) 371 definitivo (pubblicato in allegato).

Non essendovi richieste di intervento, previa verifica del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti lo schema di risoluzione della relatrice, che è approvato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Stefano ESPOSITO (*PD*) ricorda che l'ANAC ha trasmesso alle Presidenze di Camera e Senato i primi schemi di deliberazione delle linee guida predisposte dall'Autorità ai sensi del nuovo codice degli appalti, le quali sono state poi assegnate alle Commissioni parlamentari competenti. Pur non essendovi un obbligo formale per le Commissioni di esaminare tali documenti, trattandosi peraltro di atti di regolazione adottati da un'Autorità indipendente, ritiene opportuno che le Commissioni possano comunque valutarli.

Si tratta infatti di atti che intervengono su aspetti estremamente rilevanti del nuovo codice degli appalti e la loro tempestiva approvazione ed entrata in vigore è essenziale per un rapido superamento della fase di transizione dalla vecchia alla nuova disciplina in materia di appalti pubblici e concessioni, che tanti problemi e incertezze sta creando tra gli operatori.

Occorre però che la valutazione di tali documenti avvenga in maniera tempestiva, ossia entro il 31 luglio, in quanto dopo tale data l'ANAC dovrà adottare definitivamente gli atti. Sarebbe inoltre auspicabile che, nelle forme consentite dai regolamenti parlamentari, su questi temi vi fosse un confronto tra le Commissioni Lavori pubblici di Camera e Senato, attesa anche la positiva collaborazione da tempo instaurata tra i due rami del Parlamento nell'attività di monitoraggio sul processo di attuazione del nuovo codice.

Qualora non fosse possibile procedere congiuntamente, la Commissione dovrebbe comunque mettere all'ordine del giorno l'esame degli atti in questione già la prossima settimana.

Il presidente MATTEOLI concorda con le considerazioni svolte dal senatore Stefano Esposito. Si riserva pertanto di assumere i necessari contatti con la Presidenza della Commissione VIII della Camera dei deputati per verificare la possibilità di svolgere congiuntamente l'esame degli schemi di deliberazione trasmessi dall'ANAC.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 312

L'8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione di una ulteriore quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane S.p.A. (Atto del Governo n. 312),

premessi che:

tale atto è finalizzato a porre sul mercato una ulteriore quota della partecipazione detenuta dallo Stato – tramite il Ministero dell'economia e delle finanze – nel capitale di Poste Italiane S.p.A., in modo che alla fine si determini una partecipazione pubblica nel capitale stesso non inferiore al 35 per cento;

nel corso del 2015 è stata realizzata la cessione sul mercato di una prima quota del capitale sociale di Poste Italiane, pari a circa il 35,30 per cento, per cui il Ministero dell'economia e delle finanze detiene ancora una quota complessiva pari al 64,70 per cento circa, suddiviso in 845.005.992 azioni, di cui 6.924.313 a servizio delle assegnazioni gratuite a favore del pubblico indistinto dei sottoscrittori che conserveranno le azioni acquistate fino al 27 ottobre 2016 (*bonus share*);

con il decreto ministeriale del 25 maggio 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze ha disposto il conferimento alla gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A. di una partecipazione in Poste Italiane pari al 35 per cento del capitale sociale, per sottoscrivere l'aumento del capitale sociale deliberato dall'assemblea di Cassa depositi e prestiti e riservato allo stesso Ministero, al fine di rafforzare il patrimonio della Cassa e la sua capacità di investimento;

la quota residua detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane, pari a circa il 30 per cento, sarà collocata sul mercato con criteri e modalità analoghi a quelli della prima operazione di privatizzazione, ai sensi della legge n. 474 del 1994 e della legge n. 481 del 1995, e i relativi proventi saranno quindi versati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, al fine di concorrere alla riduzione del debito pubblico;

il Ministro dell'economia e delle finanze, nel corso dell'audizione svolta dinanzi alla Commissione, ha precisato che con la cessione delle azioni di Poste Italiane a Cassa depositi e prestiti saranno trasferiti i soli diritti patrimoniali, mentre i diritti di voto (e quindi i relativi poteri

di indirizzo e controllo) resteranno in capo al Ministero, come già accade per altre società a partecipazione pubblica collocate sul mercato;

in base allo Statuto di Poste Italiane S.p.A., nessun investitore privato può detenere una partecipazione nel capitale superiore al 5 per cento;

considerato che:

Poste Italiane S.p.A. riveste un assoluto rilievo strategico per l'economia del Paese, trattandosi di una delle principali aziende italiane, per risultati economici, diffusione capillare sul territorio e numero di dipendenti. In particolare essa ha 33 milioni di clienti fidelizzati, una rete di 13.000 uffici postali e 138.000 dipendenti. Inoltre, nel 2015 ha conseguito ricavi per 30,7 miliardi di euro e 552 milioni di euro di utile netto, realizzando investimenti per 488 milioni di euro e gestendo risorse finanziarie per 476 miliardi di euro;

l'azienda opera in una pluralità di settori: quello postale e logistico (svolgendo anche il servizio universale di recapito postale), quello finanziario e assicurativo (con la raccolta e gestione del risparmio postale, che lo Stato utilizza anche per il finanziamento di investimenti strategici, attraverso Cassa depositi e prestiti S.p.A.) e quello dei servizi informatici avanzati (in particolare per la gestione dei pagamenti);

tenuto conto degli elementi emersi nel dibattito e delle ulteriori informazioni fornite dal Ministro dell'economia e delle finanze, dall'Amministratore delegato di Poste Italiane S.p.A. e dalle organizzazioni sindacali nel corso delle audizioni svolte dinanzi alla Commissione, nonché delle indicazioni contenute nella recente «Relazione sulla gestione separata e sull'evoluzione del risparmio postale» predisposta dalla Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti (Doc. X, n. 1),

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si manifesta apprezzamento per la scelta del Governo, nell'ambito della cessione della quota pubblica residua del capitale di Poste Italiane S.p.A., di trasferire a Cassa depositi e prestiti S.p.A. i soli diritti patrimoniali inerenti alle azioni cedute, così da mantenere in capo al Ministero dell'economia e delle finanze i diritti di voto e i relativi poteri di indirizzo e controllo strategico su Poste Italiane ed evitare anche potenziali conflitti di interesse tra Cassa depositi e prestiti e Poste Italiane in relazione alle attività di collocamento dei titoli del risparmio postale;

in linea con tale scelta, si invita il Governo ad adottare tutte le misure necessarie per garantire, anche per il futuro, il mantenimento in capo allo Stato del controllo e dell'unità di indirizzo strategico su tutte le attività dell'azienda;

pur valutando in maniera positiva il processo di ulteriore apertura al mercato del capitale di Poste Italiane, si ribadisce il carattere strategico dell'azienda per l'economia nazionale, segnalando i profili di particolare delicatezza dell'operazione, che impongono un'attenta valutazione di tutti gli interessi e le esigenze;

si raccomanda al Governo di attuare, d'intesa con gli amministratori dell'azienda, strategie di gestione che garantiscano uno sviluppo unitario e armonico dei diversi settori della stessa, adottando le misure più opportune per favorire il risanamento e il rilancio delle attività attualmente meno profittevoli;

per quanto riguarda in particolare il settore postale e logistico, si evidenzia la necessità da un lato di garantire un adeguato livello del servizio postale universale, anche a tutela delle zone più disagiate del Paese, ferma restando l'esigenza di salvaguardia degli equilibri economico-finanziari, dall'altro di sfruttare appieno le potenzialità di sviluppo delle catene logistiche avanzate, anche in relazione ai collegamenti di tipo intermodale;

con riferimento alle attività del settore finanziario, si raccomanda di adottare tutte le misure più opportune per garantire la tutela del risparmio postale, con particolare riferimento ai piccoli risparmiatori;

relativamente alle attività dei servizi informatici avanzati, che costituiscono uno dei settori più importanti e ricchi di potenzialità per il futuro sviluppo dell'azienda, si segnala l'esigenza di assicurare la massima tutela della riservatezza dei dati degli utenti trattati da Poste Italiane, in ragione dell'ingente volume e del carattere di particolare sensibilità degli stessi;

si chiede inoltre di operare con tutte le misure necessarie per salvaguardare i livelli occupazionali dell'azienda, in linea con le previsioni contenute nel piano industriale illustrato dall'Amministratore delegato alla Commissione;

si raccomanda infine al Governo di fornire una informazione costante e puntuale al Parlamento sull'andamento dell'operazione di collocamento delle azioni di Poste Italiane, ferma restando l'esigenza di riservatezza in relazione allo svolgimento delle transazioni di mercato.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 369 defi-
nitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 139)**

L'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica, esaminato, ai sensi dell'articolo 144, l'atto comunitario n. COM (2016) 369 definitivo, sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/45/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri,

premesso che con la comunicazione COM (2015) 508, la Commissione europea ha riferito sugli esiti della procedura di controllo sull'adeguatezza della legislazione sulla disciplina concernente la sicurezza delle navi da passeggeri nell'Unione europea, effettuata nell'ambito del programma REFIT e dell'agenda «Legiferare meglio»;

rilevato che il quadro normativo vigente dell'UE in materia di sicurezza delle navi da passeggeri comprende varie direttive, emanate a partire dal 1998, le quali, tuttavia, secondo il suddetto controllo sull'adeguatezza della legislazione, non appaiono sempre coerenti tra loro, avendo ciascuna di esse una portata diversa e applicandosi a diversi tipi di navi e di viaggi, e non tenendo conto dello sviluppo tecnologico dell'ultimo decennio, che è stato tale da rendere obsolete e inutilmente gravose alcune delle disposizioni vigenti;

considerato che il controllo sull'adeguatezza ha riguardato la direttiva 2009/45/CE, relativa alle navi da passeggeri costruite in acciaio o materiale equivalente e alle unità veloci, le direttive 2003/25/CE e 1999/35/CE, che prevedono norme specifiche per le navi ro-ro da passeggeri (note come navi ro-pax) e per le unità veloci (HSC), e la direttiva 98/41/CE in materia di registrazione delle persone a bordo;

tenuto conto che le principali proposte di modifica alla direttiva 2009/45/CE si propongono di aggiornare, chiarire e semplificare le definizioni e le norme di sicurezza per le navi da passeggeri, nonché di sopprimere una serie di riferimenti giuridici obsoleti, ridondanti e incoerenti. In particolare, tra le principali novità previste dalla proposta sono da ricordare:

– l'esclusione esplicita dal campo di applicazione della direttiva di talune tipologie di navi, tra le quali le navi nuove o esistenti di lunghezza inferiore ai 24 metri, le navi a vela, le navi tradizionali, quelle da diporto e i battelli di servizio. Per le piccole navi di lunghezza inferiore a 24 metri, infatti, la direttiva 2009/45/CE ha concesso agli Stati membri

la flessibilità di applicare norme nazionali di sicurezza, quando constatano che le norme armonizzate sono impraticabili o irragionevoli per le navi di piccole dimensioni, con la conseguenza che la direttiva si applica attualmente solo a 70 delle 1.950 navi di piccole dimensioni;

– l'aggiornamento della definizione di «materiale equivalente» all'acciaio ai fini antincendio, per ricomprendervi esplicitamente anche l'alluminio, sia per le navi nuove che per quelle esistenti (che debbono adeguarsi entro 5 anni dal termine indicato). Finora, infatti, gli Stati membri hanno interpretato in modo diverso tale definizione, con la conseguenza che alcuni certificano la sicurezza delle navi in alluminio ai sensi della direttiva 2009/45/CE, mentre altri non lo fanno;

considerate le indicazioni contenute nella relazione del Governo, predisposta ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012;

tenuto conto degli elementi informativi forniti dal Comando generale delle Capitanerie di porto – Guardia costiera e dalle associazioni rappresentative degli armatori;

considerate altresì le osservazioni formulate dalla Commissione 14^a;

rilevato che la base giuridica della proposta in esame appare correttamente individuata nell'articolo 100, paragrafo 2, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per stabilire le opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea;

esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea «Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità»:

avviso favorevole in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà, in quanto l'intervento al livello dell'Unione europea integra sia il requisito della necessità sia quello del valore aggiunto rispetto all'azione dei singoli Stati. Infatti, questi ultimi non possono realizzare da soli l'obiettivo di migliorare la normativa sulla sicurezza delle navi passeggeri di cui alla direttiva 2009/45/CE, fornendo un quadro giuridico chiaro, semplice e aggiornato, che sia più facile da attuare, monitorare e far rispettare;

avviso favorevole in ordine al rispetto del principio di proporzionalità, poiché la proposta non va oltre quanto necessario per il raggiungimento del predetto obiettivo. Anche i poteri di adottare atti delegati, conferiti alla Commissione europea per tenere conto dell'evoluzione della normativa a livello internazionale e migliorarne le prescrizioni tecniche alla luce dell'esperienza acquisita, non richiedono l'adozione di decisioni su elementi essenziali della direttiva;

esprime inoltre avviso favorevole per i profili di merito, che rilevano nell'ambito del dialogo politico con le istituzioni dell'Unione, con le seguenti osservazioni:

– appaiono ampiamente condivisibili le finalità della proposta di direttiva che, attraverso l'armonizzazione, la semplificazione e l'aggiorna-

mento della legislazione europea vigente, contribuisce ad elevare la sicurezza per le navi da passeggeri;

– è comunque opportuno prevedere che gli Stati membri possano mantenere i più rigorosi sistemi e dispositivi di prevenzione degli incidenti eventualmente stabiliti dalle normative nazionali;

– il nuovo articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 2009/45/CE, come modificato dalla proposta di direttiva in esame, prevede che le navi costruite in materiale equivalente (ossia in alluminio) prima dell'entrata in vigore della nuova direttiva si adeguino ai suoi requisiti entro 5 anni dal termine indicato dalla Commissione europea. Tale applicazione della norma con effetto retroattivo suscita alcune perplessità, posto che le navi attualmente certificate secondo la normativa nazionale (e quindi comunque dotate di idonei livelli di sicurezza) potrebbero essere costrette a sostenere oneri anche ingenti per adeguarsi ai nuovi requisiti. Si valuti dunque l'opportunità di non estendere la nuova disciplina alle unità esistenti o, in subordine, di prevedere un periodo più ampio per l'adeguamento.

Il presente atto è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 370 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ

L'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica, esaminato, ai sensi dell'articolo 144, l'atto comunitario n. COM (2016) 370 definitivo, sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità e che abroga la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza da porti degli Stati membri,

premessi che con la comunicazione COM (2015) 508, la Commissione europea ha riferito sugli esiti della procedura di controllo sull'adeguatezza della legislazione sulla disciplina concernente la sicurezza delle navi da passeggeri nell'Unione europea, effettuata nell'ambito del programma REFIT e dell'agenda «Legiferare meglio»;

rilevato che il quadro normativo vigente dell'UE in materia di sicurezza delle navi da passeggeri comprende varie direttive, emanate a partire dal 1998, le quali, tuttavia, secondo il suddetto controllo sull'adeguatezza della legislazione, non appaiono sempre coerenti tra loro, avendo ciascuna di esse una portata diversa e applicandosi a diversi tipi di navi e di viaggi, e non tenendo conto dello sviluppo tecnologico dell'ultimo decennio, che è stato tale da rendere obsolete e inutilmente gravose alcune delle disposizioni vigenti;

considerato che il controllo sull'adeguatezza ha riguardato la direttiva 2009/45/CE, relativa alle navi da passeggeri costruite in acciaio o materiale equivalente e alle unità veloci, le direttive 2003/25/CE e 1999/35/CE, che prevedono norme specifiche per le navi ro-ro da passeggeri (note come navi ro-pax) e per le unità veloci (HSC), e la direttiva 98/41/CE in materia di registrazione delle persone a bordo;

tenuto conto che le principali proposte di modifica alla direttiva 98/41/CE si propongono di aggiornare, chiarire e semplificare gli attuali requisiti per il conteggio, la registrazione e la comunicazione dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio a bordo delle navi che effettuano viaggi da e verso i porti dell'Unione europea, rafforzando nel contempo il livello di sicurezza e sfruttando le potenzialità della digitalizzazione per quanto riguarda la registrazione, la trasmissione, la disponibilità e la protezione

dei dati, anche al fine di superare le duplicazioni di comunicazione dei dati attualmente imposte agli operatori. In particolare, tra le principali novità introdotte dalla proposta sono da ricordare:

- l'aggiornamento della direttiva 98/41/CE, soprattutto per quanto riguarda le definizioni e il campo di applicazione, anche per allinearla alle modifiche introdotte nelle direttive 2009/45/CE e 1999/35/CE rispettivamente dalle proposte di direttiva COM (2016) 369 e COM (2016) 371;

- la sostituzione dell'attuale obbligo di conservare i dati sul numero di persone a bordo presso la società di navigazione, con quello di comunicazione alle autorità mediante la registrazione nell'interfaccia unica nazionale (*Port Management Information System* – PMIS) o la trasmissione mediante il sistema di identificazione automatica (*transponder*);

- gli adeguamenti necessari per tenere conto della soppressione dell'obbligo di conservazione dei dati e dell'introduzione della nuova modalità di trasmissione elettronica;

- l'eliminazione dell'obsoleta esenzione dall'obbligo di registrazione e conservazione dei dati che era previsto per i servizi regolari che attraversano lo Stretto di Messina e la possibilità, per gli Stati membri, di esentare dagli obblighi di raccolta e trasmissione alle autorità competenti dei dati sui passeggeri le navi che navigano esclusivamente in acque riparate, in cui sia assicurata la vicinanza di strutture di ricerca e salvataggio;

considerate le indicazioni contenute nella relazione del Governo, predisposta ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012;

tenuto conto degli elementi informativi forniti dal Comando generale delle Capitanerie di porto – Guardia costiera e dalle associazioni rappresentative degli armatori;

considerate altresì le osservazioni formulate dalla Commissione 14ª;

rilevato che la base giuridica della proposta in esame appare correttamente individuata nell'articolo 100, paragrafo 2, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per stabilire le opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea;

esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea «Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità»:

avviso favorevole in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà, in quanto l'intervento al livello dell'Unione europea integra sia il requisito della necessità sia quello del valore aggiunto rispetto all'azione dei singoli Stati. Infatti, questi ultimi non possono realizzare da soli l'obiettivo di migliorare le procedure di raccolta e comunicazione alle autorità dei dati sui passeggeri di cui alla direttiva 98/41/CE, in modo da garantire una mag-

giore completezza e tempestività e quindi un livello di sicurezza più uniforme all'interno dell'Unione;

avviso favorevole in ordine al rispetto del principio di proporzionalità, poiché la proposta non va oltre quanto necessario per il raggiungimento del predetto obiettivo. Riguardo al potere di adottare atti delegati, conferito alla Commissione europea con il nuovo articolo 12, introdotto dal punto 10) della proposta di direttiva, si segnala tuttavia la necessità di mantenere – opportunamente riformulato – il primo comma dell'attuale articolo 12 della direttiva 98/41/CE, ove si specifica che la direttiva può essere modificata con atto delegato della Commissione europea solo al fine di tenere conto degli sviluppi a livello internazionale e che tali modifiche possono riguardare solo «elementi non essenziali» della stessa direttiva. Peraltro, il mantenimento del predetto primo comma si porrebbe in linea con il considerando n. 14 della proposta di direttiva, nonché con l'analoga norma prevista dalla citata proposta di direttiva COM (2016) 369;

esprime inoltre avviso favorevole per i profili di merito, che rilevano nell'ambito del dialogo politico con le istituzioni dell'Unione, con le seguenti osservazioni:

- appaiono ampiamente condivisibili le finalità della proposta di direttiva che, attraverso l'armonizzazione, la semplificazione e l'aggiornamento della legislazione europea vigente, contribuisce ad elevare la sicurezza per le navi da passeggeri;

- è comunque opportuno precisare che le informazioni relative alle persone a bordo delle navi passeggeri siano utilizzate anche per adottare misure di prevenzione degli atti di sabotaggio e di pirateria;

- l'obbligo di approvazione dei sistemi di registrazione dei passeggeri da parte degli Stati membri, imposto dall'attuale articolo 10 della direttiva 98/41/CE, ha comportato un considerevole carico di lavoro per l'Amministrazione nazionale. Data la riformulazione del predetto articolo 10 contenuta nella proposta di direttiva, è quindi opportuno assicurare che le obbligazioni in materia di registrazione dei passeggeri imposte alle società di navigazione non si concentrino più tanto sul mezzo (ossia sul mantenimento di specifici sistemi di registrazione), quanto sul risultato, ossia sull'esattezza e tempestività della raccolta dati nei sistemi elettronici esistenti;

- con riferimento alle modifiche apportate dalla proposta di direttiva in esame, al fine di semplificare al massimo le procedure e gli oneri a carico delle società di navigazione, appare opportuno coordinare in maniera più precisa gli adempimenti disposti dalla direttiva 98/41/CE e dalla direttiva 2010/65/CE, in particolare per quanto riguarda la gestione delle liste passeggeri previste da ciascuna direttiva che, avendo attualmente finalità e caratteristiche diverse, potrebbero con l'occasione essere unificate e sostituite dalle nuove modalità di comunicazione elettronica.

Il presente atto è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 370 defi-
nitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 140)**

L'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica, esaminato, ai sensi dell'articolo 144, l'atto comunitario n. COM (2016) 370 definitivo, sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità e che abroga la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza da porti degli Stati membri,

premessi che con la comunicazione COM (2015) 508, la Commissione europea ha riferito sugli esiti della procedura di controllo sull'adeguatezza della legislazione sulla disciplina concernente la sicurezza delle navi da passeggeri nell'Unione europea, effettuata nell'ambito del programma REFIT e dell'agenda «Legiferare meglio»;

rilevato che il quadro normativo vigente dell'UE in materia di sicurezza delle navi da passeggeri comprende varie direttive, emanate a partire dal 1998, le quali, tuttavia, secondo il suddetto controllo sull'adeguatezza della legislazione, non appaiono sempre coerenti tra loro, avendo ciascuna di esse una portata diversa e applicandosi a diversi tipi di navi e di viaggi, e non tenendo conto dello sviluppo tecnologico dell'ultimo decennio, che è stato tale da rendere obsolete e inutilmente gravose alcune delle disposizioni vigenti;

considerato che il controllo sull'adeguatezza ha riguardato la direttiva 2009/45/CE, relativa alle navi da passeggeri costruite in acciaio o materiale equivalente e alle unità veloci, le direttive 2003/25/CE e 1999/35/CE, che prevedono norme specifiche per le navi ro-ro da passeggeri (note come navi ro-pax) e per le unità veloci (HSC), e la direttiva 98/41/CE in materia di registrazione delle persone a bordo;

tenuto conto che le principali proposte di modifica alla direttiva 98/41/CE si propongono di aggiornare, chiarire e semplificare gli attuali requisiti per il conteggio, la registrazione e la comunicazione dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio a bordo delle navi che effettuano viaggi da e verso i porti dell'Unione europea, rafforzando nel contempo il livello di sicurezza e sfruttando le potenzialità della digitalizzazione per quanto riguarda la registrazione, la trasmissione, la disponibilità e la protezione

dei dati, anche al fine di superare le duplicazioni di comunicazione dei dati attualmente imposte agli operatori. In particolare, tra le principali novità introdotte dalla proposta sono da ricordare:

– l'aggiornamento della direttiva 98/41/CE, soprattutto per quanto riguarda le definizioni e il campo di applicazione, anche per allinearla alle modifiche introdotte nelle direttive 2009/45/CE e 1999/35/CE rispettivamente dalle proposte di direttiva COM (2016) 369 e COM (2016) 371;

– la sostituzione dell'attuale obbligo di conservare i dati sul numero di persone a bordo presso la società di navigazione, con quello di comunicazione alle autorità mediante la registrazione nell'interfaccia unica nazionale (*Port Management Information System* – PMIS) o la trasmissione mediante il sistema di identificazione automatica (*transponder*);

– gli adeguamenti necessari per tenere conto della soppressione dell'obbligo di conservazione dei dati e dell'introduzione della nuova modalità di trasmissione elettronica;

– l'eliminazione dell'obsoleta esenzione dall'obbligo di registrazione e conservazione dei dati che era previsto per i servizi regolari che attraversano lo Stretto di Messina e la possibilità, per gli Stati membri, di esentare dagli obblighi di raccolta e trasmissione alle autorità competenti dei dati sui passeggeri le navi che navigano esclusivamente in acque riparate, in cui sia assicurata la vicinanza di strutture di ricerca e salvataggio;

considerate le indicazioni contenute nella relazione del Governo, predisposta ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012;

tenuto conto degli elementi informativi forniti dal Comando generale delle Capitanerie di porto – Guardia costiera e dalle associazioni rappresentative degli armatori;

considerate altresì le osservazioni formulate dalla Commissione 14ª;

rilevato che la base giuridica della proposta in esame appare correttamente individuata nell'articolo 100, paragrafo 2, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per stabilire le opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea;

esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea «Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità»:

avviso favorevole in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà, in quanto l'intervento al livello dell'Unione europea integra sia il requisito della necessità sia quello del valore aggiunto rispetto all'azione dei singoli Stati. Infatti, questi ultimi non possono realizzare da soli l'obiettivo di migliorare le procedure di raccolta e comunicazione alle autorità dei dati sui passeggeri di cui alla direttiva 98/41/CE, in modo da garantire una mag-

giore completezza e tempestività e quindi un livello di sicurezza più uniforme all'interno dell'Unione;

avviso favorevole in ordine al rispetto del principio di proporzionalità, poiché la proposta non va oltre quanto necessario per il raggiungimento del predetto obiettivo. Riguardo al potere di adottare atti delegati, conferito alla Commissione europea con il nuovo articolo 12, introdotto dal punto 10) della proposta di direttiva, si segnala tuttavia la necessità di mantenere – opportunamente riformulato – il primo comma dell'attuale articolo 12 della direttiva 98/41/CE, ove si specifica che la direttiva può essere modificata con atto delegato della Commissione europea solo al fine di tenere conto degli sviluppi a livello internazionale e che tali modifiche possono riguardare solo «elementi non essenziali» della stessa direttiva. Peraltro, il mantenimento del predetto primo comma si porrebbe in linea con il considerando n. 14 della proposta di direttiva, nonché con l'analoga norma prevista dalla citata proposta di direttiva COM (2016) 369;

esprime inoltre avviso favorevole per i profili di merito, che rilevano nell'ambito del dialogo politico con le istituzioni dell'Unione, con le seguenti osservazioni:

– appaiono ampiamente condivisibili le finalità della proposta di direttiva che, attraverso l'armonizzazione, la semplificazione e l'aggiornamento della legislazione europea vigente, contribuisce ad elevare la sicurezza per le navi da passeggeri;

– è comunque opportuno precisare che le informazioni relative alle persone a bordo delle navi passeggeri siano utilizzate anche per adottare misure di prevenzione degli atti di sabotaggio e di pirateria;

– l'obbligo di approvazione dei sistemi di registrazione dei passeggeri da parte degli Stati membri, imposto dall'attuale articolo 10 della direttiva 98/41/CE, ha comportato un considerevole carico di lavoro per l'Amministrazione nazionale. Data la riformulazione del predetto articolo 10 contenuta nella proposta di direttiva, è quindi opportuno assicurare che le obbligazioni in materia di registrazione dei passeggeri imposte alle società di navigazione si concentrino tanto sul mezzo (ossia sul mantenimento di specifici sistemi di registrazione), quanto sul risultato, ossia sull'esattezza e tempestività della raccolta dati nei sistemi elettronici esistenti;

– con riferimento alle modifiche apportate dalla proposta di direttiva in esame, al fine di semplificare al massimo le procedure e gli oneri a carico delle società di navigazione, appare opportuno coordinare in maniera più precisa gli adempimenti disposti dalla direttiva 98/41/CE e dalla direttiva 2010/65/CE, in particolare per quanto riguarda la gestione delle liste passeggeri previste da ciascuna direttiva che, avendo attualmente finalità e caratteristiche diverse, potrebbero con l'occasione essere unificate e sostituite dalle nuove modalità di comunicazione elettronica.

Il presente atto è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 371 defi-
nitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 141)**

L'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato della Repubblica, esaminato, ai sensi dell'articolo 144, l'atto comunitario n. COM (2016) 371 definitivo, sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti ro-ro e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al controllo da parte dello Stato di approdo e abroga la direttiva 1999/35/CE,

premesso che con la comunicazione COM (2015) 508, la Commissione europea ha riferito sugli esiti della procedura di controllo sull'adeguatezza della legislazione sulla disciplina concernente la sicurezza delle navi da passeggeri nell'Unione europea, effettuata nell'ambito del programma REFIT e dell'agenda «Legiferare meglio»;

rilevato che il quadro normativo vigente dell'UE in materia di sicurezza delle navi da passeggeri comprende varie direttive, emanate a partire dal 1998, le quali, tuttavia, secondo il suddetto controllo sull'adeguatezza della legislazione, non appaiono sempre coerenti tra loro, avendo ciascuna di esse una portata diversa e applicandosi a diversi tipi di navi e di viaggi, e non tenendo conto dello sviluppo tecnologico dell'ultimo decennio, che è stato tale da rendere obsolete e inutilmente gravose alcune delle disposizioni vigenti;

considerato che il controllo sull'adeguatezza ha riguardato la direttiva 2009/45/CE, relativa alle navi da passeggeri costruite in acciaio o materiale equivalente e alle unità veloci, le direttive 2003/25/CE e 1999/35/CE, che prevedono norme specifiche per le navi ro-ro da passeggeri (note come navi ro-pax) e per le unità veloci (HSC), e la direttiva 98/41/CE in materia di registrazione delle persone a bordo;

ricordato che la direttiva 1999/35/CE prevede ispezioni sulla sicurezza dei traghetti ro-ro passeggeri e delle unità veloci da passeggeri (UVP), rispetto ai rischi specifici legati alla presenza di ponti per veicoli non compartimentati che determinano vulnerabilità sul piano della sicurezza antincendio, della stabilità, dello spostamento del carico e della tenuta stagna;

rilevato, tuttavia, che le ispezioni ai sensi della direttiva 1999/35/CE, hanno di fatto determinato una parziale sovrapposizione con le ispe-

zioni da parte dello Stato di approdo, previste dalla direttiva 2009/16/CE, e con le ispezioni annuali dello Stato di bandiera, previste dalla direttiva 2009/21/CE (per i viaggi internazionali) e dalla direttiva 2009/45/CE (per i viaggi nazionali), e che pertanto la proposta di direttiva in titolo prevede a chiarire i rispettivi campi di applicazione;

considerato, in particolare, che:

– la proposta esclude dal suo campo di applicazione le navi soggette alle ispezioni da parte dello Stato di approdo effettuate conformemente alla direttiva 2009/16/CE, limitando, di conseguenza, il campo di applicazione alle sole unità da passeggeri adibite a servizi di linea tra i porti di uno Stato membro o tra un porto di uno Stato membro e un porto di un Paese terzo (se la nave è di bandiera dello Stato membro);

– la proposta abroga la direttiva 1999/35/CE, incorporando nel nuovo testo le corrispondenti disposizioni, aggiornandole agli sviluppi intervenuti nella pratica e nella legislazione europea e internazionale, tra cui le disposizioni relative ai rapporti di ispezione, ai fermi, ai ricorsi, ai costi, alla banca dati sulle ispezioni e alle sanzioni, che sono allineate alle corrispondenti disposizioni della direttiva 2009/16/CE sul controllo dello stato di approdo;

– la proposta istituisce un sistema di ispezioni precedenti all'avviamento del servizio di linea, basate sulla nave anziché sulla compagnia di navigazione;

– la proposta stabilisce che le ispezioni regolari debbano svolgersi due volte all'anno, ad una certa distanza l'una dall'altra, e che una di esse debba essere un'ispezione in servizio di linea durante una traversata regolare. Essa stabilisce anche che uno Stato membro può, se lo desidera, combinare l'ispezione con la visita a cura dello Stato di bandiera, prevista con cadenza annuale, consentendo di ridurre gli oneri sia per l'amministrazione, sia per l'armatore;

considerate le indicazioni contenute nella relazione del Governo, predisposta ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012;

tenuto conto degli elementi informativi forniti dal Comando generale delle Capitanerie di porto – Guardia costiera e dalle associazioni rappresentative degli armatori;

considerate altresì le osservazioni formulate dalla Commissione 14^a;

rilevato che la base giuridica della proposta in esame appare correttamente individuata nell'articolo 100, paragrafo 2, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per stabilire le opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea;

esprime, ai sensi del Protocollo n. 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea «Sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità»:

avviso favorevole in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà, in quanto l'intervento al livello dell'Unione europea integra sia il requisito della necessità sia quello del valore aggiunto rispetto all'azione dei singoli Stati. Infatti, questi ultimi non possono realizzare singolarmente l'obiettivo di aggiornare le procedure di verifica della sicurezza sui traghetti, di cui alla direttiva 1999/35/CE, e di coordinarle con le ispezioni da parte dello Stato di bandiera e dello Stato di approdo;

avviso favorevole in ordine al rispetto del principio di proporzionalità, poiché la proposta non va oltre quanto necessario per il raggiungimento del predetto obiettivo. Anche i poteri di adottare atti delegati, conferiti alla Commissione europea per tenere conto dell'evoluzione della normativa a livello internazionale e migliorarne le prescrizioni tecniche alla luce dell'esperienza acquisita, non richiedono l'adozione di decisioni su elementi essenziali della direttiva;

esprime inoltre avviso favorevole per i profili di merito, che rilevano nell'ambito del dialogo politico con le istituzioni dell'Unione, rilevando che le finalità della proposta di direttiva appaiono ampiamente condivisibili in quanto, attraverso la semplificazione della legislazione e la razionalizzazione delle fasi operative ad essa collegate, consentono da un lato di migliorare il livello dei controlli ispettivi e dall'altro di snellire notevolmente i tempi commerciali e gli adempimenti per le navi soggette a tali controlli.

Il presente atto è da intendersi anche quale atto di indirizzo al Governo ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 20 luglio 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 280

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,05

AUDIZIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 313 E 926 (DIETA MEDITERRANEA)

Plenaria

196^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2290) Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Donata Lenzi ed altri; Maria Chiara Gadda ed altri; Galati; Colomba

Mongiello ed altri; Causin ed altri; Monica Faenzi ed altri; Sberna ed altri; Mantero ed altri; Marisa Nicchi ed altri

(2320) Laura PUPPATO ed altri. – Disposizioni per favorire la riduzione dello spreco alimentare

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 luglio.

Il presidente FORMIGONI ricorda che gli ordini del giorno sono stati esaminati nella seduta del 13 luglio scorso e che gli emendamenti sono già stati dati per illustrati.

Informa che i senatori Campanella e Stefano hanno ritirato i testi due degli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.7 mantenendo ferma l'originaria formulazione degli stessi (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 28 giugno 2016).

La senatrice DONNO (*M5S*) chiede ragguagli circa l'urgenza di provvedere sui disegni di legge in esame in assenza del parere della Commissione bilancio.

Il presidente FORMIGONI fa presente che i disegni di legge sono già inseriti nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la settimana prossima. La Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere sul disegno di legge e sugli emendamenti, nonostante il decorso del termine prescritto dal Regolamento. Propone di concludere comunque l'esame nella seduta odierna, con il conferimento del mandato alla relatrice, con riserva di presentare in Assemblea gli emendamenti che dovessero rendersi necessari a seguito del parere della suddetta Commissione.

La Commissione conviene.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti.

La relatrice BERTUZZI (*PD*) fa presente che il provvedimento in esame reca misure importanti e fortemente attese dagli operatori sociali, considerando soddisfacente il testo proveniente dalla prima lettura parlamentare. Per tale ragione invita al ritiro di tutte le proposte emendative esprimendo, altrimenti, parere contrario.

Il vice ministro OLIVERO esprime parere conforme a quello della relatrice, preannunciando sin d'ora la disponibilità a valutare eventuali ordini del giorno che dovessero essere presentati per l'esame da parte dell'Assemblea.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) aggiunge la firma e ritira gli emendamenti 1.2, 3.6, 3.10, 3.13, 3.16, 8.5, 8.6, 8.9, 9.5, 9.7, 9.14, 10.2, 11.6, 13.3, 15.2, 15.12, 16.1, 16.5 e 17.0.1.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Presente il numero legale per deliberare, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 1.1, 1.3 e 1.4.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 (sottoscritto anche dal senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*)) e 2.5.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8, 3.9, 3.11, 3.12, 3.14, 3.15, 3.17, 3.18 (sottoscritto anche dal senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*)), 3.23, 3.24, 3.25 e 3.26.

La senatrice MORONESE (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento a sua firma 3.27. Fa presente che il provvedimento è da considerarsi suscettibile di perfezionamenti e, alla luce dei pareri espressi dalla relatrice e dal rappresentante del Governo, preannuncia sin d'ora la presentazione di ulteriori ordini del giorno per l'esame da parte dell'Assemblea.

Posto ai voti, l'emendamento 3.27 è respinto.

Con separata votazione, è altresì respinto l'emendamento 3.28.

Si passa alla votazione dell'unico emendamento riferito all'articolo 4.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) aggiunge la firma all'emendamento 4.1, il quale, posto ai voti, è respinto.

Si passa alla votazione dell'unico emendamento riferito all'articolo 5.

Posto ai voti, l'emendamento 5.1 è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6 nonché aggiuntivi di un ulteriore articolo dopo lo stesso.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.0.1.

Si passa alla votazione dell'unico emendamento riferito all'articolo 7.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 7.1.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 e 8.7.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 9.6, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13 e 9.15.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 10.1, 10.3 e 10.4.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.7, 11.8, 11.9 e 11.10.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 13 nonché aggiuntivi di un ulteriore articolo dopo lo stesso.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 13.1, 13.2 e 13.0.1.

Si passa alla votazione dell'unico emendamento riferito all'articolo 14.

Posto ai voti, l'emendamento 14.1 è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 15.1, 15.3 (cui aggiunge la firma la senatrice DONNO (M5S)) e 15.4 (cui aggiunge la firma la senatrice DONNO (M5S)).

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) aggiunge la firma e sollecita l'approvazione dell'emendamento 15.7.

Il vice ministro OLIVERO ribadisce il proprio parere contrario, motivato non solo dall'esigenza di una rapida approvazione del provvedimento, senza modificazioni, ma anche da rilievi critici sulla formulazione della proposta in esame. Si dichiara comunque disponibile a valutare un atto di indirizzo sulla materia del riutilizzo dei prodotti farmaceutici per l'esame da parte dell'Assemblea.

Posto ai voti, l'emendamento 15.7 è respinto.

Con separate votazioni, sono altresì respinti gli emendamenti 15.8 (cui aggiunge la firma la senatrice DONNO (*M5S*)), 15.9 (cui aggiunge la firma il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*)), 15.10 (cui aggiunge la firma il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*)), 15.11 (cui aggiunge la firma il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*)), 15.13 (cui aggiunge la firma il senatore CANDIANI (*LN-Aut*)) e 15.14 (cui aggiunge la firma il senatore CANDIANI (*LN-Aut*)).

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 16.2, 16.3, 16.4, 16.6 e 16.7.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 17.

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 17.1 e 17.2.

Si passa alla votazione degli emendamenti aggiuntivi di un ulteriore articolo dopo l'articolo 18.

Posto ai voti, viene respinto l'emendamento 18.0.1.

La senatrice MORONESE (*M5S*) ritira l'emendamento 18.0.2.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CANDIANI (*LN-Aut*), posto ai voti è infine respinto l'emendamento 18.0.3.

Il presidente FORMIGONI pone quindi ai voti il mandato alla relatrice Bertuzzi a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 2290, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la proposta di assorbimento del connesso disegno di legge n. 2320, e di autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa che, nel corso dell'audizione odierna di rappresentanti dell'Associazione Italiana dei Gastroenterologi e Endoscopisti Digestivi Ospedalieri (AIGO), sui disegni di legge nn. 313 e 926 (dieta mediterranea), è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA ODIERNA

Il presidente FORMIGONI avverte che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta oggi, alle ore 19, o comunque al termine della seduta dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 281

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 15,40 alle ore 15,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 20 luglio 2016

Plenaria

259^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MUCCHETTI avverte che sono stati presentati subemendamenti all'emendamento 52.0.100 (testo 3), pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) propone di esaminare gli ordini del giorno al disegno di legge in titolo, precedentemente accantonati, in attesa di poter concludere l'esame degli emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il presidente MUCCHETTI avverte che la senatrice Pelino e il senatore Panizza presentano, rispettivamente, gli ordini del giorno G/2085/44/10, che riprende i contenuti dell'emendamento 40.0.9, e G/2085/45/10,

che riprende i contenuti dell'emendamento 42.1000/1, pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2085/1/10. Il sottosegretario GENTILE si esprime in senso contrario sul medesimo emendamento.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sostiene le ragioni dell'ordine del giorno, chiedendone l'accantonamento.

Non essendovi obiezioni, l'ordine del giorno G/2085/1/10 viene accantonato.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) esprime parere contrario sugli ordini del giorno G/2085/2/10 e G/2085/3/10, mentre ritiene che l'ordine del giorno G/2085/4/10 dovrebbe essere ritirato.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in senso contrario sugli ordini del giorno G/2085/2/10 e G/2085/3/10, mentre invita a ritirare l'ordine del giorno G/2085/4/10.

Il senatore PERRONE (*CoR*) insiste per la votazione dell'ordine del giorno G/2085/2/10, che, posto ai voti è respinto.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira gli ordini del giorno G/2085/3/10 e G/2085/4/10.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) propone una riformulazione dell'ordine del giorno G/2085/5/10, volta a inserire l'inciso «valutare l'opportunità di» in merito agli impegni indicati e a espungere l'impegno di cui alla lettera *a*).

Il sottosegretario GENTILE dichiara che, qualora fosse recepita tale riformulazione, l'ordine del giorno G/2085/5/10 sarebbe accolto.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riformula conseguentemente l'ordine del giorno G/2085/5/10 in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta accolto dal Sottosegretario.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2085/6/10 purché venga riformulato l'impegno al Governo introducendo l'espressione «a valutare l'opportunità di assumere iniziative – anche mediante sollecitazione delle Autorità di regolazione – volte a impedire il determinarsi di posizioni monopolistiche», al posto della corrispondente formulazione attuale.

Il sottosegretario GENTILE dichiara che, qualora fosse recepita tale riformulazione, l'ordine del giorno G/2085/6/10 sarebbe accolto.

Aggiungono la propria firma all'ordine del giorno G/2085/6/10 i senatori SCALIA (PD), VALDINOSI (PD) e FISSORE (PD); quest'ultima lo riformula, recependo il suggerimento poc'anzi avanzato, in un testo 2, pubblicato in allegato, che è quindi accolto dal Sottosegretario.

Il relatore TOMASELLI (PD) propone una riformulazione degli ordini del giorno G/2085/7/10 e G/2085/8/10 che preveda, nel primo, l'impegno al Governo «a valutare l'opportunità di adottare iniziative» e, nel secondo: «a valutare l'opportunità di farsi promotore», sulla quale il suo parere sarebbe favorevole.

Il sottosegretario GENTILE si esprime in senso favorevole sugli ordini del giorno G/2085/7/10 e G/2085/8/10, ove fossero così riformulati.

Il senatore CONSIGLIO (LN-Aut) recepisce le richieste ora illustrate e riformula gli ordini del giorno G/2085/7/10 e G/2085/8/10 in testi 2, pubblicati in allegato, che risultano accolti dal Governo.

Con il parere favorevole del relatore TOMASELLI (PD), il sottosegretario GENTILE dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/2085/9/10, purché sia riformulato l'impegno del Governo inserendo l'inciso «a valutare l'opportunità di».

Il senatore PERRONE (CoR) recepisce la richiesta del Sottosegretario e riformula l'ordine del giorno G/2085/9/10 in un testo 2, pubblicato in allegato, che è quindi accolto dal Governo.

Con il parere conforme del relatore TOMASELLI (PD), il sottosegretario GENTILE invita a ritirare l'ordine del giorno G/2085/10/10 mentre si esprime in senso contrario sugli ordini del giorno G/2085/11/10, G/2085/12/10 e G/2085/13/10.

In assenza dei proponenti, gli ordini del giorno G/2085/10/10 e G/2085/11/10 decadono.

La senatrice GAMBARO (AL-A) insiste sulla votazione degli ordini del giorno G/2085/12/10 e G/2085/13/10, che, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Il relatore TOMASELLI (PD) esprime un parere favorevole sull'ordine del giorno G/2085/14/10 purché l'impegno al Governo venga riformulato sostituendo la formulazione attuale con la seguente: «a valutare l'opportunità di adottare iniziative».

Il sottosegretario GENTILE si esprime in senso favorevole sull'ordine del giorno G/2085/14/10, ove fosse così riformulato.

Il senatore PERRONE (*CoR*) riformula l'ordine del giorno G/2085/14/10 come richiesto in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta accolto dal Governo.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) e il sottosegretario GENTILE si esprimono in senso contrario sull'ordine del giorno G/2085/15/10 e invitano a ritirare l'ordine del giorno G/2085/16/10.

Dopo che il senatore CONSIGLIO (*LN-Aut*) ha aggiunto la propria firma all'ordine del giorno G/2085/15/10, insistendo per la sua votazione, l'ordine del giorno è posto ai voti e viene respinto.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'ordine del giorno G/2085/16/10.

In merito all'ordine del giorno G/2085/17/10, il relatore TOMASELLI (*PD*) esprime parere favorevole, purché sia riformulato l'impegno del Governo inserendo l'inciso « a valutare l'opportunità di ».

Il sottosegretario GENTILE dichiara di accogliere tale ordine del giorno, ove così riformulato.

Il senatore CONSIGLIO (*LN-Aut*) recepisce il suggerimento poc'anzi illustrato e riformula l'ordine del giorno G/2085/17/10 in un testo 2, pubblicato in allegato, che risulta accolto dal Sottosegretario.

In merito all'ordine del giorno G/2085/18/10, il relatore TOMASELLI (*PD*) esprime parere favorevole, purché l'impegno del Governo sia riformulato come segue: «a valutare l'opportunità di attivarsi per analizzare la situazione economica delle famiglie italiane determinando criteri e linee guida per stabilire il livello di povertà energetica.».

Il sottosegretario GENTILE dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/2085/18/10, ove così riformulato.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) recepisce tale richiesta e riformula l'ordine del giorno G/2085/18/10 in un testo 2, pubblicato in allegato, che è accolto dal Sottosegretario.

Con il parere conforme del relatore TOMASELLI (*PD*), il sottosegretario GENTILE invita a ritirare l'ordine del giorno G/2085/19/10.

Avendo il senatore PERRONE (*CoR*) insistito per la votazione, l'ordine del giorno G/2085/19/10 è posto ai voti e respinto.

Con il parere conforme del relatore TOMASELLI (*PD*), il sottosegretario GENTILE dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/2085/20/10, purché sia riformulato l'impegno del Governo inserendo l'inciso « a valutare l'opportunità di».

La senatrice VALDINOSI (*PD*) recepisce il suggerimento del Sottosegretario e riformula l'ordine del giorno G/2085/20/10 in un testo 2, pubblicato in allegato, che è quindi accolto dal Sottosegretario stesso.

Il sottosegretario GENTILE accoglie l'ordine del giorno G/2085/21/10, cui aggiunge la propria firma la senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*), mentre con riferimento all'ordine del giorno G/2085/22/10 propone, con il parere conforme del relatore TOMASELLI (*PD*), di riformularlo prevedendo l'impegno del Governo «a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte al superamento dei limiti connessi al conferimento di diritti esclusivi».

Il senatore PERRONE (*CoR*) riformula conseguentemente l'ordine del giorno G/2085/22/10 in un testo 2, pubblicato in allegato, che è accolto dal Sottosegretario.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2085/23/10 e G/2085/25/10, purché in entrambi sia riformulato l'impegno del Governo inserendo l'inciso: «a valutare l'opportunità di», e sull'ordine del giorno G/2085/24/10 purché siano soppresse le parole «, nell'arco temporale della legislatura corrente».

Il sottosegretario GENTILE dichiara di accogliere gli ordini del giorno G/2085/23/10, G/2085/24/10 e G/2085/25/10, ove riformulati nel senso ora indicato dal relatore.

I senatori VALDINOSI (*PD*) e GIROTTO (*M5S*) aggiungono la propria firma, rispettivamente, agli ordini del giorno G/2085/24/10 e G/2085/25/10 e li riformulano in testi 2, pubblicati in allegato, secondo quanto richiesto, che sono quindi accolti dal Sottosegretario.

Anche il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riformula l'ordine del giorno G/2085/23/10 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso prima precisato, che è quindi accolto dal Sottosegretario.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) e il sottosegretario GENTILE si esprimono in senso contrario sull'ordine del giorno G/2085/26/10 e invitano a ritirare l'ordine del giorno G/2085/27/10.

Avendo il senatore PERRONE (*CoR*) insistito per la votazione, l'ordine del giorno G/2085/26/10 è posto ai voti e respinto.

L'ordine del giorno G/2085/27/10 è dichiarato decaduto.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2085/28/10, per il quale suggerisce tuttavia di riformulare l'impegno del Governo inserendo l'inciso «a valutare l'opportunità di» ed eliminando l'inciso: «entro il 30 aprile 2016», mentre invita a ritirare l'ordine del giorno G/2085/29/10.

Il sottosegretario GENTILE dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/2085/28/10, se riformulato nel senso ora suggerito e si unisce all'invito del relatore a ritirare l'ordine del giorno G/2085/29/10.

La senatrice FISSORE (*PD*) sottoscrive e riformula, nel senso indicato, l'ordine del giorno G/2085/28/10 in un testo 2, pubblicato in allegato, che il sottosegretario accoglie.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'ordine del giorno G/2085/29/10.

Il sottosegretario GENTILE dichiara di accogliere gli ordini del giorno G/2085/30/10, che viene sottoscritto anche dalla senatrice VALDINOSI (*PD*), e G/2085/32/10, mentre, con il parere conforme del relatore TOMASELLI (*PD*), dichiara di accogliere gli ordini del giorno G/2085/31/10, G/2085/33/10, G/2085/34/10, G/2085/35/10 e G/2085/36/10 purché in ognuno di questi siano riformulati gli impegni del Governo inserendo l'inciso «a valutare l'opportunità di».

Conseguentemente i senatori FUCSIA (*Misto*), che aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/2085/31/10, PELINO (*FI-PdL XVII*), FISSORE (*PD*), la quale aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/2085/34/10, BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e MUCCHETTI (*PD*) riformulano rispettivamente gli ordini del giorno G/2085/31/10, G/2085/33/10, G/2085/34/10, G/2085/35/10 e G/2085/36/10 in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato, che sono quindi accolti dal rappresentante del Governo.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2085/37/10, a condizione che sia riformulato l'impegno del Governo inserendo l'inciso «a valutare l'opportunità di», la parola «garantisca» sia sostituita con la seguente: «promuova» e, nel primo capoverso, la parola «uniforme» sia sostituita con la seguente: «omogeneo».

Il sottosegretario GENTILE dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/2085/37/10, ove così riformulato.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) riformula secondo quanto richiesto l'ordine del giorno G/2085/37/10, in un testo 2, pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2085/38/10, se riformulato eliminando il primo impegno ivi indicato ed eliminando, nel secondo, l'inciso: «, per il tramite del GSE,».

Il sottosegretario GENTILE dichiara di accogliere l'ordine del giorno 38 purché così riformulato.

Il senatore SCALIA (*PD*) riformula secondo quanto richiesto l'ordine del giorno G/2085/38/10 in un testo 2, pubblicato in allegato, che viene quindi accolto dal Governo.

Il relatore TOMASELLI (*PD*) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2085/39/10 purché l'impegno del Governo sia così riformulato: «a valutare l'opportunità di» assumere iniziative volte a prevedere il versamento all'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Farmacisti (ENPAF) di un contributo da parte delle società di capitali e delle società cooperative a responsabilità limitata titolari di farmacia con capitale maggioritario di soci non farmacisti.«; chiede inoltre ai proponenti di ritirare l'ordine del giorno G/2085/40/10, sottoscrivendo semmai il G/2085/39/10, ove riformulato come poc'anzi richiesto.

Il sottosegretario GENTILE dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/2085/39/10, se riformulato nel senso ora indicato dal relatore; si unisce all'invito a ritirare l'ordine del giorno G/2085/40/10.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) riformula conseguentemente l'ordine del giorno G/2085/39/10, in un testo 2, pubblicato in allegato, al quale aggiungono la firma – previo ritiro dell'ordine del giorno G/2085/40/10 – i senatori DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) e SCALIA (*PD*) e che è quindi accolto dal Governo.

Con il parere conforme del relatore TOMASELLI (*PD*), il sottosegretario GENTILE dichiara di accogliere gli ordini del giorno G/2085/41/10 e G/2085/42/10 purché in ognuno di questi siano riformulati gli impegni del Governo inserendo l'inciso «a valutare l'opportunità di».

Gli ordini del giorno G/2085/41/10 e G/2085/42/10 – cui aggiunge la propria firma il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) – sono conseguentemente riformulati, rispettivamente, dalla senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) e dal senatore BERGER (*Aut (SVP, UV,*

PATT, UPT)-PSI-MAIE), in testi 2, pubblicati in allegato, che sono quindi accolti dal rappresentante del Governo.

Il PRESIDENTE avverte che restano accantonati gli ordini del giorno G/2085/1/10, G/2085/43/10, G/2085/44/10 e G/2085/45/10.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2085

G/2085/5/10 (testo 2)

ORELLANA, BATTISTA, LANIECE, PANIZZA, DE PIETRO

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premessò che:

l'Agenda Digitale Europea ha definito gli obiettivi per sviluppare l'economia e la cultura digitale in Europa nell'ambito della strategia Europa 2020, che fissa gli obiettivi per la crescita nell'Unione europea da raggiungere entro il 2020;

in tale contesto l'Italia ha elaborato una propria strategia nazionale, individuando priorità e modalità di intervento, nonché le azioni da compiere in linea con gli *scoreboard* dell'Agenda Digitale Europea;

l'Agenda Digitale Italiana costituisce l'insieme di azioni e norme per lo sviluppo delle tecnologie, dell'innovazione e dell'economia digitale e rappresenta una delle sette iniziative faro della strategia Europa 2020;

nel nostro ordinamento l'attuazione dell'Agenda digitale è stata avviata dall'articolo 47, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5 e dal decreto-legge n. 83 del 2012, che istituisce l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID);

l'AgID ha il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana in coerenza con l'Agenda digitale europea;

nell'ambito dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 la Presidenza del Consiglio insieme al Ministero dello Sviluppo Economico, all'Agenzia per l'Italia Digitale e all'Agenzia per la Coesione ha predisposto i piani nazionali «Piano nazionale Banda *Ultra Larga*» e «Crescita Digitale» per il perseguimento degli obiettivi dell'Agenda Digitale;

premessò altresì che:

l'Italia presenta una situazione di grave ritardo nella banda *ultra larga* e il divario rispetto agli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea è tuttora rilevante. Gli utenti regolari di *Internet* sono solamente il 56 per cento della popolazione di età compresa tra 16 e 74 anni, contro una media europea pari al 72 per cento; per converso sono il 34 per cento gli italiani che non hanno mai utilizzato *Internet*, contro il 21 per cento medio europeo;

il livello di utilizzo dei diversi servizi in rete è di norma inferiore alla metà del valore medio riscontrabile all'interno dell'Unione Europea e, di conseguenza, molto distante dagli obiettivi europei fissati per il 2015;

il problema italiano, però, non è limitato soltanto alla dotazione infrastrutturale e alle sue prestazioni, ma anche alla situazione dell'offerta che è tale da fame la nazione con la più estesa diffusione di aree a fallimento di mercato;

la domanda di servizi di connettività di rete fissa, tanto residenziale quanto imprenditoriale, presenta livelli di penetrazione e di sofisticazione sensibilmente inferiori rispetto a quanto riscontrabile nei principali paesi europei, e non è migliore la situazione nell'utilizzo dell'ICT da parte della Pubblica Amministrazione;

considerato che:

l'esistenza di diffuse significative esternalità positive legate allo sviluppo delle infrastrutture digitali e l'importanza che lo sviluppo delle infrastrutture di comunicazione hanno sulla competitività e la crescita economica è ampiamente riconosciuto e trova declinazione concreta ed ineludibile negli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea;

ad oggi in Italia, la *governance* istituzionale dell'agenda digitale ha riguardato principalmente l'importante progetto di digitalizzazione della pubblica amministrazione e dei rapporti di quest'ultima con cittadini ed imprese, piuttosto che gli investimenti nelle reti in fibra. È sulla *governance* degli investimenti – che coinvolge una pluralità di Ministeri, l'attività di *Infratel*, il coordinamento delle risorse economiche comunitarie da parte del Dipartimento delle Politiche di Coesione del Ministero dello sviluppo economico nonché gli Enti locali – che emerge con forza la necessità di un intervento pubblico compatibile con i principi della concorrenza;

appare utile, a tal fine, proseguire in maniera celere con la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e dei rapporti di quest'ultima con i cittadini e le imprese. Al contempo, sarebbe opportuno considerare interventi pubblici, volti a promuovere una maggiore trasparenza della qualità delle connessioni *online* al fine di rendere gli utenti più consapevoli delle diverse caratteristiche che i servizi di connettività ad *Internet* possono avere, quali politiche di sostegno della domanda, sotto forma di sovvenzioni, benefici fiscali per le famiglie e imprese che vogliano dotarsi di una connettività a banda *ultra-larga*. Si tratta di misure, neutrali sotto il profilo concorrenziale, volte a stimolare direttamente l'adozione di tali servizi;

per quanto riguarda la tipologia di servizi fruiti su Internet, la ricerca di informazioni su aziende, prodotti, servizi (43,2 per cento), nonché di strade e località (42,7 per cento), costituiscono l'utilizzo più comune tra gli italiani, seguite da consumi di contenuti audiovisivi: l'ascolto della musica *online* (34,5 per cento) e la visione di film (20,2 per cento). Anche lo svolgimento di operazioni bancarie tramite il *web* è tra le attività svolte più frequentemente (30,8 per cento), così come gli acquisti *online* (24,4 per cento), la prenotazione di viaggi (15,1 per cento), le telefonate *Voip*

(20,6 per cento). Risulta ancora relativamente ridotto, invece, l'utilizzo di Internet per interfacciarsi con la Pubblica Amministrazione (14,4 per cento) o per prenotare una visita medica (9,7 per cento);

nel mondo *business* vengono evidenziate le potenzialità dell'implementazione massiva di applicazioni quali il *cloud computing*, l'evoluzione dei servizi *machine-to-machine* e di tutte le applicazioni riconducibili all'*Internet of things*, l'utilizzo delle *smart grid*, il sempre maggiore utilizzo delle *conference calling* alta definizione, il telelavoro, la formazione a distanza e, con riferimento alla Pubblica Amministrazione, la diffusione dell'*e-government*;

strettamente connesso alla digitalizzazione del paese è il settore delle applicazioni informatiche (*apps*) il quale, ormai non più confinato al mero scambio di dati *online*, ha radicalmente trasformato alcune attività (tradizionalmente non legate all'accesso a *internet*), quali i trasporti e l'assistenza sanitaria;

l'utilizzo sempre più diffuso delle *apps*, soprattutto in relazione ad altri dispositivi elettronici ed elettrodomestici, ha inoltre contribuito ad incrementare il risparmio energetico e, conseguentemente, una maggiore tutela dell'ambiente;

particolarmente significative sono altresì le ricadute positive, generate dallo sviluppo e dal diffuso utilizzo delle *apps*, in termini di mercato del lavoro e nuove opportunità imprenditoriali;

il provvedimento in esame, in particolare all'articolo 22 e 45, introduce numerose misure atte a favorire il processo di digitalizzazione del Paese;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

a) implementare rapidamente progetti di digitalizzazione già intrapresi a livello nazionale, quali in particolare: il Sistema pubblico di connettività (SPC), il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), il Fascicolo sanitario elettronico (FSE), le ricette digitali e la dematerializzazione dei referti medici e delle cartelle cliniche;

b) promuovere la progressiva digitalizzazione del mondo della formazione e dell'educazione;

c) provvedere a istruire alla digitalizzazione anche quelle fasce di età non più ricomprese nei circuiti della formazione e dell'educazione;

d) elaborare, a livello normativo nazionale, una definizione puntuale di piattaforme *online*, di applicazione digitale e di tutti gli strumenti ad esse collegati;

e) regolamentare e incentivare l'accesso agli *open data* da parte delle piattaforme digitali, garantendo, al contempo, ai principali attori istituzionali l'accesso e l'utilizzo ai dati vivi legati all'utilizzo e alla diffusione dei suddetti strumenti;

f) avviare sistemico processo di definizione del mercato delle applicazioni digitali e delle piattaforme *online*, che miri principalmente a garantire equità nelle possibilità di accesso, simmetria delle condizioni di

permanenza nel mercato e pluralità degli attori coinvolti, conseguendo, pertanto, maggiore concorrenza;

g) intraprendere interventi pubblici volti a promuovere misure, neutrali sotto il profilo concorrenziale, miranti a stimolare direttamente l'adozione di servizi di connettività ad *Internet*.

G/2085/6/10 (testo 2)

LANZILLOTTA, FISSORE, VALDINOSI, SCALIA

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premessi che:

in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, il Governo ha elaborato un Piano strategico nazionale che definisce i principi base che dovranno guidare le iniziative pubbliche a sostegno dello sviluppo della banda ultralarga dal 2014 al 2020;

le reti di nuova generazione avranno un ruolo fondamentale anche nell'attuazione del *Digital Single Market* e costituiranno sempre più l'infrastruttura per la trasformazione digitale dell'intera economia italiana e quindi, in futuro, la condizione per la sua crescita;

considerato che:

le società di gestione delle reti di comunicazione stanno progressivamente riducendo i loro margini di profitto e che tale tendenza sta determinando anche in Europa la progressiva integrazione tra gestori di reti e produttori di contenuti digitali;

di conseguenza, il controllo di tali reti di comunicazione rischia di produrre situazioni di monopolio e di oligopolio e di determinare la costruzione di barriere all'accesso per l'informazione, la formazione, la cultura e le attività economiche;

tali tendenze iniziano ad emergere anche in Italia avendo come protagonisti anche produttori di contenuti non italiani che, di conseguenza, tenderanno a privilegiare la distribuzione di contenuti non italiani;

impegna il governo a valutare l'opportunità di:

assumere iniziative – anche mediante sollecitazione delle Autorità di regolazione – volte ad impedire il determinarsi di posizioni monopolistiche per la distribuzione di contenuti digitali, stabilendo a tal fine il divieto di detenere partecipazioni rilevanti in società proprietarie e/o gestrici di reti di telecomunicazione per le persone fisiche e giuridiche che detengano, direttamente o indirettamente, partecipazioni rilevanti in società produttrici di contenuti digitali o piattaforme di distribuzione.

G/2085/7/10 (testo 2)

CONSIGLIO

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premessi che:

il fenomeno delle frodi assicurative sta acquisendo un aspetto di particolare gravità nel Paese;

il settore delle RC auto è stato interessato da diversi interventi di carattere legislativo, alcuni dei quali specificatamente indirizzati al contrasto delle frodi assicurative. Il proliferare degli interventi non ha tuttavia avuto effetti decisivi rispetto agli obiettivi di contenimento di fenomeni fraudolenti, dato che gli stessi, negli ultimi anni, si sono addirittura intensificati;

il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, ha introdotto l'obbligo per le imprese operanti nel ramo RC auto di trasmettere all'IVASS una relazione annuale nella quale devono essere indicati: il numero dei sinistri a rischio di frodi; il numero delle denunce presentate all'autorità giudiziaria; l'esito dei conseguenti procedimenti penali; le misure organizzative interne adottate per contrastare i fenomeni fraudolenti;

l'articolo 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha attribuito all'IVASS il compito di curare la prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione R.C. auto, con riguardo alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all'attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode;

l'IVASS, a luglio 2014, ha pubblicato la prima relazione annuale sull'attività svolta in materia antifrode. Le imprese assicurative, nella loro attività di contrasto antifrode, hanno individuato nel 2013 un numero più elevato di sinistri esposti a rischio frode, passati da 400.000 circa del 2012, a 460.000 circa per il 2013 (+ 15 per cento). Questo nonostante che i sinistri denunciati nel 2013 siano diminuiti del 6,5 per cento circa rispetto al precedente anno;

le frodi assicurative sono tra le cause di aumento delle polizze, aumento che colpisce, in modo generalizzato, tutti gli assicurati. Se pure è dimostrata la forte incidenza del peso delle frodi sui costi delle polizze assicurative, questa non può tuttavia rappresentare un elemento di giustificazione dell'incremento delle polizze stesse a danno esclusivo dei cittadini onesti;

i costi delle tariffe sono ormai divenuti insostenibili per molti, specie nell'attuale fase di crisi economica che sta attraversando il Paese;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

adottare iniziative più incisive per favorire la riduzione del costo dei premi relativi alla copertura assicurativa dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada a carico degli assicurati, anche attraverso il rafforzamento delle azioni di contrasto alle frodi assicurative

che abbiano tra gli obiettivi quello di evitare che le inefficienze del settore assicurativo vengano pagate dagli assicurati ubicati nelle regioni a minore tasso di sinistrosità.

G/2085/8/10 (testo 2)

COMAROLI, CONSIGLIO

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premessi che:

in conseguenza all'aumento della presenza di cittadini stranieri nel nostro Paese si registra un progressivo aumento di circolazione di veicoli con targa straniera sulle nostre strade, immatricolati sia in Paesi dell'Unione Europea che in paesi *extra* comunitari;

in particolare, dai controlli effettuati dagli Organi di Polizia, un'altissima percentuale di veicoli è immatricolata in Romania, Bulgaria, Croazia, Francia, Germania e Olanda e spesso tali targhe sono legate a proprietari residenti in Italia che decidono di non ritargare il veicolo con targa italiana perché le tariffe assicurative estere sono più economiche;

non esiste ad oggi una banca dati europea che consenta alle Forze dell'ordine impegnate nei controlli stradali di poter verificare la copertura assicurativa di questi veicoli circolanti nel nostro Paese. Può quindi accadere che, solo al verificarsi di un sinistro, si scopra che la vettura straniera è sprovvista di assicurazione;

recentemente nel nostro Paese è possibile effettuare controlli sulle targhe attraverso un lettore laser che rileva la proprietà, la revisione e la copertura assicurativa delle vetture. Questo tipo di controllo, accedendo ad una banca dati nazionale, è in grado di fornire informazioni esclusivamente sulle vetture con targa italiana;

sono escluse quindi da tale rilevazione tutte le vetture straniere circolanti stabilmente sul nostro territorio che sono state immatricolate e assicurate in un altro Paese membro per sostenere costi inferiori (anche prevedendo massimali per il risarcimento non adeguati) a scapito della tutela dei diritti delle vittime di incidente stradale;

a livello europeo è stato riconosciuto come elemento fondamentale per la protezione delle vittime l'obbligo degli Stati membri di garantire la copertura assicurativa almeno per determinati importi minimi di copertura per i danni alle persone, che dovrebbe essere calcolato in modo tale da indennizzare totalmente ed equamente tutte le vittime che hanno riportato danni molto gravi;

la direttiva 2005/14 ha fissato un importo minimo di copertura pari a 1.000.000 di euro per vittima o a 5.000.000 di euro per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime. Tale direttiva è stata recepita in Ita-

lia con decreto legislativo 6 novembre 2007, n.198, ma solo in caso di sinistro con veicoli provenienti da Paesi che hanno recepito tale direttiva, viene garantito un equo indennizzo alle vittime;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

farsi promotore, nelle sedi competenti, della creazione di una banca dati europea che consenta alle Forze dell'ordine impegnate nei controlli stradali di poter verificare che la copertura assicurativa dei veicoli circolanti sul nostro territorio con targa straniera rispetti i parametri fissati dalla direttiva 2005/14 e, in caso contrario, di intervenire con le opportune sanzioni fino all'interdizione all'accesso sul suolo nazionale.

G/2085/9/10 (testo 2)

BONFRISCO, PERRONE

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premessi che:

l'introduzione di apparecchi elettronici denominati «scatola nera» o equivalenti installati sulle autovetture su proposta dell'impresa di assicurazione, utili alla registrazione dell'attività del veicolo, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri e l'installazione di meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore, determinano ad oggi favorevoli condizioni contrattuali proposte dalle polizze;

l'introduzione di tali meccanismi e apparecchi elettronici non alimentati autonomamente possono determinare il deterioramento della batteria di avviamento con conseguente danno al veicolo,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

attivarsi al fine di garantire ai consumatori il diritto, in caso di malfunzionamenti del veicolo determinati dal deterioramento o dalla perdita di efficienza della batteria di avviamento del veicolo stesso, causati da dispositivi elettronici, non alimentati autonomamente, ma direttamente collegati alla batteria di avviamento del veicolo, all'atto della loro installazione da parte del personale specializzato, di richiedere all'impresa di assicurazione l'immediata rimozione dei dispositivi citati, senza che ciò comporti la revoca da parte dell'impresa assicuratrice dello sconto sul premio.

G/2085/14/10 (testo 2)

BONFRISCO, LIUZZI, PERRONE

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premessi che:

la crisi e chiusura dei cinema e dei teatri contribuisce all'impoverimento dei centri cittadini, crea zone di desertificazione urbana, elimina occasioni importanti d'incontro, di aggregazione, di vitalità culturale;

il peso della fiscalità sugli immobili è insostenibile per l'attività di gestione delle sale di spettacolo, peso che si è aggravato anche fino al 400 per cento rispetto al precedente e già gravoso regime della fiscalità locale;

per cinema, teatri e sale di concerto l'immobile non costituisce un bene meramente strumentale, ma è l'essenza stessa dell'attività. Al momento creativo e produttivo le politiche pubbliche hanno sempre riservato una forte attenzione nella distribuzione delle risorse e nella definizione degli interventi. Ma il patrimonio della creatività rischia di inaridirsi se viene meno, o anche se si indebolisce, l'esistenza e funzione del «luogo» che rappresenta il volano dell'intera filiera ideativa e produttiva in quanto sbocco finale rivolto al pubblico dei fruitori e alla intera collettività dei cittadini;

le sale di spettacolo si distinguono dai tradizionali beni strumentali a cui sono passivamente equiparati non solo per la funzione pubblica e sociale ma anche per la differenza dell'impianto strutturale ed economico, infatti è evidente un'iniquità nel trattamento della fiscalità locale di cui l'IMU rappresenta il più rilevante ma non unico tributo;

le sale di spettacolo sono caratterizzate da contenuti di marcata monovalenza: esse sono pensate per un esclusivo ed univoco tipo di utilizzazione ed hanno necessità di grandi superfici e di grandi volumi indispensabili affinché il servizio reso garantisca le condizioni imprescindibili di sicurezza, requisiti tecnici, confort di fruizione,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

adottare iniziative volte a sostenere l'attività di gestione di cinema e teatri, individuando soluzioni differenti di contribuzione del principale tributo locale di imposta municipale unica (IMU) per il «gestore-proprietario» della sala cinematografica e del teatro.

G/2085/17/10 (testo 2)

CONSIGLIO

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

sono sempre più numerosi i casi di inefficienze denunciati dai consumatori relativi all'offerta di energia elettrica e del gas;

addebiti eccessivi, doppia fatturazione, cambio non richiesto del fornitore, sovraccosti legati al cambio dei contatore, sono soltanto alcuni dei problemi che quotidianamente affliggono i consumatori, costringendoli a svolgere lunghi adempimenti burocratici per dimostrare l'erroneità dei dati e a sostenere costi aggiuntivi e imprevisti;

i consumatori, che non possiedono le informazioni necessarie per far valere i propri diritti, preferiscono, in molti casi, pagare le bollette energetiche, anche se con costi spropositati e non rispondenti ai consumi reali di energia, piuttosto che rimanere vittime del complesso sistema di accertamento amministrativo e/o giudiziario. Oltretutto il mancato pagamento delle bollette contestate determina in ogni caso il distacco dell'energia elettrica;

sono poi frequenti i casi in cui vengono recapitate bollette energetiche di importi esorbitanti per conguagli risalenti ad anni passati. Molto spesso, il conguaglio eccessivo è dovuto a inadempimenti del fornitore o del distributore che, ad esempio, omette di effettuare le letture periodiche del contatore oppure non emette le bollette periodiche;

una bolletta con costi smisurati, in questo momento di difficile congiuntura economica, può far saltare il bilancio di una piccola azienda, così come un conguaglio esorbitante può mettere seriamente in difficoltà la maggioranza dei cittadini e delle famiglie italiane;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

adottare opportune iniziative affinché vengano riconosciuti ai consumatori gli strumenti necessari a far valere i propri diritti di tutela dagli abusi di posizioni dominanti da parte dei fornitori di energia elettrica e del gas, prevedendo eventuali forme di ristoro nel caso in cui si rilevino incongruenze tra quanto effettivamente consumato e quanto addebitato all'utente.

G/2085/18/10 (testo 2)

LUCIDI, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, PUGLIA

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»

premessi che:

il Capo V del disegno di legge in esame contiene misure in materia di energia, con particolare riferimento alla distribuzione sul territorio nazionale di servizi essenziali quali energia elettrica, fornitura di gas e gestione del sistema idrico;

il provvedimento contiene misure volte a favorire le utenze economicamente più svantaggiate, mediante misure di promozione commerciale, di garanzia all'informazione del consumatore, nonché la previsione di *bonus* per alcune fasce di utenti che usufruiscono dei servizi elettrici e di fornitura di gas;

considerato che:

in data 21 ottobre 2015, la Commissione per l'occupazione e gli affari sociali del Parlamento Europeo, ha pubblicato un progetto di risoluzione (2015/2223(INI)) avente ad oggetto il raggiungimento dell'obiettivo alla lotta della povertà, tenuto conto delle spese in aumento sostenute dalle famiglie;

i contenuti della proposta di risoluzione sono riassumibili in due macro-temi: la precarietà energetica delle famiglie europee e il reddito minimo garantito come strumento di contrasto alla povertà diffusa;

relativamente alla precarietà energetica delle famiglie, tra le raccomandazioni principali figura una moratoria europea sulla sospensione del servizio di riscaldamento in inverno, al fine di proteggere le famiglie a rischio di interruzione del servizio a causa del ritardato pagamento delle bollette, ovvero il ripristino dello stesso;

vengono altresì indicate azioni volte ad evitare il blocco (*lock-in*) all'accesso all'energia dovuto agli alti costi iniziali e a definire il concetto di precarietà energetica;

appare necessario, nella sua accezione più generale ed estesa, ricomprendere il concetto di democrazia anche in termini di libero accesso all'energia (democrazia energetica);

non esiste in Italia una classificazione univoca dei livelli di soglia di povertà,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

attivarsi per analizzare la situazione economica delle famiglie italiane determinando criteri e linee guida per stabilire il livello di povertà energetica.

G/2085/20/10 (testo 2)

VALDINOSI

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

l'articolo 23 del citato disegno di legge reca disposizioni in merito all'aggiornamento del registro delle opposizioni;

in tema di «Comunicazioni indesiderate» l'articolo 130, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha infatti previsto l'istituzione, con decreto del Presidente della Repubblica, di un registro pubblico delle opposizioni;

il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, «Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali», ha di fatto istituito il cosiddetto «Registro delle opposizioni»;

considerato che:

il legislatore voleva tramite il Registro Pubblico delle Opposizioni «raggiungere un corretto equilibrio tra le esigenze dei cittadini che hanno scelto di non ricevere più telefonate commerciali e le esigenze delle imprese che in uno scenario di maggior ordine e trasparenza potranno utilizzare gli strumenti del *telemarketing*»;

si tratta dell'unico mezzo ad oggi esistente per impedire che un cittadino venga disturbato da telefonate a scopo commerciale, ricevute sul proprio numero telefonico fisso iscritto al registro;

a distanza di 5 anni dalla sua entrata in vigore il Registro ha mostrato tuttavia alcune criticità: al 1 dicembre 2015 nel Registro Pubblico delle Opposizioni sono presenti circa 1.432.377 numerazioni, intestate ai cittadini che hanno manifestato il diritto di opposizione alle chiamate di *telemarketing*, ovvero appena l'1 per cento dei numeri attivi in Italia; gli utenti registrati continuano in molti casi a ricevere telefonate indesiderate tenuto conto del fatto che solo i numeri fissi possono essere tutelati e che le aziende di *telemarketing* non possono usare il numero solo se lo hanno trovato nell'elenco mentre possono benissimo trovarlo in moltissimi altri modi;

considerato inoltre che:

lo stesso Garante della *privacy* è intervenuto più volte pubblicamente affermando che occorre rivedere profondamente lo strumento del registro;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

procedere ad una revisione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, prevedendo in

particolare l'estensione al Registro di tutti gli utenti fissi e mobili e una maggiore efficacia del regime sanzionatorio.

G/2085/22/10 (testo 2)

BONFRISCO, MILO, PERRONE

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premessi che:

il novero dei professionisti abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie ha come fine la tutela della concorrenza e della garanzia oltre a quella dei consumatori;

l'allargamento dell'offerta dei servizi fiscali ridurrebbe drasticamente gli oneri amministrativi fiscali alle imprese perciò appare indispensabile estendere a tutta la categoria professionale dei tributaristi, in possesso dei requisiti indicati dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, i poteri di rappresentanza davanti all'Amministrazione finanziaria nonché nella difesa del contribuente al cospetto del giudice tributario evitando, inoltre, forme di discriminazione nell'individuazione dei soggetti che possono rappresentare i contribuenti nei confronti dell'Agenzia delle entrate e delle commissioni tributarie;

la proposta, in coerenza con le finalità del provvedimento e dell'indirizzo normativo comunitario, è inoltre volta a superare i limiti connessi al conferimento di diritti esclusivi nell'esercizio di attività economiche, laddove questi non siano motivati da esigenze d'interesse generale;

il Ministero dello sviluppo economico ha già provveduto ad approvare le procedure di certificazione: pertanto, estendere l'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie anche ai professionisti di cui alla norma UNI 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013 n. 4, non comporterebbe alcun costo, e garantirebbe la tutela del consumatore attraverso la valorizzazione dei percorsi di qualificazione e di certificazione volontari dei professionisti *ex* legge n. 4 del 2013;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

assumere iniziative volte al superamento dei limiti connessi al conferimento di diritti esclusivi nell'esercizio di attività economiche, adottando ogni opportuna iniziativa per il superamento delle restrizioni per lo svolgimento di un'attività per la quale non si ravvisano esigenze d'interesse generale di carattere ostativo all'apertura alla concorrenza e in particolare, allargando il novero dei professionisti abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie anche alla categoria di tributaristi, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 intraprendendo, nello specifico, forme di garanzia per la tutela del consumatore at-

traverso la valorizzazione dei percorsi di qualificazione e di certificazione volontari dei professionisti *ex* legge n. 4 del 2013.

G/2085/23/10 (testo 2)

PANIZZA, LANIECE, PALERMO, BERGER, ZIN

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premessi che:

molte volte è capitato di andare in farmacia e sentirsi dire che il farmaco prescritto non è disponibile o, addirittura, introvabile. La scena si ripete sempre più spesso nelle farmacie di tutta Italia e i medicinali che mancano all'appello sono praticamente di ogni tipo: antibiotici, anti-depressivi, farmaci per l'emicrania, antitumorali, antiasmatici, antiepilettici. Una lunga lista che col passare del tempo si fa sempre più lunga e include moltissimi farmaci di classe A, ovvero quelli ritenuti essenziali nella cura delle malattie e che per questo sono rimborsati dal Servizio sanitario nazionale;

quello che preoccupa di più è che molti dei medicinali irripetibili sono «unici», cioè non esiste uno alternativo e/o sostitutivo;

le ragioni sembrano essere diverse: secondo i distributori all'ingrosso le case farmaceutiche contingenterebbero la produzione dei loro medicinali nel nostro Paese a vantaggio di mercati esteri più redditizi; le aziende farmaceutiche, a loro volta, additano i distributori all'ingrosso, sempre più dediti al *business* del *parallel trade* (esportano farmaci dall'Italia, dove mediamente i prezzi dei farmaci di classe A sono più bassi, in Paesi dove i prezzi degli stessi medicinali sono più alti);

quella del commercio parallelo è un'attività del tutto legale e in Europa sfiora i 5 miliardi e mezzo di euro. Questa pratica, però, mina il diritto alle cure dei cittadini residenti nei Paesi da cui i farmaci fuggono;

non va dimenticato, inoltre, il campo dei traffici illeciti. Capita, infatti, che a seguito di una falsificazione dei documenti, i farmaci vengano reintrodotti nella catena distributiva di altri Paesi europei;

considerato che:

il Ministero della salute ha tentato di mettere un argine alla fuga dei farmaci. Nel mese di giugno 2014, infatti, è stato emanato un provvedimento che impone ai distributori che esportano di garantire comunque un assortimento permanente di medicinali sufficiente a rispondere alle esigenze delle zone da loro servite e di provvedere alla consegna delle forniture richieste in tempi brevissimi su tutto il territorio nazionale. Il de-

creto ha anche formalizzato la procedura che devono seguire i farmacisti per segnalare le carenze da loro riscontrate;

tuttavia, nonostante il provvedimento, i farmaci necessari per la tutela della salute del cittadino continuano a non essere disponibili sul mercato nazionale e fuggono verso «altri lidi», non garantendo, così, la continuità terapeutica a migliaia di cittadini;

per controllare il fenomeno della «fuga dei farmaci» sarebbe necessario estendere la tracciatura del farmaco anche a livello europeo, così da poter controllare esattamente dove le confezioni vengano realmente vendute. La tracciabilità europea consentirebbe, infatti, di avere un quadro chiaro e preciso dei movimenti dei farmaci in uscita dall'Italia, restituendo trasparenza ad un mercato che al momento presenta punti di oscurità da risolvere urgentemente;

al fine di controllare che i farmaci commercializzati sul territorio italiano siano effettivamente distribuiti nel nostro Paese, sarebbe fondamentale un maggior ruolo di controllo da parte delle autorità competenti su due fronti fondamentali: da un lato sull'industria che produce, affinché si renda evidente l'effettiva destinazione della sua produzione al mercato italiano; e dall'altro sulle farmacie che chiedono l'autorizzazione a fare distribuzione intermedia affinché posseggano tutti i requisiti previsti dal decreto legislativo n. 219 del 2006;

in alcuni altri Paesi dell'Unione europea, in particolare nel Regno Unito, tale fenomeno è stato affrontato attraverso l'introduzione della clausola denominata *sunset clause* (clausola del tramonto) in funzione della quale l'autorizzazione viene revocata se, dopo un'ispezione obbligatoria (che in Italia sarebbe di competenza regionale) e trascorsi uno o due anni dalla concessione dell'autorizzazione, non risulti che il grossista abbia iniziato l'attività di distribuzione vera e propria ovvero non abbia soddisfatto i requisiti richiesti (per esempio, non detenga il 90 per cento dei farmaci),

tanto premesso,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

intraprendere iniziative atte a prevenire efficacemente stati di carenza o indisponibilità, anche temporanea, di taluni medicinali sul territorio nazionale imputabili direttamente o indirettamente alla pratica della «esportazione parallela», al fine di garantire una corretta tutela della salute dei cittadini.

G/2085/24/10 (testo 2)

D'ADDA, BUEMI, ORELLANA, PEGORER, FASIOLO, CONTE, ORRÙ, DIRINDIN, PEZZOPANE, DALLA ZUANNA, VALDINOSI

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

l'articolo 48 dell'atto Senato n. 2085 introduce misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica.

A tale scopo, si prevede la possibilità che la titolarità e la gestione delle farmacie sia esercitata anche da società di capitali.

Per ottenere gli obiettivi indicati, sviluppare maggiormente la competitività e incrementare l'occupazione, uno stimolo importante verrebbe anche dalla concessione alle parafarmacie di vendere i farmaci di fascia C con ricetta;

considerato che:

risultati simili si sono già ottenuti, ad esempio, con la liberalizzazione del prezzo del farmaco cosiddetto Otc, che può essere acquistato senza ricetta, si può ragionevolmente ritenere che tale apertura di mercato porterebbe un beneficio ai cittadini, con una riduzione dei prezzi dei prodotti e la maggiore disponibilità di punti vendita e, nella fattispecie, valorizzerebbe il ruolo dei gestori delle parafarmacie, qualora essi siano farmacisti regolarmente iscritti all'albo e aventi i requisiti previsti per legge;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riesaminare i criteri per definire organicamente il complesso sistema di distribuzione e vendita dei farmaci.

G/2085/25/10 (testo 2)

CAPPELLETTI, TAVERNA, GAETTI, FATTORI, CASTALDI, PETROCELLI, PUGLIA, GIROTTO

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

l'articolo 48 reca «Misure per incrementare la concorrenza nella distribuzione farmaceutica»;

considerato che:

i farmaci generici sono quei medicinali non più coperti da brevetto o da certificato di protezione complementare, che a differenza delle spe-

cialità medicinali vengono commercializzati direttamente con il nome del principio attivo;

a parità di efficacia terapeutica i prezzi dei farmaci generici possono essere mediamente del 20-80 per cento inferiori a quelli degli *originators* non dovendo comprendere l'ammortamento delle spese di ricerca e sviluppo; attualmente generano circa 13 miliardi di euro di risparmio ogni anno per i sistemi sanitari dell'Unione europea;

nei maggiori mercati farmaceutici dei più grandi paesi europei, il mercato dei farmaci generici rappresenta circa il 55 per cento delle unità vendute, contribuendo per circa il 21 per cento della spesa, generando al contempo 28 miliardi di euro di risparmi all'anno (*European Generic medicine Association* (EGA) 2015);

nel nostro paese oltre il 70 per cento dei farmaci dispensati dal Servizio sanitario nazionale non ha più un brevetto. I generici rappresentano poco più del 25 per cento dei medicinali rimborsati dal Servizio sanitario nazionale ed il 34 per cento circa di quelli fuori brevetto;

la crescita della spesa sanitaria in genere, e farmaceutica in particolare modo, avvenuta negli ultimi anni è attribuibile a diversi fattori fra i quali l'allungamento delle prospettive di vita e il progressivo invecchiamento della popolazione e conseguentemente un aumento delle cure mediche, di farmaci e quindi di costi;

il ricorso al farmaco generico può rappresentare uno strumento fondamentale per la razionalizzazione della spesa farmaceutica italiana;

l'importanza del molo che i farmaci generici è quello di contenere la spesa pubblica e garantire così la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

adottare iniziative volte ad incentivare l'uso dei farmaci generici al fine di raggiungere considerevoli risparmi per il Servizio sanitario nazionale così come avviene negli altri paesi europei;

adottare iniziative volte a migliorare la consapevolezza dei pazienti sulla qualità e la disponibilità di farmaci generici.

G/2085/28/10 (testo 2)

LANZILLOTTA, FISSORE

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premessi che:

il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato lo Schema di decreto recante definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità

di dismissione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Ferrovie dello Stato S.p.A. (n. 251);

l'articolo 1 del predetto Schema di decreto regola l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., che determini il mantenimento di una partecipazione dello Stato al capitale della stessa società non inferiore al 60 per cento, fatta salva l'assegnazione allo Stato della proprietà dell'infrastruttura ferroviaria relativa alla rete;

l'articolo 37, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, stabilisce che l'Autorità di regolazione dei trasporti, dopo un congruo periodo di osservazione delle dinamiche dei processi di liberalizzazione, analizza l'efficienza dei diversi gradi di separazione tra l'impresa che gestisce l'infrastruttura e l'impresa ferroviaria, anche in relazione alle esperienze degli altri Stati membri dell'Unione europea e all'esigenza di tutelare l'utenza pendolare del servizio ferroviario regionale. In esito all'analisi, l'Autorità predisponde, entro e non oltre il 30 giugno 2013, una relazione da trasmettere al Governo e al Parlamento;

considerato che:

la finalità dell'operazione di alienazione di una quota della partecipazione detenuta in Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. è, come per gli altri progetti di privatizzazione di società pubbliche, quella di favorire la liberalizzazione del settore ferroviario, incrementando la concorrenza, anche a livello locale, l'efficienza dei servizi e la qualità a vantaggio dei cittadini e dei viaggiatori, oltre che di contribuire alla riduzione dell'ingente debito pubblico che grava sul bilancio italiano;

lo schema di decreto manifesta l'orientamento di mantenere la proprietà pubblica dell'infrastruttura ferroviaria, senza chiarire le modalità gestionali della stessa rete e il grado di separazione tra l'impresa che gestisce l'infrastruttura e l'impresa ferroviaria, oltre che, in generale, l'assetto organizzativo complessivo che dovrà assumere il settore ferroviario nel suo complesso a valle della predetta operazione di privatizzazione;

appare opportuno disporre di una Relazione al Governo e al Parlamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti che illustri l'efficienza dei servizi e i riflessi a vantaggio dei cittadini e dei viaggiatori di diversi modelli industriali di organizzazione del settore ferroviario, in funzione anche dei diversi gradi di separazione tra l'impresa che gestisce l'infrastruttura e l'impresa ferroviaria, come peraltro richiesto, in riferimento a quest'ultimo aspetto, dal citato decreto-legge n. 1 del 2012 e a cui l'Autorità non ha ancora dato seguito;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

acquisire una Relazione al Governo e al Parlamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti che illustri i contenuti definiti in premessa, ai fini della successiva definizione dell'assetto organizzativo del settore

ferroviario quale necessario schema di riferimento per la conclusione dell'operazione di privatizzazione e per la liberalizzazione del settore.

G/2085/31/10 (testo 2)

ORELLANA, FUCXSIA

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premessi che:

nel contesto europeo l'espressione "diritti degli utenti" si trova esclusivamente applicata al caso degli utenti delle comunicazioni elettroniche;

elemento cardine nella normativa di riferimento è sicuramente la Direttiva 7 marzo 2002 n. 22 - 02/22/CE, G.U.E. 24/04/2002 n. 108, recante "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)";

citata direttiva al considerando n. 7 prevede che: «Gli Stati membri dovrebbero continuare a provvedere affinché nel loro territorio i servizi elencati nel Capo 11 siano messi a disposizione di tutti gli utenti finali ad un determinato livello qualitativo, a prescindere dall'ubicazione geografica dei medesimi e, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, ad un prezzo abbordabile. Gli Stati membri possono, nel quadro degli obblighi di servizio universale e tenuto conto delle circostanze nazionali, adottare misure specifiche a favore dei consumatori che vivono in zone rurali o geograficamente isolate per assicurare il loro accesso ai servizi previsti nel Capo II nonché l'accessibilità economica di tali servizi e garantire le stesse condizioni di accesso, in particolare alle persone anziane, ai disabili e alle persone che hanno esigenze sociali particolari. Tali misure possono altresì includere quelle che sono direttamente mirate verso i consumatori che hanno esigenze sociali particolari, apportando un aiuto ai consumatori identificati, ad esempio tramite misure specifiche prese previo esame delle domande individuali, quali l'estinzione dei debiti»;

nell'ambito del "codice delle comunicazioni elettroniche" (decreto legislativo n. 259 del 2003) - volto a recepire il pacchetto di direttive comunitarie sulle "comunicazioni elettroniche" e adottato sulla base della delega contenuta nell'art. 41 della legge n. 166 del 2002 (cosiddetto "collegato infrastrutture e trasporti") - sono presenti svariate disposizioni che riguardano la tutela degli utenti disabili, prevedendo, in particolare, l'adozione di misure specifiche a tutela e a vantaggio di tali utenti da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

il testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo n. 177 del 2005) - riprendendo disposizioni contenute nella legge n. 112 del 2004

di riassetto del sistema radiotelevisivo e della RAI, reca un complesso di principi destinati ad informare il sistema radiotelevisivo nazionale, regionale e locale, tra i quali figurano i principi a garanzia degli utenti;

nell'ambito di tali principi, che la disciplina del sistema radiotelevisivo è tenuta a garantire, è espressamente stabilito che deve essere favorita la ricezione da parte dei cittadini con disabilità sensoriali dei programmi radiotelevisivi, prevedendo a tale fine l'adozione di idonee misure, sentite le associazioni di categoria;

occorre, poi, richiamare ulteriori principi che hanno un'incidenza indiretta sul tema in questione, tra questi merita particolare menzione la garanzia dell'accesso dell'utente, secondo criteri di non discriminazione, ad un'ampia varietà di informazioni e di contenuti di altra natura, favorendo a tale fine la fruizione e lo sviluppo, in condizioni di pluralismo e di libertà di concorrenza, delle opportunità offerte dall'evoluzione tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o intendono svolgere attività nel sistema delle comunicazioni;

considerato che:

l'articolo 32 del provvedimento in esame introduce misure per garantire l'informazione dei consumatori, prevedendo che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico garantisca la pubblicizzazione e la diffusione delle informazioni in merito alla piena apertura del mercato e alle condizioni di svolgimento dei servizi, nonché il trattamento efficace dei reclami e delle procedure di conciliazione per tutti i settori oggetto di regolazione e controllo da parte della medesima Autorità, a beneficio dei clienti finali e degli utenti dei predetti settori, anche avvalendosi della società Acquirente unico Spa;

tale garanzia, in ambiti così rilevanti, costituisce sicuramente un fondamentale passo in avanti nell'ambito della tutela dei diritti dei consumatori;

manca, tuttavia, uno specifico, quanto imprescindibile, riferimento alla tutela delle necessità degli utenti disabili e degli utenti con esigenze sociali particolari ai fini della concreta possibilità di fruire dei dati e delle informazioni previsti nell'articolo in commento;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

assicurare che, nell'ambito delle misure volte a garantire l'informazione dei consumatori, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotti modalità di pubblicazione delle informazioni funzionali al perseguimento delle finalità di trasparenza, efficacia, equità e libertà, tenendo in specifica considerazione le necessità degli utenti disabili e degli utenti con esigenze sociali particolari.

G/2085/33/10 (testo 2)

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, PELINO, RIZZOTTI, PICCINELLI

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premessi che:

l'art. 68, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 30/2005, prevede che la facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estenda alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali così preparati, purché non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente;

il farmacista, dunque, nell'allestire un preparato galenico magistrale, deve realizzare in via autonoma il principio attivo necessario al preparato, qualora vi sia un farmaco prodotto industrialmente soggetto a brevetto;

l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), nella segnalazione AS 1215 del giorno 8 ottobre 2015, indirizzata al Parlamento ed ai Ministri dello Sviluppo Economico e della Salute, ha evidenziato alcune criticità concorrenziali in merito alla c.d. "eccezione galenica" prevista dall'art. 68 sopracitato;

da un raffronto tra la normativa nazionale e quella di altri ordinamenti dell'Unione Europea, la disciplina italiana risulta l'unica a prevedere la condizione di inutilizzabilità di principi attivi prodotti industrialmente per le preparazioni galeniche di medicinali coperti da brevetto;

considerato che:

a parere dell'AGCM, tale restrizione pregiudica la libertà di iniziativa economica di una intera categoria professionale, introducendo una grave barriera produttiva a carico di una concorrenza di per sé già residuale;

il farmacista, infatti, nell'allestire galenici magistrali, può incidere solo in modo marginale sulle dinamiche dei mercati farmaceutici, in quanto non dispone di mezzi ed apparati idonei a consentire una produzione standardizzata e su vasta scala;

la presenza sul mercato di preparazioni allestite su misura per i pazienti, quali quelle galeniche, garantisce un indubbio beneficio per i consumatori in termini di maggiore scelta e più mirata efficacia terapeutica;

rilevato, inoltre, che:

l'AGCM ha segnalato, relativamente alle modalità di esercizio della c.d. eccezione galenica, l'importanza di provvedere ad un adeguamento della normativa nazionale con quelle dei principali Paesi dell'Unione Europea, con l'abrogazione del divieto di utilizzo di principi attivi realizzati industrialmente, attualmente previsto dall'art. 68 del Codice della proprietà industriale sopra richiamato;

nella seduta n. 223 dell'Assemblea del Senato, del 3 aprile 2014, nel corso dell'esame del disegno di legge AS 471, in materia di esercizio abusivo delle professioni, il Presidente della 12a Commissione, Sen. Emilia Grazia De Biasi, con l'assenso del Presidente della 2a Commissione, Sen. Nitto Palma, ha riconosciuto la grande importanza dell'argomento e l'esigenza di una regolamentazione per la sicurezza dei cittadini ed anche degli operatori del campo, assumendo un preciso impegno di affrontare le tematiche relative allo sconfezionamento dei medicinali;

anche la recente giurisprudenza, con la sentenza del Consiglio di Stato n. 4257/2015 del 14 settembre 2015, ha ritenuto legittimo lo sconfezionamento dei medicinali di origine industriale per utilizzare il relativo principio attivo nell'allestimento di una formula galenica magistrale;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

assumere iniziative normative volte ad abrogare il divieto di cui all'art. 68, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 30 del 2005, e, pertanto, consentire l'utilizzo di principi attivi realizzati industrialmente per eseguire preparazioni galeniche di medicinali protetti da brevetto.

G/2085/34/10 (testo 3)

LANZILLOTTA

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

è necessario realizzare un'opera di armonizzazione che garantisca un'effettiva concorrenzialità tra i soggetti che svolgono attività in ambito professionale attraverso l'eliminazione delle esistenti disparità di trattamento, di natura fiscale e di tipo contributivo-previdenziale, anche al fine di evitare il proliferare di un contenzioso in materia contributiva dovuto a norme non chiare che favoriscono forme di elusione;

è opportuno promuovere le scelte aggregative dei liberi professionisti (tramite reti di professionisti o consorzi stabili), favorendo lo sviluppo di sinergie tra il mondo professionale ed il mondo imprenditoriale per garantire la competitività di questo settore anche a livello europeo;

a tal fine è necessario prevedere che, analogamente a quanto avviene per le imprese, le aggregazioni e le scissioni tra attività professionali, quale che sia la veste giuridica, non siano soggette ad aggravii burocratici e improprie imposizioni tributarie, dirette e indirette;

considerato che:

al fine di prevenire l'abusivismo professionale e l'evasione fiscale e contributiva, è inoltre opportuno promuovere la sottoscrizione digitale;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

intervenire con apposite norme per garantire gli obiettivi indicati in premessa;

riconoscere ad ogni effetto di legge l'esercizio dell'attività professionale ordinistica, svolta in tutte le sue forme in cui essa può essere esercitata, prevedendo che il professionista sia tenuto a sottoscrivere tutti gli atti professionali e a prevedere il riconoscimento in modalità digitale con la verifica del ruolo e dei requisiti fiscali e contributivi;

chiarire che le operazioni straordinarie dei soggetti esercenti in qualsiasi forma attività professionale si considerano effettuate in regime di neutralità ad ogni effetto di legge e, in particolare, secondo le disposizioni dei Capi III e IV del Titolo III del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 22 dicembre 1986, n. 917, considerando solo per tali fini l'organizzazione professionale quale azienda.

G/2085/35/10 (testo 2)

BERGER, ZELLER, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, BATTISTA, PANIZZA

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premessi che:

l'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011 in materia di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE prevede disposizioni sui controlli e sulle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico e termico;

si voglia salvaguardare le iniziative di realizzazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia, salvaguardando la buona fede di coloro che hanno realizzato l'investimento,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

applicare agli impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kW nei quali, a seguito di verifica, risultino installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa di riferimento, una decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante sin dalla data di decorrenza della convenzione, fermo restando, ove ne ricorra il caso, l'annullamento della maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto ministeriale 5 maggio 2011 e all'articolo 5, comma 2, lettera a) del decreto ministeriale 5 luglio 2012.

G/2085/36/10 (testo 2)

MUCCHETTI, LANZILLOTTA

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

il Capo V del disegno di legge presenta una rilevante lacuna riguardo alla gestione dei residui clienti domestici in regime di maggior tutela in esito alla cessazione della disciplina transitoria dei prezzi per il mercato di vendita al dettaglio dell'energia elettrica;

considerato che:

non appare né ragionevole né auspicabile, sotto il profilo della concorrenza, che i clienti domestici residui della maggior tutela divengano automaticamente clienti degli attuali esercenti del servizio di maggior tutela, tra i quali uno detiene una posizione dominante;

l'articolo 30 del disegno di legge, nel testo dell'emendamento sostitutivo proposto dai relatori prevede genericamente che con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le misure necessarie a garantire la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi di cui agli articoli 26 e 27 e l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, «secondo meccanismi che assicurino la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato»;

occorre assicurare che nell'attuazione di tale norma sia riconosciuto il ruolo che l'ordinamento attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico quale soggetto deputato alla promozione della concorrenza nel settore;

appare necessario indirizzare l'azione del Governo nel senso di prevedere una o più procedure competitive per assegnare a una pluralità di venditori la fornitura dei clienti domestici che residuano nel servizio di maggior tutela quali «meccanismi che assicurino la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato» e disciplinare le modalità di partecipazione, i requisiti tecnici ed economici dei partecipanti alle procedure competitive e i livelli minimi delle prestazioni che devono essere garantite ai clienti;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

verificare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 30, se siano stati raggiunti per il mercato di vendita al dettaglio dell'energia elettrica gli obiettivi ai fini della cessazione della disciplina transitoria dei prezzi, e a prevedere, in caso positivo, nel medesimo decreto, che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con propri provvedimenti, ponga in atto una o più procedure competitive per assegnare a una pluralità di venditori la fornitura dei clienti domestici che residuano nel servizio di maggior tutela;

prevedere, al fine di favorire la concorrenza e la qualità del servizio, che i suddetti provvedimenti disciplinino in particolare le modalità di partecipazione, i requisiti tecnici ed economici dei partecipanti alle procedure competitive e i livelli minimi delle prestazioni che devono essere garantite ai clienti; nonché assicurino che l'assegnazione dei clienti avvenga di norma su base regionale; che il criterio di assegnazione sia il prezzo unitario minimo delle forniture; che il prezzo unitario posto a base della procedura competitiva sia composto da una componente fissa, oggetto delle offerte, e da una componente variabile correlata alla media trimestrale dei prezzi per fascia oraria del mercato del giorno prima; che nessun venditore possa detenere, in esito alle procedure competitive, una quota superiore al 50 per cento del mercato dei clienti domestici; che i soggetti in precedenza obbligati a esercire il servizio di maggior tutela abbiano la facoltà, da esercitare con adeguato anticipo rispetto allo svolgimento delle procedure competitive, di conferire a titolo gratuito al soggetto assegnatario dei clienti, in tutto od in parte, il ramo d'azienda deputato allo svolgimento del servizio stesso.

G/2085/37/10 (testo 2)

DI BIAGIO, MARINELLO, BERGER, CONSIGLIO, PELINO, LANZILLOTTA, FABBRI, CASTALDI

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premessi che:

il disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, reca alcune norme concernenti l'esercizio della professione in forma societaria, dettando disposizioni sulle società tra avvocati, sulle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative, sulle società che svolgono attività odontoiatrica;

il medesimo disegno di legge non interviene in modo omogeneo nel settore delle professioni ordinistiche, con il rischio di porre in essere discipline normative irragionevolmente differenziate;

considerato che:

si ritiene, comunque, necessario realizzare un'opera di armonizzazione che garantisca un'organica disciplina delle libere professioni, anche quando sono svolte in forma associativa e societaria, superando la sovrapposizione di interventi tampone e occasionali, dettati da emergenze e situazioni contingenti;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di avanzare proposte organiche per il riordino delle modalità di esercizio delle professioni, assi-

curando una normativa omogenea che eviti ingiustificate differenze di disciplina per i diversi settori interessati, che promuova:

- la definizione di un trattamento fiscale, contributivo e previdenziale omogeneo per tutte le forme associative e societarie in cui può essere esercitata l'attività professionale, disciplinando eventuali forme di responsabilità solidale ai fini contributivi e previdenziali;

- la previsione dell'attribuzione del contributo integrativo relativo alla quota del Socio di Capitali a favore delle Casse dei Liberi professionisti o della Gestione Separata pro quota alla partecipazione alla Società dei liberi professionisti;

- la previsione a carico delle Società di Capitali di cui ai Capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile ovvero nelle forma di Società Cooperative di cui al capo I del Titolo VI che svolgono attività professionale consentite, di un contributo di solidarietà da versare alle rispettive Casse dei liberi professionisti che partecipano alla Società, in proporzione alla quota di reddito attribuibile al socio di capitali;

- l'accentramento della contribuzione presso le relative Casse dei liberi professionisti per consentire omogeneità concorrenziale e continuità contributiva, quale che sia la forma giuridica di esercizio della professione, estendendo altresì, presso le predette Casse, la gestione separata ai collaboratori e ai dipendenti esercenti in tale qualità analogo attività.

G/2085/38/10 (testo 2)

DI BIAGIO, SCALIA, FABBRI, CONSIGLIO, BERGER, PELINO, MUNERATO

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premessi che:

il provvedimento in esame si configura come il primo disegno di legge annuale per la concorrenza e l'apertura dei mercati di cui all'articolo 47 della legge n. 99 del 23 luglio 2009 avente come obiettivo la rimozione dei numerosi ostacoli ancora presenti nei mercati dei prodotti e dei servizi, tra questi il settore energetico;

la produzione energetica da biomasse e bioliquidi è interessata da dinamiche del tutto assimilabili ad una normale attività industriale in cui i costi per l'acquisto di beni e servizi (materia prima, attività manutentive e via dicendo) aggrediscono circa il 70 per cento del fatturato;

infatti, mentre nei settori come l'eolico, il fotovoltaico o l'idroelettrico le spese per acquisto di beni o forniture nelle gestioni correnti risultano molto marginali rispetto al fatturato, la situazione cambia profondamente con riferimento alla produzione di energia da biomasse e da bioliquidi;

l'estensione del regime di assolvimento dell'IVA attraverso *reverse charge* alle fattispecie operative della produzione energetica da biomasse e bioliquidi, prevedendo che le vendite di energia elettrica e/o dei diritti conseguenti all'utilizzo di fonti rinnovabili (Certificati Verdi) siano effettuate senza IVA, rappresenterebbe un elemento fondamentale per garantire l'operatività del settore;

allo stato attuale, non sono stati ancora liquidati i crediti IVA del primo trimestre 2015 e la tensione finanziaria delle imprese rischia di travolgere il settore. La situazione di criticità è del tutto assimilabile a quella delle imprese esportatrici, anch'esse strutturalmente a credito d'IVA, per le quali è stata approvata una specifica disciplina di «*plafond*», al fine di risolvere la criticità in oggetto;

la situazione diventa ulteriormente pregiudizievole nel caso di società coinvolte in procedure concorsuali, cui per tale ragione è inibito l'accesso al credito;

la sopraccitata criticità, che rischia di pregiudicare in maniera irrevocabile l'operatività del comparto, potrebbe altresì essere rettificata attraverso misure che consentissero di applicare il regime di *reverse charge* di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972 anche agli acquisti di materia prima ad uso produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità per le società interessate a procedure concorsuali, in considerazione dei livelli occupazionali coinvolti, di definire indirizzi utili alla definizione di procedure volte ad anticipare gli importi dovuti.

G/2085/39/10 (testo 2)

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, PELINO, DI BIAGIO, SCALIA

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premessi che:

ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, recante disposizioni sugli Ordini delle professioni sanitarie e sull'esercizio delle professioni stesse, gli iscritti agli albi sono tenuti anche all'iscrizione ed al pagamento dei relativi contributi all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza istituito o da istituirsi per ciascuna categoria;

l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per la professione sanitaria di farmacista è l'ENPAF;

il disegno di legge AS 2085, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza, nel testo attualmente all'esame del Senato della Repubblica, consente anche alle società di capitali con soci non farmacisti di essere titolari di farmacia privata;

considerato che:

con l'ingresso dei capitali in farmacia, si determinerà una forte contrazione del numero di iscritti che hanno solo l'Enpaf quale Ente di previdenza ad appartenenza obbligatoria ed un rilevante incremento di coloro che, svolgendo la propria attività in regime di lavoro subordinato, alle dipendenze delle società di capitali, saranno soggetti all'Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall'INPS;

il nuovo assetto definito dalle disposizioni contenute nel suddetto disegno di legge e le circostanze sopra descritte determineranno profonde ripercussioni sul saldo previdenziale dell'ENPAF, determinato dalla differenza tra contribuzioni e prestazioni, con i connessi rilevanti effetti sulla stabilità della gestione previdenziale dell'ENPAF;

rilevato, inoltre, che:

l'art. 1, comma 39, della legge 23 agosto 2004, n. 243, prevede che le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale, versino all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM) un contributo pari al 2 per cento del fatturato annuo attinente a prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale;

appare opportuno introdurre analoga disposizione anche in favore dell'ENPAF, escludendo, tuttavia, le prestazioni rese in regime di SSN, in quanto già assoggettate al contributo dello 0,90 per cento dell'importo lordo, ai sensi dell'art. 5 del DL 4 maggio 1977, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1977, n. 395;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

assumere iniziative volte a prevedere il versamento all'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Farmacisti (ENPAF) di un contributo da parte delle società di capitali e delle società cooperative a responsabilità limitata titolari di farmacia con capitale maggioritario di soci non farmacisti.

G/2085/41/10 (testo 2)

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, PELINO, BUEMI

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premessi che:

la vigente normativa, di cui all'art. 1, comma 40, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificata dal comma 6 dell'art. 11 del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento alla quota di sconto dovuta dalle farmacie al Servizio sanitario nazionale per le forniture di medicinali, dispone una riduzione di tali quote di sconto nei confronti delle farmacie rurali sussidiate con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 750 milioni, nonché una riduzione in misura pari al 60 per cento del suddetto sconto a favore di quelle farmacie che abbiano un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 500 milioni;

considerato che:

dal 1996 le due suddette misure di fatturato non sono mai state modificate nonostante il passaggio dalla lira all'euro e gli effetti inflattivi verificatisi dal 1996 ad oggi;

appare pertanto necessario sostenere il rilevante ruolo delle farmacie rurali, unico presidio sanitario presente in modo capillare anche nelle zone più disagiate;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

rideterminare le soglie di fatturato previste al quarto e al quinto periodo della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sopra richiamata, prevedendo che per le farmacie rurali le agevolazioni sullo sconto scattino con un fatturato non superiore a euro 510.000 e, per le altre farmacie, la riduzione dello sconto in caso di fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 360 milioni.

G/2085/42/10 (testo 2)

BERGER, ZELLER, LANIECE, MARINELLO, MUNERATO, COMAROLI

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premessi che:

le farmacie rurali e quelle presenti nelle isole minori sono oltre 6.000, e oggi risultano essere a rischio di sopravvivenza a fronte della crisi

e di una normativa relativa ai fatturati non aggiornata all'andamento della vita secondo gli indici Istat;

queste farmacie, per la loro ubicazione in piccoli agglomerati, colmano una carenza o, comunque, soddisfano un bisogno di assistenza sanitaria in zone che altrimenti sarebbero irraggiungibili, e in alcuni luoghi del nostro Paese svolgono una vera e propria funzione sociale forte e sentita dai cittadini;

il comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, determina che per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 750 milioni, restano in vigore le quote di sconto di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Per le farmacie con un fatturato annuo in regime di servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore a lire 500 milioni, le percentuali previste dal presente comma sono ridotte in misura pari al 60 per cento;

considerato che:

il farmacista rurale, per di più, vive una situazione imprenditoriale caratterizzata da un forte impegno sotto il profilo finanziario, in quanto le difficoltà di rifornimento impongono la necessità di dotare la farmacia di ingenti scorte di medicinali per far fronte immediatamente alle richieste dei malati;

il fatturato indicato nel comma succitato necessiterebbe di essere aggiornato al fine di una maggiore salvaguardia delle piccole farmacie rurali che a fronte della crisi e delle loro specificità sono a rischio di sopravvivenza;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

aggiornare gli importi relativi al fatturato delle farmacie rurali sulla base dell'adeguamento degli indici Istat dal 1996 ad oggi e più specificamente nel dettaglio prevedere di innalzare il limite di fatturato indicato al comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 rispettivamente almeno da 750 milioni di lire a 450.000 euro e da 500 milioni di lire a 300.000 euro.

G/2085/44/10

MANDELLI, PELINO, MUNERATO

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premessi che:

l'articolo 17 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante "Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi", disciplina le cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di agente in attività finanziaria e di mediatore creditizio;

occorrerebbe introdurre, in analogia a quanto previsto dal citato articolo 17, norme per la prevenzione del conflitto di interessi delle banche e degli intermediari finanziari detentori di quote di partecipazione in imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte a prevedere:

- il divieto per i dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche e intermediari finanziari di svolgere attività di intermediazione immobiliare;

- il divieto ai dipendenti di imprese di intermediazione immobiliare nelle quali banche ed intermediari finanziari detengono quote di partecipazione di ricoprire ruoli ed incarichi di amministrazione, direzione o controllo nelle banche e intermediari finanziari ovvero di esercitare un'attività a qualsiasi livello nell'ambito della rete commerciale dei medesimi;

- il divieto per le banche e gli intermediari finanziari di detenere, nelle imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare, partecipazioni che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto o che comunque consentono di esercitare un'influenza notevole;

- a tutela del consumatore e nel rispetto dell'articolo 2744 del codice civile, il divieto della diffusione, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, di dati ed informazioni di carattere bancario e finanziario relativi ai propri clienti correntisti alle imprese o società di intermediazione immobiliare nelle quali le banche e gli intermediari finanziari medesimi detengono quote di partecipazione;

- una sanzione amministrativa per chiunque contravviene a tali divieti.

G/2085/45/10

PANIZZA, BERGER

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premessi che:

l'articolo 43 del provvedimento in esame recante "Semplificazione nelle procedure ereditarie", soppresso in sede d'esame in Commissione, riformulava gli articoli 52 e 53 delle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di procedure ereditarie e intendeva attribuire la tenuta e la conservazione del registro delle successioni al Consiglio Nazionale del Notariato, sotto la vigilanza del Ministro della giustizia in luogo degli Uffici di cancelleria di ciascun tribunale;

la *ratio* della soppressa proposta si collega, presumibilmente, con l'articolo 32 della legge 30 ottobre 2014, n. 161, che attribuisce al notaio la competenza per il rilascio del certificato successorio europeo istituito dal Regolamento UE n. 650/2012 ed era rivolta ad assicurare la conservazione dei certificati successori europei, in linea con la previsione dell'articolo 70 del regolamento UE;

in ragione della specialità delle Province autonome di Trento e Bolzano, l'articolo 32 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 "Disposizioni in materia di certificato successorio europeo" ha espressamente previsto che *"Nei territori in cui vige il sistema tavolare continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al titolo II del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 in materia di rilascio di certificato di eredità e di legato"*;

si ritiene, pertanto, necessario ribadire che anche nell'ambito della semplificazione delle procedure ereditarie va salvaguardata la specificità delle Province autonome di Trento e di Bolzano, territori in cui vige il Libro fondiario quale sistema di pubblicità immobiliare, che nel tempo ha dimostrato le proprie doti di efficienza e di certezza del diritto nel massimo rispetto dei diritti dei singoli, tanto da essere emulato a livello europeo;

l'introduzione dell'istituto del certificato successorio europeo non comporta, infatti, il venir meno della normativa speciale vigente nei territori a sistema tavolare di cui al R.D. 28 marzo 1929, n. 499 e allegato "Nuovo testo della legge generale sui libri fondiari" per la quale *"Chi acquista a titolo di successione ereditaria o di legato la proprietà o un altro diritto reale su beni immobili non può farne iscrivere il trasferimento a suo nome nel Libro fondiario se non mediante presentazione al giudice tavolare del certificato di eredità o di legato rilasciato dalla competente autorità giudiziaria, a sensi delle norme contenute nel seguente titolo"* (Art. 3 R.D. 499/1929);

ciò nel rispetto dello stesso Regolamento UE n. 650/2012, in particolare l'articolo 69, par. 5, per il quale *"Il certificato costituisce titolo idoneo per l'iscrizione di beni ereditari nel pertinente registro di uno Stato membro, fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 2, lettere k) e l)"* e l'articolo 1, paragrafo 2, lettera 1), per il quale *"Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento: 1) qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell'iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro."*

in questo senso anche il punto (18) dei "considerando" del regolamento laddove prevede che: "Spetterebbe pertanto alla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro determinare (per i beni immobili, la *lex rei sitae*) le condizioni legali e le modalità dell'iscrizione nonché le autorità incaricate, come registri fondiari o notai, di verificare che tutti i requisiti siano rispettati e che la documentazione presentata o prodotta sia sufficiente o contenga le informazioni necessarie" e ancora "... il certificato successorio europeo rilasciato in applicazione del presente regolamento dovrebbe costituire un documento idoneo per l'iscrizione dei beni della successione nel registro di uno Stato membro. Ciò non dovrebbe tuttavia precludere alle autorità preposte alla registrazione la facoltà di chiedere alla persona che sollecita la registrazione di fornire ulteriori informazioni o di presentare documenti aggiuntivi richiesti in virtù della legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro...";

considerato che:

i conservatori del Libro fondiario già operano in stretta collaborazione con l'apparato giudiziario nell'ambito del procedimento tavolare, nel quale le funzioni di cancelliere sono svolte dal Conservatore del Libro fondiario ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280 e dell'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 21 maggio 2007, n. 83,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di attuare un miglioramento del sistema vigente prevedendo l'esercizio delle funzioni di cancelliere nel procedimento relativo al rilascio del certificato di eredità in capo al conservatore del Libro fondiario, senza oneri a carico dello Stato, e con personale già assegnato agli Uffici del Libro fondiario delle Province di Trento e Bolzano. In tal modo verrebbe riaffermato il principio che il certificato di eredità o di legato continua ad essere il titolo in forza del quale può ottenersi l'iscrizione nel Libro fondiario dei diritti ereditari su beni immobili, mentre il certificato successorio europeo non è di per sé titolo per ottenere l'iscrizione nel Libro fondiario, ma lo stesso deve essere allegato al ricorso per il rilascio del certificato di eredità ai sensi degli articoli 13 e seguenti del Regio Decreto 28 marzo 1929, n. 499.

Art. 52.**52.0.100 testo 3/1**

GALIMBERTI

All'emendamento 52.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 53», comma 1, dopo le parole: «è istituito» inserire le seguenti: «sulla base dei principi di maggiore trasparenza, efficienza ed efficacia».

52.0.100 testo 3/2

BONFRISCO, PERRONE

All'emendamento 52.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 53», comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «delle Capitanerie di Porto» inserire le seguenti: «con il sistema AIDA (Automazione Integrata Dogane Accise) delle Dogane,» e dopo le parole: «delle Autorità Portuali,» inserire le seguenti: «con gli interporti,».

52.0.100 testo 3/3

MANDELLI

All'emendamento 52.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 53», al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le modalità di attuazione del SiNaMoLo terranno conto della prevenzione dell'inquinamento e gestione delle emergenze nell'ambito dei trasporti, assicurando la collaborazione con gli enti pubblici che perseguono finalità di pubblico interesse, tra i quali gli ordini professionali per le loro competenze in ambito chimico ed ambientale.».

52.0.100 testo 3/4

GALIMBERTI

All'emendamento 52.0.100 (testo 3), capoverso «Art. 53», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Con cadenza semestrale, a decorrere dall'entrata in funzione del SiNaMoLo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alle Commissioni competenti di Camera e Senato una relazione sui risultati raggiunti dal nuovo sistema.»

Plenaria**260^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*
MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Gentile.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente MUCCHETTI avverte che la senatrice Lanzillotta ha presentato l'ordine del giorno G/2085/46/10, pubblicato in allegato, che riprende i contenuti dell'emendamento 40.0.7 (testo 2), da lei ritirato a tal fine.

La Commissione prende atto.

In attesa che la Commissione bilancio si esprima sugli emendamenti ancora accantonati, il PRESIDENTE propone di sospendere la seduta e di riprenderla al termine della seduta dell'Assemblea.

Preannuncia sin d'ora che la Commissione riprenderà l'esame del disegno di legge in titolo, ove non fosse stato nel frattempo concluso, alle ore 13 di martedì 26 luglio.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi momentaneamente sospeso.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, riprende alle ore 20,05.

Riprende l'esame, precedentemente sospeso.

Il PRESIDENTE comunica che non sono ancora pervenuti i necessari pareri della Commissione bilancio; propone pertanto di rinviare l'esame ad altra seduta, avvertendo che la Commissione è convocata a tal fine domani, giovedì 21 luglio, alle ore 14.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA

Il presidente MUCCHETTI avverte che la Commissione è convocata alle ore 14 di domani, giovedì 21 luglio.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20,10.

**ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2085**

G/2085/46/10

LANZILLOTTA

Il Senato, in sede di esame dell'AS 2085 recante «legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premessò che:

la presenza degli istituti di credito come operatori del mercato immobiliare è all'estero una realtà consolidata e costituisce un elemento che, aumentando il numero di soggetti presenti in tale mercato, può incrementare la concorrenza nel settore;

valutato altresì che:

è necessario evitare conflitti di interesse e garantire la massima trasparenza, onde evitare che le informazioni di natura patrimoniale, reddituale e finanziaria relative ai correntisti di cui dispone la banca possano determinare un indebito condizionamento sulle scelte di carattere patrimoniale del consumatore;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di introdurre misure, a tutela del consumatore e nel rispetto dell'art. 2744 c.c., volte a vietare la diffusione, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, di dati ed informazioni di carattere bancario e finanziario relativi ai propri clienti correntisti alle imprese o società di intermediazione immobiliare nelle quali le banche e gli intermediari finanziari medesimi detengono quote di partecipazione;

valutare se, al fine di conseguire gli obiettivi di trasparenza a tutela della concorrenza esposti nelle premesse, siano sufficienti misure di carattere organizzativo volte ad evitare che i dipendenti e i collaboratori di banche ed intermediari finanziari possano svolgere attività di intermediazione immobiliare, e che i dipendenti di imprese di intermediazione immobiliare nelle quali banche ed intermediari finanziari detengono quote di partecipazione possano ricoprire incarichi di amministrazione, direzione

o controllo nelle banche e intermediari finanziari ovvero di esercitare un'attività a qualsiasi livello nell'ambito della rete commerciale dei medesimi, ovvero si debba optare per l'introduzione di limiti al possesso da parte di banche e intermediari finanziari di detenere partecipazioni nelle imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 20 luglio 2016

Plenaria

252^a Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*), lamenta che da ultimo sono state sconvocate alcune sedute della Commissione, mentre quegli spazi temporali avrebbero potuto essere utilizzati per svolgere audizioni delle parti sociali e dei soggetti rappresentativi sull'Atto del Governo n. 311.

Il presidente SACCONI, nel ribadire che non gli è pervenuta alcuna richiesta di audizione riferita all'Atto citato, che avrebbe peraltro dovuto essere avanzata prima dell'inizio della discussione generale, rammenta che nella giornata di ieri è stata presentata una piattaforma informatica di interazione con soggetti esperti o rappresentativi che consentirà alla Commissione di integrare le tradizionali procedure di acquisizione di informazioni e di consultazione sui provvedimenti al suo esame.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente specializzati (n. COM (2016) 378 definitivo)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice MANASSERO (*PD*), osserva che l'atto in esame mira a sviluppare una politica globale di gestione della migrazione. La proposta

fa parte delle iniziative dell'UE intese a sviluppare una politica globale di gestione della migrazione, a norma dell'articolo 79 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e in particolare una nuova politica sulla migrazione legale, e contribuisce alla strategia di crescita dell'UE, in linea con le priorità di Europa 2020.

Passando agli aspetti di interesse della Commissione, si sofferma sui primi due articoli, che rispettivamente specificano le condizioni per il rilascio della Carta blu UE e chiariscono la nozione di lavoro altamente specializzato. L'articolo 3 consente di definire i soggetti beneficiari che possono richiedere il rilascio della Carta blu UE, ossia cittadini di Paesi terzi che domandano l'ammissione nel territorio di uno Stato membro per esercitarvi un lavoro altamente specializzato.

La relatrice illustra poi l'articolo 5, sulla cui base sono individuati i criteri di ammissione del titolare della Carta blu UE, mentre gli articoli da 8 a 11 definiscono le procedure per il rilascio della Carta stessa. L'articolo 13 stabilisce che i titolari della Carta blu UE abbiano pieno accesso a posti di lavoro altamente specializzati.

Gli articoli 14 e 15 concernono, rispettivamente, le modalità di mantenimento della Carta in caso di disoccupazione temporanea e le disposizioni sulla parità di trattamento tra i titolari della Carta blu UE e i cittadini dello Stato membro. Con l'articolo 16 si intende agevolare il ricongiungimento familiare dei lavoratori altamente specializzati, mentre gli articoli da 19 a 22 disciplinano la mobilità dei lavoratori fra Stati membri. L'articolo 23, infine, regola l'accesso alle informazioni riguardanti i dati dei lavoratori in possesso di Carta blu UE. Propone conclusivamente di esprimere osservazioni favorevoli.

Il senatore SERAFINI (*FI-PdL XVII*) domanda se la disciplina dell'atto in esame si riferisca anche al trattamento degli sportivi professionisti.

La relatrice MANASSERO (*PD*), premesso che l'esame del provvedimento si riferisce alla cosiddetta fase ascendente, sottolinea che il riferimento a titoli di studio specifici e di alta qualificazione esclude la possibilità di ricomprendere gli sportivi professionisti.

Il PRESIDENTE aggiunge che l'atto riguarda i criteri minimi di trattamento dei cittadini di Paesi terzi che svolgono lavori altamente specializzati e che essi non sono applicabili agli sportivi professionisti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2271) Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, approvato dalla

Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri
(Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice D'ADDA (*PD*), dopo aver ripercorso alcuni interventi normativi che negli ultimi anni hanno interessato il settore dell'editoria, che è stato investito da numerose innovazioni tecnologiche, si concentra sugli aspetti del provvedimento di competenza della Commissione, segnalando gli articoli 2, 4 e 5.

L'articolo 2 reca delega al Governo per la ridefinizione della disciplina pensionistica dei giornalisti e la composizione e competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine: in particolare, il comma 2 sancisce i principi e criteri direttivi della delega, concernenti i profili riguardanti i destinatari dei contributi, i meccanismi di calcolo dei medesimi e i requisiti di accesso alla contribuzione. I commi da 4 a 6 del medesimo articolo recano due discipline di delega, intese, rispettivamente, all'innalzamento dei requisiti per i trattamenti pensionistici di vecchiaia anticipati per i giornalisti professionisti dipendenti da aziende in ristrutturazione e alla revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Sull'articolo 4, che prevede la proroga del mandato (scaduto a giugno 2016) della Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico, la relatrice ricorda che la Commissione Lavoro, nel corso della XVI legislatura, si è occupata dell'istituzione di tale Commissione (Atto Senato n. 3233, Equo compenso nel settore giornalistico, ora legge n. 233 del 2012) per porre un freno allo sfruttamento del lavoro giornalistico e salvaguardare il lavoro dei *freelance*. La proroga prevista dall'articolo 4 in esame è stabilita fino al completamento degli adempimenti a carico della medesima Commissione.

L'articolo 5, infine, novella l'articolo 45 della legge n. 69 del 1963, che detta condizioni per l'uso del titolo e l'esercizio della professione di giornalista attraverso l'iscrizione nell'albo professionale.

Conclusivamente, la relatrice si riserva di proporre una bozza di parere alla fine del dibattito.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) auspica che la Commissione possa esprimere un parere unanimemente condiviso, soffermandosi in particolare sulla centralità e delicatezza del tema dell'equo compenso.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede se sia possibile inserire nel parere un riferimento al sostegno alle cooperative e al volontariato e alla puntuale consegna dei giornali in abbonamento, dal momento che in alcune aree del Paese i servizi postali provvederanno ai recapiti solo quattro volte alla settimana.

Il PRESIDENTE evidenzia che le osservazioni del senatore Berger rientrano nelle competenze della Commissione affari costituzionali. Con-

divide l'auspicio che si possa giungere ad un parere unanimemente condiviso, di cui la relatrice D'Adda potrà dare conto dinanzi alla Commissione di merito, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 20 luglio 2016

Plenaria**367^a Seduta**

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza della ASL Toscana Sud-Est, il dottor Enrico Desideri, direttore generale, il dottor Emanuele Ceccherini, direttore della Unità di nutrizione clinica e la dottoressa Marzia Sandroni, responsabile della comunicazione marketing.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2483) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 10^a e 13^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice GRANAIOLA (PD) ringrazia la relattrice per il puntuale lavoro svolto, ribadendo alcune questioni in parte già indicate nella relazione. Ricorda che il testo previgente del comma 8.1 dell'articolo 1 prevedeva che l'autorizzazione necessaria per l'esercizio degli impianti fosse rilasciata con un apposito DPCM su proposta del Ministero dell'ambiente, dopo aver sentito l'ISPRA, e che il DPCM fosse predisposto anche su proposta del Ministero della salute. Nel testo attuale il Mini-

stero della salute scompare e si introduce invece la proposta del Ministero dello sviluppo economico. Poiché la tutela ambientale e sanitaria non possono procedere disgiuntamente, ritiene che vada reinserito il coinvolgimento del Ministero della salute. Evidenzia che al capoverso 8.2-*bis* si istituisce un coordinamento tra la regione Puglia, i Ministeri competenti e i comuni interessati per monitorare l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, che si riunisce «almeno 2 volte l'anno», su richiesta motivata di uno dei componenti. Al riguardo ritiene che tale monitoraggio debba essere un obbligo, proponendo altresì una verifica trimestrale. Quanto al comma 4, lettera *a*), dell'articolo 1, che concede una proroga di ulteriori 18 mesi del termine ultimo per l'attuazione del piano ambientale, esprime forti perplessità al riguardo, ricordando altresì come tale previsione possa generare confusione e criticità sul piano della chiarezza del quadro normativo di riferimento. Riguardo infine all'articolo 1-*bis*, che richiede una mappatura dei rifiuti pericolosi o radioattivi e del materiale contenente amianto, ritiene che la concessione di ulteriori sei mesi per trasmettere tale mappatura al Ministero dell'ambiente risulti eccessiva.

Il senatore Maurizio ROMANI (*Misto-Idv*) rileva come il provvedimento si occupi della cessione aziendale dell'ILVA dedicando particolare attenzione ai profili ambientali e di salute, con un allungamento dei tempi del piano industriale. Questo ritardo rischia di pregiudicare anche il risanamento ambientale, oltre a poter creare problemi per i lavoratori che beneficiano degli ammortizzatori sociali.

La senatrice RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*) rileva molte incoerenze di merito e metodo. Sotto il primo profilo evidenzia, in particolare, l'assenza di un ruolo per il Ministero della salute, la mancata presa in considerazione degli aspetti attinenti alla salute nella relazione trasmessa alle Camere e lo slittamento del piano industriale. Per quanto riguarda il secondo profilo osserva come siano stati inutilmente presentati alla Camera molti emendamenti, diretti a migliorare il testo, che il Governo non ha in alcun modo preso in considerazione.

La relatrice SILVESTRO (*PD*) dichiara l'intenzione di tener conto dei rilievi formulati, con particolare riferimento all'esigenza di evitare proroghe per la presentazione del piano industriale.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) ritiene opportuno prevedere che la riunione del coordinamento tra Regione, Ministeri e Comuni non si svolga su richiesta motivata, ma diventi obbligatoria.

La PRESIDENTE(*PD*) propone una formulazione che preveda lo svolgimento della verifica anche su richiesta, unitamente ad un monitoraggio su base semestrale.

La relatrice SILVESTRO (*PD*) condivide la proposta avanzata dalla Presidente e presenta uno schema di parere, pubblicato in allegato.

Interviene in dichiarazione di voto la senatrice TAVERNA (*M5S*), che dissente rispetto all'impianto del decreto e, più in generale, rispetto alle modalità con le quali viene trattata la questione ILVA, ritenendo prioritari i profili sanitari che invece appaiono completamente ignorati. Annuncia quindi un voto contrario.

La senatrice RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*) ritiene che il decreto mal si concili con le esigenze di tutela dell'ambiente e della salute e con quelle di repressione dei reati. Per queste ragioni annuncia un voto contrario.

La senatrice DIRINDIN (*PD*) annuncia un voto favorevole sul parere, anche alla luce del recepimento delle osservazioni emerse nel corso della discussione e accolte dalla Relatrice.

Previa verifica del prescritto numero legale, il parere è posto in votazione.

La Commissione approva.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il senatore BIANCO (*PD*) propone di proseguire l'approfondimento sul tema della continuità assistenziale di medicina generale, con particolare riguardo al modello H16, attraverso lo svolgimento di audizioni con i rappresentanti di altre associazioni sindacali.

La senatrice DIRINDIN (*PD*) sottolinea l'importanza di audire su questo tema i medici di urgenza.

La PRESIDENTE informa che le istanze saranno esaminate in sede di Ufficio di Presidenza e che le audizioni potrebbero essere calendarizzate nelle prossime due settimane.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa all'ordine del giorno.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità: audizione di rappresentanti della ASL Toscana Sud-Est

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 28 giugno.

Il dottor DESIDERI introduce il tema della gestione proattiva della cronicità, ricordando come le malattie croniche rappresentano, nei Paesi occidentali, circa l'85 per cento dei costi sanitari, mentre nella Regione europea dell'Organizzazione mondiale della sanità le malattie croniche provocano circa l'86 per cento dei decessi. Ricorda altresì come la prevalenza di tali patologie sia in crescita, a causa soprattutto dell'invecchiamento della popolazione e della crescente esposizione a fattori di rischio ambientali e sociali. Fa presente che nei Paesi occidentali si è iniziato a studiare il problema dell'aumento della cronicità al fine di riorganizzare i sistemi sanitari proponendo nuovi modelli organizzativi, tra cui l'*Integrated delivery system*, sviluppato negli Stati Uniti a partire dal 2009. Sottolinea l'importanza della riorganizzazione delle cure primarie realizzata a partire dalla legge «Balduzzi» n. 189 del 2012, in cui si è previsto che i medici di medicina generale delle aggregazioni funzionali territoriali (AFT) possono garantire un importante intervento di prossimità e, grazie al raccordo con un *team* multiprofessionale di riferimento, possono assicurare l'accesso alle competenze multispecialistiche superando tempi di attesa e prenotazioni specifiche. Sottolinea come una possibile linea di sviluppo dell'assistenza territoriale possa realizzarsi attraverso una serie di fasi: identificazione della popolazione *target*; stratificazione della popolazione in funzione della gravità/complessità delle patologie; definizione del modello di presa in carico per intensità di cura; individuazione della rete clinica integrata strutturata, costituzione di aggregazioni funzionali territoriali e composizione di *team* mono e multi-professionali; valutazione dei bisogni clinici e socio-assistenziali finalizzati alla definizione del Piano assistenziale individuale; definizione dei *setting* più idonei all'erogazione dell'assistenza e organizzazione del *team*. Fa riferimento in conclusione alla ridefinizione dello *standard* dei posti letto accreditati, nonché al potenziamento delle forme alternative di ricovero e alla valorizzazione della rete territoriale al fine di differenziare i livelli di erogazione delle prestazioni, ricordando come l'ospedale sia concepito come uno snodo di alta specializzazione per la cura delle cronicità, chiamato a interagire con l'assistenza primaria e la specialistica ambulatoriale attraverso nuove formule organizzative.

Il dottor CECCHERINI riferisce sull'esperienza della nutrizione clinica realizzata nella USL Sud Est Toscana, ricordando come il corretto supporto nutrizionale sia parte integrante dei percorsi di cura di molte patologie. Ricorda altresì come in alcuni casi il ricorso a tecniche artificiali

di nutrizione costituisca l'unico modo per garantire la sopravvivenza del paziente. Si sofferma sulle varie tipologie di interventi nutrizionali, caratterizzati da una specifica gradualità e che possono essere necessarie in diverse fasi della storia clinica del paziente. Ricorda le diverse patologie che si avvalgono di un supporto nutrizionale a vario livello, iniziato in ospedale e proseguito a domicilio, facendo presente che l'incremento costante dei pazienti affetti da patologie che necessitano di supporto nutrizionale artificiale ha spinto la USL Sud Est Toscana a definire un nuovo modello organizzativo. Tale modello si caratterizza, tra l'altro, per: erogare la nutrizione artificiale in sicurezza sia in ospedale sia a domicilio; dare informazioni sul tipo di supporto nutrizionale; uniformare la prescrizione, l'erogazione, il monitoraggio clinico ed economico dell'intero processo nutrizionale; superare la dicotomia ospedale-territorio; garantire la presa in carico durante la degenza, programmando l'addestramento del paziente ed il monitoraggio domiciliare; fornire un punto di riferimento per tutti i soggetti coinvolti. Fa presente che in risposta a tale esigenza è stata identificata una Unità operativa semplice di nutrizione clinica a valenza aziendale, situata nella zona distretto di Arezzo ma proiettata anche sulle altre zone. Sottolinea la centralità dell'informatizzazione e dello svolgimento del lavoro in rete in tutte le fasi del processo, in particolare nel rendere sicuro il trattamento domiciliare e ospedaliero e nel facilitare i reparti nella conoscenza del percorso che porta alla dimissione del paziente. Conclude sottolineando come la strutturazione di una Unità operativa rispondente in maniera univoca ad una problematica trasversale, che presenta le stesse caratteristiche tanto in ospedale che sul territorio, garantisce la qualità del servizio e al tempo stesso riduce ricoveri impropri e tempi di degenza.

La PRESIDENTE(*PD*), nel ringraziare il dottor Desideri ed il dottor Ceccherini per le informazioni fornite, esprime grande apprezzamento per l'esperienza straordinaria e innovativa descritta, che si inserisce in una tradizione di buona sanità nel territorio di riferimento.

La senatrice DIRINDIN (*PD*), nell'apprezzare il modello organizzativo illustrato, chiede chiarimenti sulle modalità operative attraverso le quali è stato possibile raggiungere questi importanti risultati, sulle difficoltà che sono state incontrate e sui possibili percorsi per trasferire questo modello anche in altri ambiti territoriali.

La senatrice PADUA (*PD*) esprime rammarico per il modo in cui, in diverse parti del Paese, non si riescano a fornire risposte di livello adeguato ai problemi della salute che emergono sul territorio. Chiede pertanto quali azioni possano essere intraprese per diffondere buone prassi come quelle evidenziate nel corso dell'audizione anche in altre realtà territoriali.

Il senatore Maurizio ROMANI (*Misto-Idv*) chiede se, nell'ambito del progetto presentato, l'esperimento di nutrizione clinica si trovi in una fase

più avanzata rispetto al tema delle aggregazioni funzionali territoriali. Sottolinea come a suo parere, in termini generali, andrebbe dedicata particolare attenzione a tutti gli aspetti legati al tema della prevenzione.

La senatrice SILVESTRO (*PD*), nell'apprezzare l'elevata qualità del progetto presentato, chiede maggiori informazioni sulle modalità con cui sono stati coinvolti i medici di medicina generale nonché sul numero delle figure infermieristiche necessarie per la sua attuazione.

La senatrice SIMEONI (*Misto*) chiede se sia stata calcolata l'onerosità del trattamento per ciascun paziente seguito a domicilio.

La senatrice MATTESINI (*PD*) ricorda preliminarmente come il progetto portato all'attenzione della Commissione sia frutto di un lavoro complesso iniziato da diverso tempo. Chiede poi se il tipo di percorso previsto nel modello ospedale-territorio valga per tutte le tipologie di malattie croniche o solo per alcune tipologie. Propone infine un sopralluogo della Commissione presso la USL al fine di verificare sul campo l'effettivo funzionamento del modello presentato.

La PRESIDENTE, considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Aula e la grande importanza del tema trattato, propone di proseguire l'audizione in una successiva seduta, in occasione della quale sarà data puntuale risposta ai quesiti formulati dai senatori intervenuti. Avverte che la documentazione consegnata, ove nulla osti, sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito della procedura informativa è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2483

La 12^a Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole,

con le seguenti osservazioni:

1. in merito alla novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), che stabilisce (capoverso 8) una nuova procedura per le modifiche e le integrazioni del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, laddove è prevista l'espressione del parere da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si segnala l'opportunità che venga sentito non solo il Ministro dello sviluppo economico ma anche il Ministro della salute;

2. con riferimento al Comitato di esperti composto da tre membri, nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare chiamato a valutare le proposte suddette di modifica o integrazione (capoverso 8.2), si consideri la possibilità di prevedere in tale Comitato la presenza di un componente indicato dal Ministero della salute (ossia dall'Assessore regionale alla salute della regione Puglia);

3. riguardo alla domanda per l'autorizzazione di nuovi interventi e di modifica del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (capoverso 8.1), questa andrebbe resa disponibile per la consultazione del pubblico, oltre che sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche sul sito del Ministero della salute;

4. con riferimento alle modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (capoverso 8.1), sarebbe preferibile disporre con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico, nonché del Ministro della salute, analogamente a quanto stabilito dalla disciplina precedente la novella in esame;

5. riguardo all'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un coordinamento tra la regione Puglia, i Ministeri competenti e i comuni interessati (capoverso 8.2-*bis*), si valuti l'opportunità di specificare che le riunioni del predetto coordinamento devono svolgersi «anche» su richiesta motivata di uno dei componenti;

6. in merito all'invio alle Camere, ogni sei mesi, di una relazione sull'attività posta in essere (comma 2 dell'articolo 1), con particolare riguardo al piano ambientale ed al rispetto delle obbligazioni contrattuali assunte dall'aggiudicatario, si valuti anzitutto la possibilità di inserire un riferimento anche all'impatto sulla salute della collettività. Sarebbe al-

tesì opportuno chiarire l'ambito di applicazione della norma, in quanto essa, in base alla formulazione letterale, sembrerebbe concernere solo l'ipotesi in cui l'aggiudicazione dei complessi aziendali sia avvenuta tramite un contratto di affitto (anziché tramite un contratto di vendita);

7. con riferimento alla proroga dei termini previsti dall'articolo 1, comma 4, lettera *b*), per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, nonché per ogni altro adempimento, prescrizione, attività o intervento di gestione ambientale e di smaltimento e gestione dei rifiuti dell'ILVA, si sottolinea la necessità di evitare il ricorso ad ulteriori proroghe per le possibili ricadute negative sotto l'aspetto ambientale, occupazionale e sanitario;

8. riguardo infine alla mappatura dei rifiuti pericolosi o radioattivi e del materiale contenente amianto presenti all'interno degli stabilimenti della società ILVA S.p.a., che i commissari straordinari devono trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 31 dicembre 2016 (articolo 1-*bis*), si prenda in considerazione un eventuale invio di tale mappatura anche al Ministero della salute.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 20 luglio 2016

Plenaria

245^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MARINELLO

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 (n. COM (2016) 157 definitivo)

(Osservazioni alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 18 maggio.

Poiché non vi sono interventi, il presidente MARINELLO dichiara conclusa la discussione e invita il relatore a formulare la proposta di osservazioni.

Il relatore VACCARI (*PD*) illustra le osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicate in allegato.

Previa verifica del numero legale, il presidente MARINELLO pone ai voti le osservazioni favorevoli che risultano approvate.

IN SEDE REFERENTE

(2277) Paola DE PIN. – Norme straordinarie per il miglioramento della qualità dell'aria a tutela della salute e dell'ambiente nella Pianura Padana

(Esame e rinvio)

Il relatore ARRIGONI (*LN-Aut*) illustra il disegno di legge avente lo scopo di migliorare la qualità dell'aria a tutela della salute e dell'ambiente nella Pianura Padana. In particolare, l'articolo 2 prevede disposizioni per gli impianti alimentati a biomassa. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge e per i successivi cinque anni, nelle regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte è sospeso il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentati a biomassa, a prescindere dalla potenza. Per gli impianti di produzione di energia alimentati a biomassa esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per il potenziamento del monitoraggio e controllo del corretto funzionamento degli impianti stessi su tutto il territorio della Pianura Padana. L'articolo 3 reca misure urgenti per il riscaldamento degli edifici. A decorrere della data di entrata in vigore della legge, è concesso un incentivo sotto forma di detrazione fiscale per la conversione degli impianti di riscaldamento degli edifici alimentati con combustibile fossile, con esclusione del metano, a impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta un decreto contenente i requisiti di accesso all'incentivo. L'articolo 4 disciplina l'adeguamento dei piani regionali della qualità dell'aria. Le regioni di cui all'articolo 2, comma 1, aggiornano e adeguano i rispettivi piani regionali per la qualità dell'aria alla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, per il conseguimento degli obiettivi previsti nell'orizzonte temporale indicato dalla medesima direttiva, individuando i criteri per limitare la circolazione dei veicoli a motore nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, nonché le misure emergenziali in caso di superamento prolungato del valore limite giornaliero di particolato (PM10). L'articolo 5 reca infine la copertura finanziaria. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) destinati allo Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2323) ORELLANA ed altri. – Delega al Governo per la modifica della normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura

(Esame e rinvio)

Il relatore MIRABELLI (*PD*) illustra il disegno di legge che vuole dare compimento all'ordine del giorno G/1676/11/13 al «collegato ambientale» (legge n. 221 del 2015), con cui il Governo si è impegnato ad aggiornare la normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione

in agricoltura. Il testo si compone di un unico articolo con il quale si conferisce l'apposita delega al Governo. In particolare, il comma 2 individua i principi e i criteri direttivi, partendo dalla revisione organica delle disposizioni, ormai obsolete, contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, prevedendo in particolare una revisione sistemica degli allegati, incentrata specificatamente sui seguenti aspetti: l'aggiornamento delle soglie di ammissibilità delle sostanze già indicate; l'integrazione della lista di ammissibilità delle sostanze dannose; l'elaborazione di una classificazione dei fanghi ammissibili al trattamento facendo riferimento ai codici CER (Catalogo europeo dei rifiuti), previsti nell'allegato D del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale; l'introduzione di specifici controlli sulle acque superficiali e sotterranee, che oggi non sono previsti; l'individuazione di norme che equiparino l'utilizzo dei gessi di defecazione e dei carbonati di calcio di defecazione a quello dei fanghi, in quanto l'impiego in agricoltura dei primi non è adeguatamente disciplinato; l'adozione di norme che prevedano la modalità del contraddittorio nella gestione dei campioni prelevati per le analisi, rendendo altresì obbligatoria la produzione di certificati di analisi riferiti ai fanghi, ai terreni e alle acque. La revisione del decreto legislativo n. 99 del 1992 dovrà prevedere, inoltre, l'aggiornamento delle misure sanzionatorie ivi previste, l'emanazione di linee guida per armonizzare le norme di dettaglio previste dalle Regioni in relazione all'utilizzo dei fanghi in agricoltura, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 99 del 1992, nonché l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente di un albo nazionale in cui abbiano obbligo di registrazione i produttori di fanghi destinati all'agricoltura.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 8,50.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 157

La 13^a Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,

premessi che:

l'inclusione della proposta di Regolamento nel pacchetto dell'economia circolare stimola a considerare, da un punto di vista scientifico e nel loro insieme, i numerosi cicli che coinvolgono l'ambiente agrario, dal ciclo delle acque, al ciclo del carbonio, dell'ossigeno/ozono, del metano, al ciclo dei nutrienti (in particolare azoto, fosforo e potassio), ai cicli pedogenetici, ai cicli vegetazionali;

la natura agisce, infatti, attraverso cicli chiusi e non conosce rifiuti, poiché ogni elemento si rinnova attraverso processi che la scienza studia per poter replicare in laboratorio o a scala reale, possibilmente trasferendo la conoscenza di innovazioni di interesse industriale;

la declinazione dell'economia circolare sui temi della produzione di fertilizzanti innovativi contribuisce alla chiusura dei cicli naturali ed antropici e rientra nelle strategie di sviluppo in cui la crescita economica avviene senza un aumento del consumo di risorse, fondandosi sull'innovazione scientifica, tecnologica, sociale, organizzativa e basata su una gamma di nuove competenze e conoscenze;

ritenuto che:

la visione delineata nella proposta di Regolamento deve trovare forti e concreti elementi di riscontro in strumenti normativi che attengono al tema dei rifiuti e della depurazione delle acque, della salvaguardia del suolo e dell'ambiente, delle politiche energetiche, della lotta ai cambiamenti climatici, della chimica verde, dell'etichettatura, della bio-economia, del miglioramento della cooperazione intersettoriale e della collaborazione tra soggetti pubblici e privati (ad esempio tramite modelli di simbiosi industriale), del flusso illegale dei rifiuti, inclusi quelli pericolosi;

l'incremento della sostanza organica nei suoli assume un ruolo centrale accanto al cambiamento climatico, all'uso non sostenibile del suolo, al sovrasfruttamento delle aree agricole e pastorali, allo sviluppo di pratiche irrigue spesso non sostenibili, rappresentandone una possibile soluzione;

anche nella disciplina dei fertilizzanti devono essere considerate come prioritarie le esigenze di tutela e sostenibilità ambientale;

considerato che:

la proposta di Regolamento prevede la fissazione di limiti particolarmente restrittivi per il cadmio: un limite iniziale a 60 mg/Kg di P₂O₅, per poi abbassarsi successivamente a 40 e fino a 20 nell'arco di 12 anni;

la proposta di Regolamento, relativamente alle matrici in ingresso agli impianti di digestione anaerobica, tende a non fare distinzioni tra rifiuto organico, effluenti zootecnici e sottoprodotto agricolo e, in particolare, identifica due categorie di materiali costituenti (CMC): digestato di colture energetiche (CMC 4) e digestato diverso da quello di colture energetiche (CMC 5), ottenuto da altri materiali tra cui i rifiuti organici. Tale condizione è lontana dalla realtà italiana; infatti, il digestato prodotto da impianti di biogas ubicati nelle imprese agricole normalmente è ottenuto da una miscela di matrici esclusivamente di provenienza agricola o agroindustriale. Recentemente, il decreto del 25 febbraio 2016 «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato» prevede due tipologie di digestato ai fini di utilizzazione agronomica (agrozootecnico ed agroindustriale come specificato all'articolo 22 del decreto, con specifica esclusione dei rifiuti organici);

sono noti gli effetti benefici che la sostanza organica induce nei suoli tra cui: lo sviluppo delle comunità microbiche in termini numerici e di biodiversità; la veloce degradazione dei componenti semplici (zuccheri, aminoacidi, ecc.); la lenta degradazione dei componenti complessi (cellulosa, emicellulosa, lignina, chitina, ecc.); lo sviluppo di relazioni positive tra le comunità microbiche;

la proposta di Regolamento definisce, all'Allegato II, parte II, le prescrizioni relative alle categorie di materiali costituenti (CMC) i fertilizzanti. Relativamente alla categoria dei sottoprodotti dell'industria alimentare (CMC 6) sono inclusi solamente la calce dell'industria alimentare, le melasse e la borlanda;

la proposta di Regolamento crea degli scenari favorevoli all'esecuzione dei controlli, affrontando aspetti riferiti agli obblighi degli operatori economici (capo 2), alla conformità dei prodotti fertilizzanti con marcatura CE (capo 3), alla notifica da parte degli Stati membri degli organismi autorizzati a svolgere, in qualità di terzi, compiti di valutazione della conformità (capo 4), alla vigilanza del mercato (capo 5). In tale direzione occorre sottolineare che la strategia di controllo assume rilevanza straordinaria per tutti i fertilizzanti ed in particolare per infondere fiducia negli agricoltori in prodotti derivanti da fonti di materiali organici o secondari intrinsecamente variabili;

esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

in relazione ai limiti fissati per la presenza di cadmio nei terreni, occorre osservare che gli attuali processi di rimozione del cadmio (decadmiazione) non sono pienamente sostenibili dal punto di vista ambientale

per i residui chimici che rilasciano, pertanto si segnala la necessità di prevedere contestualmente adeguate politiche di sostegno agli investimenti in innovazione e ricerca in questo settore, tali da rendere i suddetti processi totalmente sostenibili;

riguardo alle matrici in ingresso agli impianti di digestione anaerobica appare opportuno specificare che gli impianti di digestione anaerobica per la produzione di biogas che utilizzano effluenti zootecnici di origine agricola siano classificati come impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, diversamente da impianti di biogas che utilizzano rifiuti classificabili come impianti di trattamento e recupero;

circa l'impatto positivo che la sostanza organica produce sui suoli, si segnala che il decreto legislativo n. 75 del 29 aprile 2010 «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88» fornisce una precisa e dettagliata classificazione dei fertilizzanti. Nell'ambito dei concimi organici, organo – minerali e ammendanti, sono annoverate matrici organiche di origine fossile quali torba e lignite, e sono riportate in formato tabellare (allegati 2 e 5 del suddetto decreto) specifiche sulle modalità di preparazione e sulle componenti essenziali, titolo minimo in elementi e/o sostanze utili, criteri concernenti la valutazione, ecc). La torba è un ammendante ricco di sostanza organica, acidi umici e fulvici e di nutrienti per il suolo; nel suolo favorisce la permeabilità, la radicazione delle piante, l'aereazione ed aumenta la sofficità, fungendo anche da pacciamatura e da cappotto termoregolatore. Ne esistono tre principali tipologie: acida, neutra ed umificata il cui impiego, con riferimento al capitolo 2 dell'Allegato 5 del citato decreto, è limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai). Alla luce di ciò si ritiene opportuno chiarire, nella proposta di Regolamento in esame, la definizione di ammendanti organici, così da ricomprendervi anche tale tipologia di ammendanti organici naturali;

poiché nel territorio italiano ed in quello di altri Stati membri che si affacciano sul Mediterraneo sussistono differenti e numerose attività agroindustriali, sarebbe opportuno integrare la proposta di Regolamento con un elenco di sottoprodotti provenienti da attività alimentari e agroindustriali come riportato nella Tabella 1^a del decreto ministeriale 6 luglio 2012;

per quanto attiene ai controlli, è necessario che la strategia di controllo sia estesa a tutta la filiera di operatori economici interessati alla produzione di fertilizzanti recanti la marcatura CE, interessando gli operatori di recupero privati e pubblici (quali gli operatori degli impianti di trattamento delle acque reflue o degli stabilimenti di gestione dei rifiuti che producono *compost* o digestato), i produttori di fertilizzanti, i rappresentanti autorizzati, gli importatori/esportatori, gli intermediari, la rete di distribuzione, di concerto con gli organismi nazionali di accreditamento e gli organismi di valutazione della conformità.

Plenaria

246^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
CALEO

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CALEO, considerata la necessità del numero legale per proseguire l'esame dell'atto comunitario n. 170, avente ad oggetto la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Trarre il massimo beneficio dalle politiche ambientali dell'UE grazie ad un regolare riesame della loro attuazione», e apprezzate le circostanze, aggiorna i lavori della Commissione.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,45.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 179

Presidenza del Vice Presidente
CALEO

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 16

AUDIZIONE DI ESPERTI DELL'UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 618 (TRANSITO GRANDI NAVI NELLA LAGUNA DI VENEZIA)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 20 luglio 2016

Plenaria**207^a Seduta (antimeridiana)**

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 8,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE dà conto della lettera del Presidente del Senato, del 18 luglio scorso, con la quale si dispone la riassegnazione dell'affare assegnato sulla *Brexit* già conferito solo alla 14^a Commissione, alle Commissioni riunite Affari esteri e Politiche dell'Unione europea, nonché, come conseguenza, l'indicazione a svolgere la prevista audizione del Rappresentante permanente dell'Italia presso l'UE in sede congiunta con le Commissioni affari esteri del Senato e della Camera dei deputati.

Si tratta di una decisione che, essendo arrivata in maniera inattesa, induce a porsi seri interrogativi sulle funzioni e sulle competenze proprie della 14^a Commissione.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) ricorda che la Commissione aveva chiesto di trattare la *Brexit*, in congiunzione con il precedente affare assegnato, deferito parecchi mesi fa, sul «Documento dei cinque Presidenti», in ragione della coerente valutazione secondo cui quest'ultimo, in se considerato, non avesse più una sua attualità e validità se non ricollegandolo al fatto nuovo, di natura dirompente, dell'uscita del Regno Unito dall'UE.

A suo modo di vedere, pertanto, può essere esperita la via di una collaborazione con la Commissione affari esteri, allo scopo di perseguire l'obiettivo prioritario di delineare un idoneo indirizzo parlamentare in merito a tale delicata vicenda.

Secondo il senatore CANDIANI (*LN-Aut*), con la determinazione assunta dal Presidente del Senato, ci si trova di fronte ad una grave scorrettezza istituzionale che si traduce, inoltre, in una evidente anomalia procedurale, la quale, in ultima analisi, va ricondotta all'impostazione che l'attuale Governo ha inteso adottare, *ab origine*, nella trattazione degli affari europei, decidendo, non a caso, di affidare la delega per tali questioni non più ad un Ministro ma, piuttosto, ad un Sottosegretario, con ciò rafforzando il predominio in materia di Unione europea da parte del Ministero degli affari esteri.

Conclude auspicando una approfondita riflessione sul ruolo effettivo che la 14^a Commissione sarà chiamata a svolgere in futuro, a seguito di una decisione presidenziale di tal genere.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) manifesta tutte le proprie perplessità sul merito della decisione del Presidente Grasso di «estromettere» la 14^a Commissione dall'esame di un argomento che rientra indubbiamente nella sua competenza regolamentare e che la medesima Commissione ha già approfondito in numerose sedute da cui sono emerse analisi di spessore.

Occorre riconoscere che si tratta di una decisione superficiale che denota scarsa conoscenza del dibattito finora intercorso, nonché scarsa considerazione del ruolo e della missione della Commissione Politiche Ue, la quale, peraltro, ha già visto alquanto menomate le sue attribuzioni attraverso l'instaurazione, in via di prassi, di quella sorta di «monocameralismo alternato», applicato all'esame dei disegni di leggi europea e di delegazione europea, che, di fatto, decurta significativamente la *vis* emendativa dei senatori.

Esprime il convincimento circa l'opportunità di inoltrare, nei modi da definire, un segnale di disapprovazione dell'atto di imperio intervenuto e di rivendicazione della *raison d'être* tipica della Commissione.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) tiene a precisare, preliminarmente, di non essersi mai trovato di fronte, nella sua ormai lunga carriera parlamentare, ad una vicenda di tal genere, concretatasi in una decisione che praticamente non ha precedenti e che dimostra, in modo evidente, come sia del tutto ignorato, ai livelli apicali, il lavoro svolto con serietà e passione dai componenti della 14^a Commissione.

Al cospetto di una decisione di tale tenore urge, necessariamente, una risposta altrettanto ferma e decisa che, nella fattispecie, deve promanare dal sentimento e dal convincimento comuni a tutti i Commissari e di cui il Presidente deve farsi portavoce.

Secondo il senatore COCIANCICH (*PD*), la situazione che si è venuta a creare relativamente alla trattazione dell'affare assegnato sulla *Brexit*, riflette, per molti aspetti, il delicato e complesso dibattito attualmente in corso, a livello europeo, su quale soggetto istituzionale avrà la compe-

tenza primaria nella gestione del percorso di fuoriuscita del Regno Unito dall'UE.

Pur ribadendo, quindi, la non residualità dell'attività facente capo alla Commissione Politiche dell'Unione europea, è del parere che occorra valutare con prudenza ed equilibrio la nuova situazione venutasi a creare a seguito della riassegnazione dell'affare assegnato.

Il senatore URAS (*Misto*) considera la decisione del Presidente Grasso come un arretramento rispetto alle ordinarie competenze istituzionali che sono sempre state riconosciute come rientranti nella titolarità della 14^a Commissione, la quale, nel momento in cui avvia una determinata istruttoria su un dato argomento, deve sentirsi libera di attivare tutte le procedure informative indispensabili per il suo lavoro.

Aggiunge, inoltre, che la lettera presidenziale risulta viziata nel merito, in quanto dimostra di assumere come ancora valido il vecchio approccio, superato ormai da oltre quarant'anni di giurisprudenza europea, nonché dalla recente legge «di sistema» n. 234 del 2012, secondo cui una questione come quella della *Brexit* rientra nelle tipiche logiche inter-governative, e, quindi, debba essere trattata dalla Commissione affari esteri.

Risultando altri senatori che hanno chiesto di intervenire, il PRESIDENTE, quindi, propone di rinviare alla seduta pomeridiana delle ore 13,00 il seguito della discussione.

La seduta termina alle ore 9,25.

Plenaria

208^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 13,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Nel riprendere il giro di interventi avviato nell'odierna seduta antimeridiana, il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), giudicando non opportuna la modifica *de facto* del calendario della Commissione ad opera del Presidente del Senato, reputa indispensabile, allo

stato, addivenire ad un momento di chiarezza su cosa debba intendersi per «affari europei».

Infatti, il perimetro di tale nozione appare, anche a seguito della suddetta decisione presidenziale, alquanto incerto e in corso di sfinamento, se si considera, ad esempio, che, alcuni mesi fa, il Ministro degli esteri è stato audito sull'agenda dell'Unione europea dalle Commissioni esteri di Senato e Camera e dalla Commissione Politiche Ue della Camera, senza che la 14^a Commissione del Senato venisse coinvolta.

Si aggiunge ai rilievi critici mossi nel corso della discussione, il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*), il quale considera l'atteggiamento del Presidente del Senato non corretto e lesivo della dignità istituzionale della Commissione Politiche dell'Unione europea.

Al riguardo, auspica che pervenga, quanto prima, una idonea motivazione sia per quanto riguarda la riassegnazione dell'affare assegnato che per quanto riguarda l'inopinata «sottrazione» dell'audizione del Rappresentante permanente dell'Italia presso le Istituzioni europee.

Il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), al fine di superare i malintesi intervenuti, suggerisce l'opportunità di un incontro chiarificatore tra il presidente Chiti ed il presidente Grasso.

La senatrice GUERRA (*PD*), astraendo dalla circostanza per cui si è incappati in un episodio sicuramente spiacevole, esorta, in ogni caso, i Commissari a portare a casa il risultato finale dell'intera operazione che ci si era ripromessi di implementare, stabilendo una proficua collaborazione con la Commissione affari esteri.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) ribadisce l'esigenza, alla luce dell'intervento del presidente Grasso, che si è concretato in un vero e proprio «sgarbo» istituzionale, di capire bene quali siano le funzioni e la sfera di competenza della Commissione.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) ricorda che la Commissione sta inanellando una sequenza preoccupante di «sgarbi», come giustamente definiti dal collega Candiani, dal momento che, oltre alla *defaillance* dell'ambasciatore Massari, si è dovuto registrare anche l'insensibilità del ministro Calenda, anch'egli invitato nell'ambito dell'affare assegnato sulla *Brexit*, a presenziare i lavori della Commissione.

Il Presidente CHITI, nel riassumere i punti salienti dello scambio di opinioni, testé svolto, è dell'avviso che mentre può ritenersi del tutto ammissibile ed ordinaria l'opzione della riassegnazione a più Commissioni permanenti di un affare assegnato, diversamente, appare discutibile l'inibizione della prevista audizione con l'ambasciatore Massari.

Si farà, inoltre, parte diligente affinché venga avviato positivamente l'esame congiunto con la Commissione affari esteri del nuovo affare asse-

gnato, a partire dall'audizione del Sottosegretario Gozi, già programmata per il prossimo mercoledì 27 luglio.

Si ripromette, in aggiunta, di inoltrare un'apposita lettera al presidente Grasso, che faccia stato della discussione avvenuta oggi in seno alla Commissione, chiedendo, altresì, un incontro che coinvolga anche i relativi Capigruppo.

Appreziate le circostanze, infine, propone di non prendere parte formalmente all'audizione dello stesso Ambasciatore, prevista per domani presso la Camera dei deputati – salvo, ovviamente, la possibilità, per ciascun membro della Commissione, di recarvisi a titolo personale – atteso che anche l'omologa Commissione Politiche Ue della Camera dei deputati ha deciso di non parteciparvi.

Conviene la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente specializzati (n. COM (2016) 378 definitivo)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

La senatrice GUERRA (*PD*) relatrice, illustra la proposta in titolo, che stabilisce le condizioni di ingresso e di soggiorno nel territorio degli Stati membri, per periodi superiori a tre mesi, dei cittadini di Paesi terzi provenienti da Paesi terzi o già soggiornanti nell'Unione europea con altro *status* che intendono esercitare un lavoro altamente specializzato e dei loro familiari, e ne definisce i diritti (articolo 1).

Ricorda come in materia sia già vigente la direttiva 2009/50/CE, cosiddetta sulla Carta Blu UE, che non è tuttavia riuscita a conseguire gli obiettivi programmati. Da ciò consegue la scelta, adottata con la proposta in esame, volta a prevedere l'adozione di un regime che modifica le condizioni di ammissione e rende la Carta Blu UE accessibile a un gruppo più ampio di lavoratori altamente specializzati. L'opzione prescelta consentirà di ottenere un numero di permessi aggiuntivi per lavoratori altamente specializzati compreso tra un minimo di 32.484 e un massimo di 137.690 all'anno, con un impatto economico positivo annuale stimato tra 1,4 e 6,2 miliardi di euro supplementari.

Illustra, poi, le disposizioni più rilevanti della proposta. La proposta troverà applicazione nei confronti dei cittadini di Paesi terzi che chiederanno di essere ammessi nel territorio di uno Stato membro per esercitarvi un lavoro altamente specializzato (articolo 3). L'articolo 5 stabilisce i criteri di ammissione che il richiedente deve soddisfare per essere ammesso quale titolare della Carta Blu UE. Gli articoli 8, 9, 10 e 11 definiscono la Carta Blu UE e la relativa procedura. L'articolo 16 prevede deroghe alla direttiva 2003/86/CE con l'intento di agevolare il ricongiungimento familiare dei lavoratori altamente specializzati e vieta l'applicazione di periodi

di attesa o misure di integrazione prima del ricongiungimento. Gli articoli 19-22 della proposta disciplinano la mobilità fra Stati membri.

La Relatrice illustra, quindi, uno schema di osservazioni favorevoli, con alcuni rilievi, relativi: alla correttezza della base giuridica, costituita dall'articolo 79, paragrafo 2, lettere a) e b), del TFUE, corrispondente a quella utilizzata per l'adozione della precedente direttiva 2009/50/CE; al rispetto dei parametri della necessità dell'azione europea e del suo valore aggiunto; al rispetto del principio di proporzionalità; al merito della proposta, fondamentale per dotare l'Unione di un più efficace sistema per attrarre nel mercato del lavoro europeo i lavoratori altamente specializzati e necessaria per l'Italia, al fine di accrescere la presenza sul territorio nazionale di lavoratori altamente specializzati.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) chiede delucidazioni in merito al numero dei permessi aggiuntivi per lavoratori altamente specializzati, che conseguiranno alla proposta in esame.

La relatrice GUERRA (*PD*) afferma come si tratti di stime predisposte dalla Commissione europea nella valutazione di impatto, relativamente alle quali non sembrano emergere profili di inattendibilità.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi presentato dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma dell'Unione a sostegno di attività specifiche volte a rafforzare il coinvolgimento dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari nella definizione delle politiche dell'Unione nel campo dei servizi finanziari per il periodo 2017-2020 (n. COM (2016) 388 definitivo)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice GUERRA (*PD*) illustra l'atto in titolo, che prevede di istituire, per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020, un programma con una dotazione di 6 milioni di euro, a sostegno delle attività di «Finance Watch» e «Better Finance», organizzazioni senza scopo di lucro che contribuiscono ad un maggior coinvolgimento dei consumatori e dei portatori di interessi che li rappresentano, nell'elaborazione delle politiche dell'Unione nel settore dei servizi finanziari, al fine di assicurare che i responsabili politici dell'Unione dispongano di opinioni diverse da quelle espresse dagli operatori del settore finanziario.

Secondo la Commissione europea, invero, a partire dal 2007, la fiducia degli utenti finali dei servizi finanziari e in particolare quella dei consumatori, si è indebolita nel corso della crisi economica e finanziaria, e

per ripristinare l'affidamento dei cittadini nella solidità del settore finanziario è importante aumentare il coinvolgimento dei consumatori, degli altri utenti finali e dei portatori di interessi che li rappresentano, nell'elaborazione delle politiche dell'Unione nel settore finanziario.

Al riguardo, con le sovvenzioni dell'Unione, erogate per un progetto pilota a partire dal 2012, Finance Watch ha formato una squadra di esperti qualificati, in grado di condurre studi, analisi politiche e attività di comunicazione nel campo dei servizi finanziari, mentre Better Finance ha costituito un centro di consulenza finanziaria incentrato sugli interessi di consumatori, singoli investitori, singoli azionisti, risparmiatori e altri utenti dei servizi finanziari, in linea con la propria base associativa. Secondo la valutazione *ex-post* del progetto pilota, entrambe le organizzazioni hanno fornito un valore aggiunto e competenze tecniche che i gruppi nazionali di difesa dei consumatori non sono stati in grado di offrire nei settori connessi ai servizi finanziari. Inoltre, ad oggi non sono state individuate organizzazioni analoghe a livello dell'Unione, in quanto nessun altro richiedente ha risposto ai successivi inviti annuali a presentare proposte a partire dal 2012.

Le due organizzazioni non sono riuscite ad attrarre finanziamenti stabili e significativi da parte di altri donatori e rimangono pertanto dipendenti dal finanziamento dell'Unione, che fino al 2016 prevede di coprire le spese di funzionamento.

La relatrice illustra, quindi, un conferente schema di osservazioni favorevoli, con rilievi, pubblicato in allegato al resoconto, relativi: alla correttezza della base giuridica, individuata nell'articolo 169, paragrafo 2, lettera b), del TFUE; al rispetto del principio di sussidiarietà; al rispetto del principio di proporzionalità, anche in considerazione dell'entità della sovvenzione, il cui stanziamento di 6 milioni di euro per il quadriennio 2017-2020 (1,5 milioni l'anno) risulta solo lievemente superiore ai circa 4 milioni erogati nel triennio 2012-2014 (1,33 milioni di euro l'anno).

Il senatore COCIANCICH (*PD*) ritiene necessario approfondire le modalità della scelta delle due organizzazioni menzionate nella proposta in esame, anche per la destinazione, ad esse, di non irrilevanti risorse economiche.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) si associa, evidenziando altresì come sia motivo di perplessità l'attribuzione, a organizzazioni senza scopo di lucro, di compiti connessi a settori concernenti l'attività finanziaria.

Il senatore URAS (*Misto*) esprime scetticismo sulla reale utilità degli organismi citati nella proposta ad assolvere una funzione di tutela dei risparmiatori, che ben potrebbe essere meglio assolta dai presidi istituzionali a ciò deputati. Inoltre, desta perplessità l'attribuzione ad essi di importanti risorse da parte delle istituzioni europee, circostanza che farebbe emergere un profilo di potenziale conflitto di interessi. Nel complesso, quindi, la proposta appare suscettibile di una generale riconsiderazione.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*) non si dichiara pregiudizialmente contrario all'atto in esame. Manifesta peraltro le sue riserve sui criteri di scelta delle due organizzazioni citate.

Il senatore LIUZZI (*CoR*), oltre a ritenere necessaria una operazione di revisione della spesa anche per le istituzioni europee, osserva come, per raggiungere l'obiettivo di tutelare al meglio i consumatori e gli altri utenti finali dei servizi finanziari, andrebbero rafforzate le iniziative volte a diffondere la cultura finanziaria tra i cittadini e, in particolare, tra le giovani generazioni. Su tale aspetto, ricorda il lavoro in corso di svolgimento in 7^a Commissione sugli interventi intesi a sviluppare la pratica educativa della cittadinanza economica.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) rileva come, dai documenti della Commissione europea, risulterebbe come esistano poche organizzazioni che rappresentano l'interesse generale dei consumatori, mentre non ci sarebbe nessuna organizzazione della società civile che si occupi specificamente del settore finanziario e della sua regolamentazione. A suo avviso, si tratta di affermazioni che meriterebbero una verifica puntuale. Inoltre, esprime perplessità sulla composizione di queste due organizzazioni, nonché sulla possibilità che esse esprimano valutazioni, aventi rilevanza giuridica, nel settore dei servizi finanziari. Preannuncia il voto contrario del suo Gruppo.

La relatrice GUERRA (*PD*), intervenendo in sede di replica, ricorda come la scelta delle due organizzazioni Finance Watch e Better Finance nasca da un progetto pilota inteso a finanziare lo sviluppo di un centro di consulenza finanziaria a vantaggio degli utenti finali. Nel corso degli anni non si è manifestata nessuna iniziativa alternativa a queste due entità. Il problema della loro adeguatezza è stato peraltro affrontato nella valutazione *ex post*, senza che emergessero profili di insoddisfazione. Considerati, peraltro, i rilievi emersi nella discussione, potrebbe essere utile rinviare l'espressione delle osservazioni ad una prossima seduta per svolgere gli approfondimenti del caso.

Il Presidente CHITI afferma come non vi siano motivi ostativi a un breve rinvio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2483) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 10^a e 13^a riunite. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il senatore MIRABELLI (*PD*) relatore, introduce l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo, che interviene sulle

norme riguardanti la procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, tuttora in corso, modificando alcune disposizioni per lo più contenute nei più recenti decreti-legge riguardanti la modifica e l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e i diritti e gli obblighi degli acquirenti (o affittuari) del complesso aziendale.

Per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione, evidenzia che la Commissione europea ha avviato nel 2013 la procedura di infrazione n. 2013/2177, di cui l'ultimo atto è il parere motivato del 16 ottobre 2014, in cui si contesta la violazione della direttiva 2008/1/UE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento e della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali. Inoltre, è tuttora in corso una procedura formale di indagine, aperta dalla Commissione europea il 20 gennaio 2016, ai sensi dell'articolo 108 del TFUE che vieta gli aiuti di Stato alle imprese, per accertare l'esistenza di possibili misure a favore dell'acciaieria Ilva spa incompatibili con il mercato interno. Tale indagine era stata poi estesa, il 13 maggio 2016, al prestito di 300 milioni di euro e, informalmente, anche alla garanzia statale su finanziamenti per 800 milioni di euro, previsti dal decreto-legge n. 191 del 2015.

Dopo aver dato conto sinteticamente delle disposizioni del provvedimento in esame, tra cui quella dell'articolo 1, comma 1, lettera *a*), che pone a carico dell'amministrazione straordinaria, e non più dell'acquirente o affittuario aggiudicatario della procedura di cessione, l'onere di rimborso dei 300 milioni di euro erogati, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 191 del 2015, all'amministrazione straordinaria, il relatore illustra un conferente schema di parere favorevole, con alcune osservazioni.

In primo luogo, nelle more della decisione della Commissione europea sulla presunta concessione di aiuti di Stato all'ILVA, si ritiene opportuno confermare le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge, volte ad assicurare maggiore certezza e celerità nella restituzione del prestito di 300 milioni da parte della stessa amministrazione straordinaria a cui sono stati erogati. In secondo luogo, si ritiene opportuno che per i finanziamenti coperti da garanzia statale, per un totale di 800 milioni, che formalmente non sono oggetto della citata indagine approfondita, sia previsto all'articolo 2 un rinvio del loro rimborso al 2018. Si auspica, infine, che nell'ambito delle trattative con la Commissione europea, si giunga in tempi rapidi alla definizione di soluzioni concrete e definitive, nel pieno rispetto della disciplina europea in materia, al grave problema ambientale e occupazionale, relativo agli stabilimenti della più grande acciaieria d'Europa.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) chiede delucidazioni in merito al rimborso del prestito di 300 milioni di euro.

Il senatore URAS (*Misto*), nel preannunciare il suo voto di astensione, lamenta la mancanza di una visione complessiva e di sistema in me-

rito al tema della gestione dei grandi complessi produttivi del Paese, come è anche l'ILVA. Si tende invero ad affrontare questi problemi con l'ottica dell'ordinarietà, mentre invece occorrerebbe un livello di attenzione e conseguenti interventi molto maggiori.

Il relatore MIRABELLI (PD) ribadisce come la restituzione del prestito di 300 milioni debba avvenire da parte dell'amministrazione straordinaria dell'ILVA.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni presentato dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il Presidente CHITI avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 21 luglio, alle ore 8,30 non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 14,30.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO COM(2016) 378 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE SULLA SUSSIDIARIETÀ

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che:

– la proposta di direttiva in esame stabilisce le condizioni di ingresso e di soggiorno nel territorio degli Stati membri, per periodi superiori a tre mesi, dei cittadini di Paesi terzi provenienti da Paesi terzi o già soggiornanti nell'Unione europea con altro *status* che intendono esercitare un lavoro altamente specializzato e dei loro familiari, e ne definisce i diritti (articolo 1);

– in materia è già vigente la direttiva 2009/50/CE, cosiddetta sulla Carta Blu UE, che, nella prospettiva di rendere l'Unione più competitiva attraendo i migliori lavoratori qualificati provenienti dagli altri continenti, non è tuttavia riuscita a conseguire gli obiettivi programmati;

– le carenze riscontrate della precedente direttiva riguardano le condizioni di ammissione, che si sono rilevate restrittive, agevolazioni assai limitate della mobilità all'interno dell'Unione e scarsa armonizzazione tra gli Stati membri, che hanno mantenuto regimi nazionali paralleli;

– la scelta adottata con la proposta in esame, e maggiormente dettagliata nella valutazione di impatto (SWD(2016) 193), concerne l'adozione di un regime che: – modifica le condizioni di ammissione e rende la Carta Blu UE accessibile a un gruppo più ampio di lavoratori altamente specializzati; – migliora i diritti associati alla Carta Blu UE, compresa la mobilità all'interno dell'UE; – non estende l'ambito di applicazione al di là dei lavoratori altamente specializzati; – non autorizza più regimi nazionali per i cittadini di Paesi terzi che rientreranno nell'ambito di applicazione della direttiva; – integra le misure legislative con interventi non legislativi e, potenzialmente, con disposizioni volte a rendere la Carta Blu UE accessibile ai lavoratori altamente specializzati beneficiari di protezione internazionale;

– si stima che l'opzione prescelta consentirà di ottenere un numero di permessi aggiuntivi per lavoratori altamente specializzati compreso tra un minimo di 32.484 e un massimo di 137.690 all'anno, con un impatto economico positivo annuale stimato tra 1,4 e 6,2 miliardi di euro supplementari;

rilevato che:

– l'articolo 2 specifica che per «lavoro altamente specializzato» si intende il lavoro retribuito, conformemente al diritto e alla prassi nazio-

nale, di una persona che possiede la competenza necessaria suffragata da «qualifiche professionali superiori»;

– la proposta troverà applicazione nei confronti dei cittadini di Paesi terzi che chiederanno di essere ammessi nel territorio di uno Stato membro per esercitarvi un lavoro altamente specializzato (articolo 3). Gli Stati membri non potranno quindi disporre di regimi nazionali paralleli per il medesimo gruppo di lavoratori altamente specializzati, ma saranno tenuti a rilasciare una Carta Blu UE alle persone che rientreranno nell'ambito di applicazione della direttiva;

– l'articolo 5 stabilisce i criteri di ammissione che il richiedente deve soddisfare per essere ammesso quale titolare della Carta Blu UE. Le condizioni specifiche previste dalla proposta comprendono: – un contratto di lavoro valido o un'offerta vincolante di lavoro avente durata di almeno sei mesi nello Stato membro interessato; – una retribuzione annuale lorda, specificata nel contratto di lavoro, non inferiore alla soglia fissata dagli Stati membri e corrispondente almeno a 1,0 volte, ma non più di 1,4 volte, la retribuzione media annuale lorda nello Stato membro interessato; – una soglia di retribuzione corrispondente all'80 per cento della soglia di retribuzione generale fissata dallo Stato membro interessato per professioni caratterizzate da carenza di manodopera e appartenenti ai gruppi principali ISCO 1 e 2 (che comprendono rispettivamente i dirigenti e i professionisti), nonché per i giovani laureati (che hanno conseguito un titolo di istruzione superiore al massimo tre anni prima della presentazione della domanda di Carta Blu UE);

– gli articoli 6 e 7 stabiliscono i motivi, obbligatori e facoltativi, di rifiuto, revoca o mancato rinnovo della Carta Blu UE;

– gli articoli 8, 9, 10 e 11 definiscono la Carta Blu UE e la relativa procedura;

– al fine di semplificare le procedure di accesso al mercato del lavoro, l'articolo 13 stabilisce che i titolari della Carta blu UE abbiano pieno accesso a posti di lavoro altamente specializzati;

– l'articolo 14 consente la disoccupazione temporanea;

– l'articolo 16 prevede deroghe alla direttiva 2003/86/CE con l'intento di agevolare il ricongiungimento familiare dei lavoratori altamente specializzati e vieta l'applicazione di periodi di attesa o misure di integrazione prima del ricongiungimento;

– per quanto concerne lo *status* di soggiornante di lungo periodo nell'UE per i titolari della Carta Blu UE, gli articoli 17 e 18 prevedono deroghe alla direttiva 2003/109/CE, consentendo ai titolari della Carta Blu UE un accesso agevolato a tale *status*;

– gli articoli 19-22 della proposta disciplinano la mobilità fra Stati membri;

– l'articolo 23 disciplina l'accesso alle informazioni;

– ogni tre anni la Commissione dovrà presentare una relazione sull'applicazione della direttiva e proporre le eventuali modifiche ritenute necessarie (articolo 25);

rilevato altresì che, per quanto riguarda il diritto interno, la direttiva 2009/50/CE è stata recepita con il decreto legislativo n. 108 del 2012, che ha introdotto due nuovi articoli al decreto legislativo n. 286 del 1998 (il cosiddetto testo unico sull'immigrazione): l'articolo 27-*quater* (ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta Blu UE) e l'articolo 9-*ter* (*status* di soggiornante di lungo periodo per i titolari di Carta Blu UE). Il Ministero dell'interno, con le circolari n. 6385 del 26 luglio 2012 e n. 5209 del 3 agosto 2012, ha ulteriormente specificato le procedure necessarie all'ingresso e al soggiorno degli interessati e dei loro familiari, e al rilascio della Carta Blu;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

– la base giuridica è costituita dall'articolo 79, paragrafo 2, lettere a) e b), del TFUE, che prevede l'adozione, con la procedura legislativa ordinaria, di misure riguardanti le condizioni di ingresso e soggiorno e le norme sul rilascio da parte degli Stati membri di visti e di titoli di soggiorno di lunga durata, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare, nonché la definizione dei diritti dei cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro, comprese le condizioni che disciplinano la libertà di circolazione e di soggiorno negli altri Stati membri.

Al riguardo, si rileva che la base giuridica è corrispondente a quella utilizzata per l'adozione della precedente direttiva 2009/50/CE e, pertanto, la scelta è pienamente da condividere;

– per quanto riguarda il principio di sussidiarietà, l'istituzione di una speciale procedura di ammissione e l'adozione di condizioni di ingresso e soggiorno e relativi diritti, applicabili ai cittadini di Paesi terzi che intendano esercitare un lavoro altamente specializzato e ai loro familiari, non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri singolarmente, soprattutto per quanto riguarda la loro mobilità tra gli Stati membri e l'offerta di una serie chiara e unica di criteri di ammissione per tutti gli Stati membri, e possono dunque essere realizzati meglio a livello di Unione. Il valore aggiunto dell'intervento dell'Unione risiede nell'introduzione di un regime trasparente, flessibile e semplificato in grado di competere con i regimi dei tradizionali Paesi di immigrazione, quali sono gli Stati Uniti, il Canada e l'Australia, e sfruttare al meglio il potenziale globale di attrattiva dell'Unione.

Sono quindi rispettati i parametri della necessità dell'azione europea e del suo valore aggiunto, rilevanti ai fini del rispetto del principio di sussidiarietà;

– per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la proposta offre un equilibrio tra, da un lato, il rafforzamento dei diritti, grazie a un maggior livello di armonizzazione e, dall'altro, un regime più inclusivo con procedure di ammissione più semplici, pur mantenendo un certo margine di flessibilità per gli Stati membri, per tenere conto delle circostanze nazionali e delle preferenze politiche.

È quindi rispettato il principio di proporzionalità;

– nel merito, si ritiene fondamentale per l'Unione l'adozione di un più efficace sistema per attrarre nel mercato del lavoro europeo i lavoratori altamente specializzati. La competitività globale esige che l'Unione si focalizzi meglio sui lavori ad alto tasso di innovazione e specialistici, attraendo al suo interno le migliori risorse per favorire la crescita e la competitività. Attualmente, il 68 per cento dei migranti che hanno seguito studi superiori sceglie, all'interno dei Paesi dell'OSCE, una destinazione non europea.

Per converso, come emerge anche dalla valutazione di impatto allegata alla proposta, la necessità di lavoratori altamente specializzati in Italia rimane bassa, anche per la peculiare composizione della sua struttura economica, composta prevalentemente da piccole e medie imprese. Ciononostante, si ritiene che la proposta sia necessaria per l'Italia, al fine di accompagnare il processo di cambiamento in atto, creando le condizioni più idonee per affrontare le sfide della modernità e dell'innovazione tecnologica e accrescendo la presenza sul territorio nazionale di lavoratori altamente specializzati.

**SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DALLA
RELATRICE SULL'ATTO COMUNITARIO COM(2016)
388 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE SULLA
SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta prevede di istituire, per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020, un programma con una dotazione di 6 milioni di euro, a sostegno delle attività di «Finance Watch» e «Better Finance» che contribuiscono ad un maggior coinvolgimento dei consumatori e dei portatori di interessi che li rappresentano, nell'elaborazione delle politiche dell'Unione nel settore dei servizi finanziari, al fine di assicurare che i responsabili politici dell'Unione dispongano di opinioni diverse da quelle espresse dagli operatori del settore finanziario;

rilevato che, secondo la Commissione europea, a partire dal 2007, la fiducia degli utenti finali dei servizi finanziari e in particolare quella dei consumatori, si è indebolita nel corso della crisi economica e finanziaria, e che per ripristinare l'affidamento dei cittadini nella solidità del settore finanziario è importante aumentare il coinvolgimento dei consumatori, degli altri utenti finali e dei portatori di interessi che li rappresentano, nell'elaborazione delle politiche dell'Unione nel settore finanziario;

considerato che:

– Finance Watch è stata costituita nel 2011 come associazione internazionale senza scopo di lucro di diritto belga, con il compito di difendere gli interessi della società civile nel settore finanziario, mentre Better Finance deriva da successive ristrutturazioni e dalla modifica della denominazione di federazioni europee preesistenti costituite da investitori e azionisti a partire dal 2009;

– con le sovvenzioni dell'Unione, erogate per un progetto pilota a partire dal 2012, Finance Watch ha formato una squadra di esperti qualificati, in grado di condurre studi, analisi politiche e attività di comunicazione nel campo dei servizi finanziari, mentre Better Finance ha costituito un centro di consulenza finanziaria incentrato sugli interessi di consumatori, singoli investitori, singoli azionisti, risparmiatori e altri utenti dei servizi finanziari, in linea con la propria base associativa;

– secondo la valutazione *ex-post* del progetto pilota, entrambe le organizzazioni hanno fornito un valore aggiunto e competenze tecniche che i gruppi nazionali di difesa dei consumatori non sono stati in grado di offrire nei settori connessi ai servizi finanziari. Inoltre, ad oggi non sono state individuate organizzazioni analoghe a livello dell'Unione, in

quanto nessun altro richiedente ha risposto ai successivi inviti annuali a presentare proposte a partire dal 2012;

– le due organizzazioni non sono riuscite ad attrarre finanziamenti stabili e significativi da parte di altri donatori e rimangono pertanto dipendenti dal finanziamento dell'Unione, che fino al 2016 prevede di coprire le spese di funzionamento,

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostante, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 169, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le misure di sostegno, di integrazione e di controllo della politica svolta dagli Stati membri al fine di promuovere gli interessi dei consumatori ed assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di coinvolgere i consumatori dei servizi finanziari, nell'elaborazione delle politiche dell'Unione in tale settore, non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente poiché le organizzazioni nazionali che si occupano di tutte le tipologie di questioni inerenti ai consumatori presentano una carenza di competenze tecniche e non riescono a coprire l'ampia gamma di settori connessi ai servizi finanziari a livello europeo;

anche il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta non va oltre quanto necessario per il raggiungimento del predetto obiettivo. Per quanto riguarda l'entità della sovvenzione, lo stanziamento di 6 milioni per il quadriennio 2017-2020 (1,5 milioni l'anno) risulta solo lievemente superiore ai circa 4 milioni erogati nel triennio 2012-2014 (1,33 milioni di euro l'anno).

SCHEMA DI PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2483

La Commissione, esaminato disegno di legge in titolo,

considerato che il decreto-legge n. 98 del 2016 interviene sulle norme riguardanti la procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, tuttora in corso, modificando alcune disposizioni per lo più contenute nei più recenti decreti-legge riguardanti la modifica e l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e i diritti e gli obblighi degli acquirenti (o affittuari) del complesso aziendale;

ricordato che:

– la Commissione europea ha avviato nel 2013 la procedura di infrazione n. 2013/2177, di cui l'ultimo atto è il parere motivato del 16 ottobre 2014, in cui si contesta la violazione della direttiva 2008/1/UE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento e della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali;

– è tuttora in corso una procedura formale di indagine, aperta dalla Commissione europea il 20 gennaio 2016, ai sensi dell'articolo 108 del TFUE che vieta gli aiuti di Stato alle imprese, per accertare l'esistenza di possibili misure a favore dell'acciaieria Ilva spa incompatibili con il mercato interno. Tale indagine era stata poi estesa, il 13 maggio 2016, al prestito di 300 milioni di euro e, informalmente, anche alla garanzia statale su finanziamenti per 800 milioni di euro, previsti dal decreto-legge n. 191 del 2015;

considerato che:

– l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge in conversione, pone a carico dell'amministrazione straordinaria, e non più dell'acquirente o affittuario aggiudicatario della procedura di cessione, l'onere di rimborso dei 300 milioni di euro erogati, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 191 del 2015, all'amministrazione straordinaria;

– l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), interviene sulla procedura riguardante le modifiche o le integrazioni del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (cd. Piano ambientale o PTAS) stabilendo una nuova e più articolata procedura, che ridefinisce i termini per la definizione e la valutazione delle offerte vincolanti definitive da parte dei soggetti partecipanti alla procedura di trasferimento dei complessi aziendali del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria (nuovo comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015), nonché per

l'autorizzazione delle modifiche medesime e dei nuovi interventi (nuovo comma 8.1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015). Ulteriori innovazioni riguardano la nomina di un nuovo Comitato di esperti, deputato allo svolgimento dell'istruttoria sulle predette modifiche (nuovo comma 8.2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015), l'istituzione di un coordinamento tra la regione Puglia, i Ministeri competenti e i comuni interessati all'attuazione del PTAS (nuovo comma 8.2-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015), l'assunzione di personale da parte dell'ARPA Puglia (nuovo comma 8.2-*ter* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015), la limitazione dell'applicazione della disciplina vigente, riguardante gli oneri reali e i privilegi speciali prevista per i proprietari dei siti oggetto di bonifica, ai beni, alle aziende e ai rami d'azienda oggetto del trasferimento (nuovo comma 8.3 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015);

– l'articolo 1, comma 1-*bis*, vieta all'*advisor* finanziario la possibilità di avere partecipazioni o ricoprire incarichi dirigenziali interni o esterni nel soggetto aggiudicatario o affittuario;

– l'articolo 1, comma 1-*ter*, modifica il comma 1-*ter* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 347 del 2003 precisando che «le distribuzioni di acconti parziali», con riferimento al pagamento di creditori nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria sono effettuate dal commissario straordinario dando preferenza al pagamento dei crediti delle imprese fornitrici, conformemente a quanto previsto dall'articolo 212 della legge fallimentare, senza pertanto incidere sulla graduazione dei crediti prededucibili;

– l'articolo 1, comma 4, consente la proroga di ulteriori diciotto mesi del termine ultimo per l'attuazione del Piano ambientale approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014;

– l'articolo 1, comma 5-*bis* e l'articolo 1-*bis*, introdotti dalla Camera, riguardano il recupero dei rifiuti degli stabilimenti ILVA e la mappatura dei rifiuti pericolosi;

– l'articolo 2 prevede, con riferimento alla restituzione dei finanziamenti statali che i commissari del Gruppo ILVA hanno acquisito in forza dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n.191 del 2015, al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria (pari a 600 milioni di euro per l'anno 2016 e 200 milioni di euro per l'anno 2017), che questa avvenga nell'anno 2018 (non più quindi nel medesimo esercizio nel quale era avvenuta l'erogazione), ovvero successivamente, secondo la procedura di ripartizione dell'attivo, in prededuzione, ma subordinatamente al pagamento di tutti i crediti prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura di amministrazione straordinaria nonché dei creditori privilegiati;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

nelle more della decisione della Commissione europea, ad esito della citata indagine approfondita avviata il 20 gennaio 2016 sulla presunta concessione di aiuti di Stato all'ILVA, si ritiene opportuno confermare le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge, volte ad assicurare maggiore certezza e celerità nella restituzione del prestito di 300 milioni da parte della stessa amministrazione straordinaria a cui sono stati erogati;

si ritiene, inoltre, opportuno che per i finanziamenti coperti da garanzia statale, per un totale di 800 milioni, che formalmente non sono oggetto della citata indagine approfondita, sia previsto all'articolo 2 un rinvio del loro rimborso al 2018, considerato che tali somme hanno la finalità esclusiva di dare attuazione in via d'urgenza agli interventi di risanamento ambientale che lo Stato è obbligato a porre in essere al fine di sanare la citata procedura di infrazione;

auspica, infine, che nell'ambito delle trattative con la Commissione europea, si giunga in tempi rapidi alla definizione di soluzioni concrete e definitive, nel pieno rispetto della disciplina europea in materia, al grave problema ambientale e occupazionale, relativo agli stabilimenti della più grande acciaieria d'Europa.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 20 luglio 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Roberto FICO

Intervengono il direttore di RaiUno, Andrea FABIANO, indi il direttore di RaiSport, Gabriele ROMAGNOLI.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Seguito dell'audizione del Direttore di RaiUno, Andrea Fabiano

(Svolgimento e conclusione)

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperto il seguito dell'audizione in titolo, iniziata nella seduta del 14 luglio scorso.

Dopo gli interventi, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, dei senatori Maurizio GASPARRI (*FI-PdL XVII*) e Alberto AIROLA (*M5S*), dei deputati Maurizio LUPI (*AP*) e Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*) e del senatore Paolo BONAIUTI (*AP*), Andrea FABIANO, *direttore di RaiUno*, risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, ringrazia il dottor Fabiano e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del Direttore di RaiSport, Gabriele Romagnoli

(Svolgimento e conclusione)

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Gabriele ROMAGNOLI, *direttore di RaiSport*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, il senatore Salvatore MARGIOTTA (*PD*), i deputati Maurizio LUPI (*AP*) e Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*) e i senatori Alberto AIROLA (*M5S*) e Paolo BONAIUTI (*AP*).

Gabriele ROMAGNOLI, *direttore di RaiSport*, risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, ringrazia il dottor Romagnoli e dichiara conclusa l'audizione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Roberto FICO, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti dal n. 471/2293 al n. 473/2297, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle ore 15,55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 15,55 alle ore 16,15.

ALLEGATO

*QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE
(dal n. 471/2293 al n. 473/2297)*

LUPI. – *Al Presidente e al Direttore generale della Rai.* – Premesso che:

la RAI-Radiotelevisione italiana SpA, ai sensi dell'art 49, comma 1, del TUSMAR (d.lgs. 31.7.2005 n.177 e s.m.i) è la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo italiano e ha natura di Società in controllo pubblico;

la legge 28 dicembre 2015, n.220 di «Riforma della Rai e del servizio pubblico radiotelevisivo» prevede, fra l'altro, la adozione di un Piano per la Trasparenza e la Comunicazione Aziendale;

la Rai SpA è tenuta ad osservare la Legge Anticorruzione, ovvero la legge 6 novembre 2012, n.190, nonché il D.lgs. n.33 del 2013 in tema di trasparenza;

l'Unione sindacale giornalisti Rai (Usigrai) ha presentato lo scorso 26 aprile 2016 un esposto all'Autorità Nazionale Anticorruzione e alla Corte dei Conti al fine di verificare il corretto rispetto della normativa vigente in termini di assunzione di personale esterno in Rai;

il quotidiano La Stampa in un articolo pubblicato lo scorso 27 maggio 2016 ha indicato la società «Zalvia Cantournet e partners» fra quelle assegnatarie del compito di selezionare per conto della Rai gli eventuali profili di personale esterno da assumere e che sussisterebbe un caso di omonimia con Genseric Cantournet assunto nella posizione di Chief Security Manager;

lo stesso Genseric Cantournet sembrerebbe privo del Nulla Osta di Sicurezza rilasciato dalle istituzioni pubbliche italiane e che sarebbe un pre-requisito per svolgere la delicata funzione di capo della sicurezza in una azienda quale Rai SpA;

il sito del settimanale L'Espresso ha pubblicato lo scorso 27 maggio 2016 un articolo dal titolo «Appalti Rai, gli accordi nell'oratorio di Santa Lucia per far vincere le gare ai soliti noti», nel quale sono citati rapporti del capo dell'Internal auditing della Rai nei quali si segnala che «mancano totalmente le procedure minime e trasparenti nella redazione dei capitolati e dei relativi bandi di gara e vi è una totale assenza dei processi di verifica sui fornitori»;

dalle numerose notizie stampa di questi mesi risultano avere interrotto il loro rapporto di lavoro con Rai SpA dirigenti di primo piano con funzioni delicate quali il Direttore degli Affari Legali, Salvatore Lo Giudice, il Direttore delle Relazioni esterne e della Comunicazione, Costanza Esclapon, il Direttore delle Risorse Finanziarie, Camillo Rossotto, il Diret-

tore Internal Auditing, Gianfranco Cariola, il Direttore delle Risorse Umane e Organizzazione, Valerio Fiorespino, l'amministratore delegato di RaiCom, Luigi De Siervo;

i bilanci di Rai SpA segnano un risultato negativo compreso l'ultimo approvato e relativo all'anno 2015 nel quale addirittura le perdite sono state superiori alle previsioni;

si chiede di sapere:

l'elenco completo di tutte le nuove assunzioni effettuate a partire da agosto 2015, da quando cioè i nuovi organi sociali di Rai SpA si sono insediati, precisando la natura del contratto (tempo indeterminato, tempo determinato, consulenza), il compenso previsto e la durata nel caso dei contratti a tempo determinato e delle consulenze, nonché i criteri di reclutamento utilizzati e la tracciabilità dei percorsi di selezione utilizzati;

le modalità di selezione in particolare dei componenti dell'Organismo di Vigilanza che ha il compito di garantire il rispetto degli obblighi previsti dal d.lgs. n.231 del 2001;

l'elenco e gli importi delle eventuali «buone uscite» assegnate ai dirigenti che hanno interrotto il loro rapporto di lavoro subordinato con Rai SpA;

il vigente modello organizzativo di Rai SpA secondo quanto previsto dal citato d.lgs. n.231 del 2001 e la sua effettiva corrispondenza all'organigramma dell'azienda sulla base delle nomine effettuate, fra cui quella di Carlo Conti quale Direttore artistico della Radio;

quali iniziative i vertici della Rai intendano assumere al fine di riportare in attivo il bilancio della Rai;

quali iniziative intendano assumere affinché la Rai rispetti le normative vigenti, dal Decreto legislativo n.231 del 2001 alle leggi per la trasparenza e contro la corruzione.

(471/2293)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.

In primo luogo, si ritiene opportuno mettere in evidenza come la Rai abbia avviato nei mesi scorsi – all'interno del complesso percorso di rinnovo della concessione che vede, quale punto qualificante, la ridefinizione del perimetro e dei contenuti della missione di servizio pubblico – un processo di profonda trasformazione di tutta l'offerta, con l'obiettivo di rendere un servizio migliore a tutti i cittadini che pagano il canone. L'obiettivo principale di tale percorso complessivo è quello di riempire di contenuti una strategia di forte recupero del ruolo di servizio pubblico che la Rai ha svolto nei decenni passati ma che oggi, alla luce delle rilevanti trasformazioni in atto nello scenario di riferimento, richiede decisi interventi di discontinuità. Basti pensare, a tal proposito, all'evoluzione delle pratiche di comportamento e di consumo dei contenuti, definiti dalle nuove tecnologie e dall'utilizzo di devices non tv-nativi – ma ormai utiliz-

zati anche per la visione e l'ascolto di contenuti radiotelevisivi – che sono in grado pertanto di essere fruiti in molti più contesti rispetto al passato.

Questo ha reso quanto mai necessario strutturare meccanismi di gestione della complessa macchina operativa della Rai tali da garantire l'efficacia del processo stesso; due sono state le linee direttrici sin qui perseguite:

creazione di nuove strutture aziendali in grado di progettare con efficacia lo sviluppo dei processi evolutivi sopra richiamati (quali, a titolo di esempio, la Direzione Editoriale per l'offerta informativa, la Direzione Rai Digital, la Direzione Creativa);

individuazione per la struttura organizzativa di tutte le competenze necessarie per far fronte a quest'importante fase di cambiamento con l'obiettivo di affrontare con adeguata tempestività e in modo organico ed unitario le rilevanti sfide imposte in questo decisivo momento della vita dell'azienda.

Nel quadro sopra sintetizzato si ritiene opportuno mettere in evidenza come sulla tematica delle logiche perseguite dall'attuale vertice nella gestione aziendale si potrà avere in tempi brevi una organica e puntuale rappresentazione attraverso il «Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale»; tale Piano, infatti, prevede la pubblicazione sul sito internet della Rai – tra l'altro – non solo dei «criteri per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni» ma anche, più in dettaglio, dei «curricula e dei compensi lordi, comunque denominati, percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché dai dirigenti di ogni livello...»; attraverso le informazioni di tale Piano, in altri termini, sarà possibile poter effettuare una valutazione organica e puntuale delle logiche gestionali adottate dall'attuale vertice. Sotto il profilo della tempistica il Piano – in coerenza con le disposizioni normative – sarà pubblicato sul sito Internet della Rai entro la fine del corrente mese di luglio.

Per quanto attiene alle modalità di selezione dei componenti dell'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001, si segnala che la nomina viene effettuata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale ed è condizionata – in coerenza con le previsioni contenute nella Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – alla presenza dei requisiti soggettivi di onorabilità, indipendenza e professionalità nonché all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa; la scelta dei componenti dell'Organismo, in altri termini, avviene nell'ambito di soggetti dotati delle competenze professionali necessarie per l'espletamento delle funzioni.

Ancora con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 231/2001, si segnala che per quanto attiene alla tempistica di aggiornamento del complesso modello organizzativo di Rai, questo viene aggiornato periodicamente; su tale specifico aspetto si segnala come siano attualmente in corso le relative attività, con l'obiettivo di tener conto da un lato delle novità legislative intervenute e, dall'altro, dei mutamenti organizzativi.

Per quanto attiene alle eventuali c.d. «buone uscite» assegnate ai dirigenti che hanno interrotto il loro rapporti di lavoro subordinato con Rai SpA, si segnala che le stesse sono state determinate sulla base delle specifiche previsioni contrattuali nonché delle consuetudini di mercato.

Con riferimento, da ultimo, alle dinamiche del conto economico, si segnala che il piano industriale 2016-2018 prevede – a fronte di una perdita di 25 milioni di euro registrata nell’esercizio 2015 – un risultato economico costantemente positivo.

GASPARRI. – *Al Presidente e al Direttore generale della Rai.* – Premesso che:

il dottor Gianfranco Cariola, direttore dell’Internal auditing della Rai, in data 18 giugno u.s. ha rassegnato le proprie dimissioni dall’azienda televisiva pubblica;

da un articolo pubblicato quello stesso giorno sul quotidiano «La Stampa» si evince che tali dimissioni sarebbero da porre in relazione alle numerose denunce effettuate dal dottor Cariola, e rimaste però inascoltate, riguardanti lo scandalo degli appalti extra aziendali, ovvero le dubbie procedure mediante le quali venivano affidati lavori e commesse esterne, che hanno condotto all’arresto di numerose personalità all’interno della stessa Rai;

l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) starebbe inoltre valutando sulla base della vigente normativa la legittimità dei criteri fin qui utilizzati dall’attuale direttore generale per l’assunzione in Rai di circa venti dirigenti esterni, molti dei quali, peraltro, a lui legati da vecchi rapporti di collaborazione maturati nel corso delle sue precedenti esperienze professionali;

dette assunzioni hanno generato molte polemiche e determinato probabilmente le dimissioni dell’ex capo del personale, Valerio Fiore-spino, che in molte circostanze aveva sottolineato come le procedure aziendali prevedessero di ricorrere – prima di ogni assunzione esterna – alla procedura del *job posting* (selezione interna): temi e procedure peraltro denunciati anche dal dottor Gianfranco Cariola;

secondo quanto riportato da «La Stampa», quest’ultimo avrebbe affermato altresì che «nei processi di affidamento mancano anche procedure minime di trasparenza e spesso ci si trova di fronte alla totale assenza di processi di verifica sui fornitori»;

nel medesimo articolo egli avrebbe anche ricordato che «le numerose assunzioni esterne completate senza il ricorso alla procedura del *job posting*, per valutare se all’interno dell’azienda esistano le professionalità richieste, hanno creato numerose difficoltà per la stessa»;

a seguito delle dichiarazioni rilasciate al quotidiano torinese, l’ex dirigente ha poi aggiunto che le sue dimissioni sono una «decisione di natura esclusivamente professionale e legata ad una prospettiva di crescita in un contesto di *business* più ampio e di maggior respiro internazionale»;

lo stesso direttore, attraverso una nota, ha dichiarato: «Vorrei precisare che ho lavorato e sto lavorando in grande sintonia con l’attuale ver-

tice, presidente Monica Maggioni e direttore generale Antonio Campo Dall'Orto. In questi mesi sono state avviate ulteriori iniziative per costruire un'azienda sempre più attenta al rispetto della legge e all'attuazione di condotte coerenti con il mandato di servizio pubblico»;

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che il dottor Cariola abbia ripetutamente e inutilmente denunciato ai competenti organismi della Rai lo scandalo degli appalti extra aziendali, ovvero le dubbie procedure mediante le quali venivano affidati lavori e commesse esterne;

in caso affermativo, se le dimissioni del dottor Cariola siano in qualche modo riconducibili a contrasti con la direzione aziendale per la mancata adozione da parte di quest'ultima di idonee procedure per rendere più trasparenti gli appalti;

se sulla decisione del dottor Cariola abbiano in qualche modo influito anche le numerose assunzioni di dirigenti esterni effettuate dall'azienda a partire dallo scorso gennaio e sulle quali lo stesso dottor Cariola aveva rappresentato delle perplessità sulla loro compatibilità con il vigente quadro normativo;

quali orientamenti intendano esprimere, in riferimento a quanto esposto in premessa e, conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per fare chiarezza sulla base di quanto accaduto all'interno dell'azienda radiotelevisiva italiana in materia di assunzioni esterne e appalti sulle forniture;

se non ritengano che le decisioni fin qui assunte siano assai poco compatibili con la trasformazione della Rai in una *media company*, capace di confrontarsi con la concorrenza e con i mercati televisivi europei.

(472/2295)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.

Gianfranco Cariola ha, nello svolgimento della propria attività di Direttore dell'Internal Auditing, elaborato numerosi report procedendo, sulla base delle procedure interne, secondo le seguenti linee direttrici:

fornire supporto specialistico al Vertice aziendale e al management in materia di sistema di controllo interno e di gestione dei rischi al fine di favorire l'efficacia, l'efficienza e l'integrazione dei controlli nei processi aziendali;

assicurare le attività di gestione delle segnalazioni;

assicurare accertamenti, analisi, valutazioni e raccomandazioni in merito al disegno e al funzionamento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi di Rai al fine di promuoverne l'efficienza e l'efficacia e supportarne la valutazione da parte degli organi societari e delle strutture aziendali preposte;

curare i rapporti con le società di revisione, gli organi sociali e gli organismi costituiti in relazione alla governance aziendale.

I risultati dell'attività svolta dalla Direzione sono stati sulla base delle procedure interne, trasmessi al vertice aziendale per le relative determinazioni. Su questo specifico aspetto si ritiene opportuno mettere in evidenza quanto pubblicamente dichiarato dal Direttore dell'Internal Auditing Gianfranco Cariola in relazione alla sua scelta di lasciare la Rai: «ho lavorato e sto lavorando in grande sintonia con l'attuale vertice – Presidente Monica Maggioni e Direttore Generale Antonio Campo Dall'Orto – sempre con un rapporto improntato al massimo rispetto dei ruoli. In questi mesi sono state avviate ulteriori iniziative per costruire un'Azienda sempre più attenta al rispetto della legge e all'attuazione di condotte coerenti con il mandato di servizio pubblico». Nell'occasione lo stesso Cariola ha anche specificato che la scelta di lasciare la Rai è da ricondurre a motivazioni «di natura esclusivamente professionale ed è legata ad una prospettiva di crescita in un contesto di business più ampio e di maggiore respiro internazionale. Ogni lettura differente si tradurrebbe in una distorta rappresentazione di una scelta che, ribadisco, ha esclusivo fondamento professionale».

Per quanto concerne il processo di trasformazione della Rai da broadcaster a media company (tema che rappresenta il «filo conduttore» del piano industriale relativo al triennio 2016-2018) si ritiene opportuno mettere in evidenza il fatto che tale processo si inserisce all'interno del complesso percorso di rinnovo della concessione che vede, quale punto qualificante, la ridefinizione del perimetro e dei contenuti della missione di servizio pubblico, con l'obiettivo di rendere un servizio migliore a tutti i cittadini che pagano il canone. L'obiettivo principale di tale percorso complessivo è quello di riempire di contenuti una strategia di forte recupero del ruolo di servizio pubblico che la Rai ha svolto nei decenni passati ma che oggi, alla luce delle rilevanti trasformazioni in atto nello scenario di riferimento, richiede decisi interventi di discontinuità. Basti pensare, a tal proposito, all'evoluzione delle pratiche di comportamento e di consumo dei contenuti, definiti dalle nuove tecnologie e dall'utilizzo di devices non tv-nativi – ma ormai utilizzati anche per la visione e l'ascolto di contenuti radiotelevisivi – che sono in grado pertanto di essere fruiti in molti più contesti rispetto al passato.

D'UVA, VILLAROSA, NESCI. – *Al Presidente della Rai.* – Premesso che:

l'informazione sui temi dei diritti, della giustizia e del contrasto alle mafie è parte integrante della missione del servizio pubblico radiotelevisivo, secondo quanto stabilito anche dalle disposizioni del contratto di servizio fra Rai e Ministero dello sviluppo economico;

coerentemente con la propria vocazione civile, la Rai affronta il tema della giustizia, della legalità e del contrasto alle mafie attraverso diverse forme, dalla *fiction* al documentario;

fra le trasmissioni del servizio pubblico specificamente dedicate a questi temi spicca «Diario civile», appuntamento settimanale del canale Rai Storia;

mercoledì 4 maggio 2016 è andata in onda la puntata di «Diario civile» intitolata «Messina, l'Università della Mafia», dedicata appunto al radicamento delle organizzazioni criminali in una provincia talvolta considerata, superficialmente, immune, o comunque meno permeata dal fenomeno mafioso;

nella puntata in oggetto il radicamento e gli omicidi della mafia messinese sono stati documentati in modo pregevole, anche grazie all'utilizzo del repertorio inedito delle Teche Rai e al contributo del Procuratore Nazionale Antimafia Franco Roberti;

la puntata «Messina, l'Università della Mafia», in un primo momento disponibile sul sito di Rai Storia, non risulta più presente nell'archivio, a differenza di tutte le altre puntate della medesima trasmissione – più precisamente, il titolo della puntata è presente due volte nell'archivio di Rai Storia: con data 4 maggio, ma il video non è disponibile, e con data 13 maggio, ma con il video di un'altra puntata;

organi di stampa locale hanno ipotizzato che l'assenza della puntata sul sito di Rai Storia, apparentemente ascrivibile a un inconveniente tecnico, sia stata volutamente cancellata dall'archivio, forse per mancanza di non meglio precisate autorizzazioni;

si chiede di sapere:

se l'assenza della puntata «Messina, l'Università della Mafia» dall'archivio delle puntate della trasmissione «Diario civile» sul sito di Rai Storia sia dovuta a un mero inconveniente tecnico oppure ad altre ragioni;

quali siano le cause ostative alla pubblicazione *online* della puntata in oggetto e se non ritenga necessario provvedere nel minor tempo possibile alla loro rimozione, considerati l'importanza e il forte valore civico degli argomenti in essa trattati.

(473/2297)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione sopra citata si informa di quanto segue.*

In primo luogo si ritiene opportuno mettere in evidenza come non tutti i documentari di Diario civile possano essere pubblicati sul web, per ragioni connesse alla disponibilità dei diritti per la rete, integrali o relativi a singoli repertori.

Per quanto attiene più specificamente al documentario trasmesso il 4 maggio u.s. citato nell'interrogazione di cui sopra, la pubblicazione sul portale www.raistoria.rai.it, attivata in una primissima fase, è stata sospesa per apportare una modifica al medesimo. Nello stesso giorno della messa in onda infatti è arrivata una comunicazione da parte del Rettore dell'Università di Messina, il professor Pietro Navarra, il quale – esprimendo compiacimento per l'alto valore educativo dell'iniziativa «che rappresenta un'occasione di approfondimento e riflessione rispetto ad una tematica su cui tenere alta l'attenzione dell'opinione pubblica» – ha chiesto, nel caso fosse possibile, la modifica del titolo. Il Rettore ha evidenziato di essere consapevole che «Messina, l'Università della mafia» è

una citazione dalle dichiarazioni del pentito Angelo Siino, ma ha anche evidenziato il rischio che il riferimento, estrapolato dal contesto, potesse ledere all'immagine dell'Ateneo.

A seguito di tale richiesta, pur in assenza nel documentario di qualsivoglia riferimento idoneo a coinvolgere la reputazione dell'Ateneo, si è ritenuto opportuno accogliere la richiesta e procedere con la modifica del titolo in «Messina, la mafia sullo stretto». È anche prevista la trasmissione della puntata nella nuova versione, sul canale, il prossimo settembre, con contestuale pubblicazione sul portale.

Non è da escludere, ove ritenuto necessario, che potrebbe procedersi ad una pubblicazione anticipata sul portale rispetto alla messa in onda sul canale a settembre.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 20 luglio 2016

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Alessandro PAGANO

Intervengono, per l'Agenzia delle entrate, il direttore, Rossella ORLANDI, il direttore centrale gestione tributi, Paolo SAVINI, il direttore centrale tecnologie e innovazione, Giuseppe BUONO, e il capo ufficio stampa, Sergio MAZZEI.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Alessandro PAGANO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale

Audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi

(Svolgimento e conclusione)

Alessandro PAGANO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Rossella ORLANDI, *direttore dell'Agenzia delle entrate*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e for-

mulare osservazioni, il deputato Paolo PETRINI (*PD*), il senatore Salvatore SCIASCIA (*FI-Pdl XVII*) e Alessandro PAGANO, *presidente*.

Rossella ORLANDI, *direttore dell’Agenzia delle entrate*, risponde ai quesiti posti.

Alessandro PAGANO, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 20 luglio 2016

Plenaria
(antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Lello DI GIOIA

La seduta inizia alle ore 8,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Lello Di GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale

Audizione del Presidente della Fondazione Enpam – Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri, Alberto Oliveti

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Lello Di GIOIA, *presidente*, avverte che sono presenti per la Fondazione Enpam – Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri, il presidente, Alberto Oliveti, accompagnato dal direttore generale, Domenico Pimpinella, dalla dirigente contabilità,

Adriana La Ricca, dal dirigente del settore finanziario, Pierluigi Curti, dal vicedirettore generale, Vittorio Pulci e dal capoufficio stampa, Gabriele Discepoli.

Interviene il deputato Giuseppe GALATI, *vicepresidente*, relatore sul bilancio Enpam, che svolge considerazioni sui documenti di bilancio e formula alcuni quesiti specifici.

Rispondono ai quesiti Alberto OLIVETI, *presidente della Fondazione Enpam – Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri*, Adriana LA RICCA, *dirigente della contabilità della Fondazione Enpam – Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri*, Pierluigi CURTI, *dirigente del settore finanziario della Fondazione Enpam – Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri*, e Domenico PIMPINELLA, *direttore generale della Fondazione Enpam – Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri*.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni a più riprese i deputati Giuseppe GALATI, *vicepresidente*, Lello DI GIOIA, *presidente*, e il senatore Sergio PUGLIA (*M5S*).

Risponde ulteriormente ai quesiti Alberto OLIVETI, *presidente della Fondazione Enpam – Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri*.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente della Fondazione Enpam per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Plenaria

(pomeridiana)

La seduta inizia alle ore 14,40.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale

Audizione del Presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti (CNPADC), Renzo Guffanti

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Lello Di GIOIA, *presidente*, avverte che sono presenti per la Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti, il presidente, Renzo Guffanti, accompagnato dal direttore generale, Tommaso Pellegrini, dal direttore istituzionale, Fabio Angeletti, dal dirigente della Divisione investimenti mobiliari, Fabio Lenti e dal dirigente della Direzione amministrativa, Lorenzo Rutili.

Interviene il deputato Giuseppe GALATI, *vicepresidente*, relatore sul bilancio Cnpadc che svolge considerazioni sui documenti di bilancio.

Rispondono ai quesiti Renzo GUFFANTI, *presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti*, Fabio ANGELETTI, *direttore istituzionale della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti*, Lorenzo RUTILI, *dirigente della Direzione amministrativa della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti* e Fabio LENTI, *dirigente della Divisione investimenti mobiliari della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti*.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni a più riprese i deputati Giuseppe GALATI, *vicepresidente*, e Lello DI GIOIA, *presidente*.

Risponde ulteriormente ai quesiti Renzo GUFFANTI, *presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti*.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 20 luglio 2016

Plenaria

221^a Seduta

Presidenza del Presidente

STUCCHI

La seduta inizia alle ore 10,15.

**Audizione del Direttore generale della Pubblica Sicurezza e Capo della Polizia,
prefetto Franco Gabrielli**

Il Comitato procede all'audizione del Direttore generale della Pubblica Sicurezza e Capo della Polizia prefetto Franco GABRIELLI, il quale svolge una relazione sulla quale intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti il presidente STUCCHI (*LN-Aut*), i senatori CASSON (*PD*) e MARTON (*M5S*) e i deputati FERRARA (*SI-SEL*), TOFALO (*M5S*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

La seduta termina alle ore 13.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Mercoledì 20 luglio 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Bruno TABACCI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta inizia alle ore 8,15.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato

Atto n. 306

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 14 luglio 2016.

Bruno TABACCI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 14 luglio il relatore, on. Taricco, ha illustrato il contenuto del provvedimento e si è svolto un breve dibattito. Ieri pomeriggio la proposta di parere elaborata dal relatore è stata inviata a tutti i componenti della Commissione. Chiede all'on Taricco se intenda illustrarla.

L'onorevole Mini TARICCO (*PD*), *relatore*, illustra brevemente la proposta di parere favorevole con quattro osservazioni, che ha elaborato tenendo conto del dibattito svoltosi nella precedente seduta. L'osservazione più significativa, in linea con i rilievi formulati dalle Commissioni permanenti dei due rami che si sono già pronunciate sullo schema, invita il Governo ad un'ulteriore riflessione sull'unitarietà delle funzioni svolte

fino ad oggi dagli uffici Cites, che si occupano sia delle violazioni nell'ambito del commercio illegale della flora e della fauna in via di estinzione, sia delle certificazioni nell'ambito del commercio internazionale di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione. Tali funzioni, in base all'attuale formulazione dello schema, verrebbero ripartite tra tre distinti soggetti (Arma dei carabinieri, che assorbe il Corpo forestale; Ministero delle politiche agricole; Guardia di finanza). L'invito rivolto al Governo concerne l'opportunità di mantenerne la titolarità in capo a un solo soggetto.

Il Sottosegretario Angelo Rughetti ringrazia il relatore ed i componenti della Commissione per il lavoro svolto, dichiarando che il Governo intende rispettare il mandato della delega circa l'unitarietà delle funzioni e la continuità professionale nel settore del contrasto al commercio illegale della flora e della fauna in via di estinzione. I pareri formulati nelle sedi parlamentari sollecitano l'Esecutivo a trovare una soluzione diversa rispetto a quella prospettata nello schema, con l'obiettivo di salvaguardare i servizi sul territorio e l'unitarietà delle funzioni.

Il deputato Daniele MONTRONI (*PD*) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere predisposta dal relatore, esprimendo condivisione per le considerazioni in esso formulate.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il Sottosegretario Rughetti e prende atto della disponibilità del Governo. Pone quindi in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere all'unanimità (*vedi allegato*).

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Atto n. 307

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Bruno TABACCI, *presidente* invita il relatore, on Mazzoli, ad illustrare lo schema di decreto legislativo.

Il deputato Alessandro MAZZOLI (*PD*), *relatore*, illustra lo schema in titolo, adottato in base alla delega contenuta nell'articolo 1 della legge

7 agosto 2015, n. 124, volta a modificare e integrare il codice dell'amministrazione digitale al fine di garantire:

- il diritto di accesso dei cittadini e delle imprese ai dati, documenti e servizi di loro interesse in modalità digitale;
- la semplificazione dell'accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità di accesso fisico agli uffici pubblici.

Il termine per l'esercizio della delega è di 12 mesi dall'entrata in vigore della legge.

Ricorda che il codice dell'amministrazione digitale, varato nel 2005 quale carta dei diritti e dei doveri della digitalizzazione dell'amministrazione, ha conseguito solo in parte i suoi obiettivi e quindi è stato più volte modificato ed aggiornato.

Lo schema in esame modifica profondamente il codice, anche al fine di adeguarlo alla nuova cornice normativa europea delineata dal regolamento n. 910/2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, che si applica automaticamente negli Stati membri dal 1° luglio 2016. In questa prospettiva, lo schema mira ad assicurare ai cittadini e alle imprese la totale accessibilità *on-line* alle informazioni e ai documenti in possesso delle amministrazioni pubbliche, ai pagamenti nei loro confronti, nonché all'erogazione dei servizi. La relazione per l'analisi d'impatto della regolamentazione riporta le analisi condotte in ambito europeo (*Digital Agenda Scoreboard* e *Digital Economy and Society Index –DESI*), le quali mostrano come l'Italia paghi un *gap* rispetto al resto dell'Europa: considerando quali elementi di analisi la «Copertura da banda larga», l'«utilizzo di *internet*», la «Diffusione di competenze digitali», il «Livello di innovazione digitale delle PMI» e la «Presenza di servizi pubblici digitali», l'Italia occupa il venticinquesimo posto tra tutti i paesi Europei. Le misure di semplificazione introdotte con lo schema all'esame sono dunque indispensabili per riparare questo disallineamento.

Sintetizza quindi i contenuti dello schema, composto di 65 articoli che novellano la maggior parte degli articoli del codice, con particolare riguardo ai seguenti profili:

- ampliamento dell'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo del CAD, da un lato alle società a controllo pubblico e dall'altro lato al processo civile e penale;
- ampliamento del riconoscimento dei diritti di cittadinanza digitale e rafforzamento della tutela in caso di violazione degli stessi;

introduzione dell'obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere disponibili agli utenti, presso i propri uffici, idonee risorse di connettività alla rete internet;

- introduzione dell'obbligo per le società a controllo pubblico di accettare pagamenti mediante servizi elettronici;

- affermazione del cosiddetto principio del *digital first* («innanzitutto digitale»), anche con riguardo al procedimento amministrativo;
- rafforzamento del principio dell'*open data by default*, in base al quale i dati pubblicati dalle pubbliche amministrazioni sono da considerarsi aperti, secondo la definizione datane dall'articolo 68, comma 3, del CAD qualora ad essi non sia apposta motivatamente una licenza di riutilizzo più restrittiva;
- istituzione del Punto unico telematico di accesso ai servizi pubblici, destinato a rappresentare l'interfaccia universale attraverso la quale cittadini e imprese potranno interagire con pubbliche amministrazioni e società a controllo pubblico;
- affidamento ad un unico ufficio dirigenziale generale per ciascuna amministrazione delle competenze relative alla transizione alla modalità operativa digitale e ai processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale aperta; il responsabile dell'ufficio assume le funzioni di *difensore civico digitale*;
- riordino e razionalizzazione della *governance* del digitale, anche attraverso la riorganizzazione della Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica e la soppressione della cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana e del Tavolo costituito nel suo ambito;
- razionalizzazione e semplificazione della disciplina in materia di identità digitale, di Sistema pubblico di connettività e di trasmissione di dati e documenti informatici;
- abrogazione dell'obbligo di conservare il documento informatico se già in possesso della pubblica amministrazione o dei gestori di pubblici servizi;
- coordinamento della disciplina in materia di documenti informatici e firme elettroniche con quella europea.

Sullo schema sono stati acquisiti i pareri del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata e del Garante per la protezione dei dati personali, che hanno formulato diversi rilievi, dei quali dà conto nella relazione scritta che è a disposizione dei componenti della Commissione.

Si riserva di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito. Potrebbe essere un parere favorevole con osservazioni che dovrebbero riguardare, in particolare, l'opportunità di:

- assicurare i necessari coordinamenti con la normativa vigente e i raccordi con la disciplina interna al codice;
- esplicitare, all'articolo 2 dello schema, che esso si riferisce anche ai processi amministrativi, contabili e tributari, al fine di conferire una maggiore omogeneità al quadro normativo della materia;
- verificare la coerenza con i principi generali dell'ordinamento di quanto stabilito all'articolo 15 in ordine all'attribuzione delle nuove funzioni di «difensore civico digitale» al responsabile dell'unico ufficio dirigenziale generale competente in materia, in quanto quest'ultimo verrebbe

a cumulare sia funzioni di direzione attiva dei processi di transizione alla modalità operativa digitale sia funzioni di tutela degli utenti;

– verificare la congruità della previsione di applicare retroattivamente, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il disposto dell'articolo 52, comma 5, lettera b), a norma del quale le sentenze e le altre decisioni dell'autorità giudiziaria rese successivamente al 1° gennaio 2016 devono essere pubblicate previa *anonimizzazione* dei dati personali in essa contenuti;

– aggiornare la data di entrata in vigore del decreto, attualmente fissata al 1° luglio 2016 dall'articolo 65, evidentemente con l'intento di assicurare contemporaneità rispetto all'acquisto di efficacia del regolamento europeo n. 910 del 2014.

Il Sottosegretario Angelo RUGHETTI ringrazia il relatore per l'ampia disamina compiuta, riservandosi di entrare nel merito dello schema nella prossima seduta.

Bruno TABACCI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame, con la votazione del parere, alla seduta di mercoledì prossimo, 27 luglio, alle 8.15, nella quale la Commissione potrà anche iniziare l'esame dello schema di decreto legislativo n. 308, recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale.

La seduta termina alle ore 8,35.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (Atto n. 306)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per la semplificazione,

esaminato, a norma dell'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, lo schema di decreto legislativo recante razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (Atto n. 306);

rilevato che:

lo schema di decreto legislativo è stato elaborato in attuazione di una vasta delega finalizzata a «modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali»;

in particolare, l'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge di delegazione prevede la razionalizzazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia, con l'obiettivo, in particolare, di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali;

nel quadro del riordino delle funzioni nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato, la legge di delegazione prevede l'eventuale assorbimento del medesimo Corpo in altra Forza di polizia;

il riordino deve operare ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare, della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni attribuite, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale;

la scelta operata dal Governo con lo schema in esame prevede il prevalente assorbimento del Corpo forestale nell'Arma dei carabinieri, cui sono destinate 7.034 unità; 126 unità sono assegnate alla Polizia di Stato, 84 alla Guardia di finanza, 390 al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle amministrazioni pubbliche, comprese 47 unità al Ministero delle politiche agricole e forestali;

come chiarito dal Governo nella relazione illustrativa, l'Arma dei Carabinieri è stata ritenuta tra le Forze di polizia la più idonea ad assorbire il Corpo forestale, avendo già sviluppato nel proprio ambito specifiche competenze nei settori ambientale e agroalimentare ed essendo strut-

turata in modo capillare sul territorio. Il transito del personale «nelle altre Forze di polizia» diverse dall'Arma dei Carabinieri, ovvero «in altre amministrazioni pubbliche» è stato circoscritto ad «un contingente limitato» di personale, coerentemente con il principio di delega teso a garantire che l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato non comprometta l'unitarietà e la continuità delle funzioni dallo stesso sin qui assolte;

il Corpo forestale dello Stato è attualmente «Forza di polizia dello Stato ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio agroforestale italiano e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema» (articolo 1 della legge n. 36/2004). Esso concorre al controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montane;

il Corpo forestale svolge, inoltre, attività di polizia giudiziaria e vigila sul rispetto della normativa nazionale e internazionale concernente la salvaguardia delle risorse agroambientali, forestali e paesaggistiche e la tutela del patrimonio naturalistico nazionale, nonché la sicurezza agroalimentare, prevenendo e reprimendo i reati connessi. È, infine, struttura operativa nazionale di protezione civile;

un particolare rilievo rivestono le competenze del Corpo forestale in materia di contrasto alle violazioni in materia di commercio illegale della flora e della fauna in via di estinzione, esercitate in attuazione della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (Cites), ratificata dall'Italia con legge 19 dicembre 1975, n. 874;

come sottolineato dal Consiglio di Stato, lo schema interviene su un ordito normativo «molto frammentato e stratificato nel tempo», che necessiterebbe di «un intervento generale di rivisitazione e semplificazione», «seguendo, ove possibile, il modello del codice dell'ordinamento militare». L'intervento di riordino si rende tanto più necessario anche per la scelta, «suggerita da motivi di opportunità e da prudenza istituzionale», di non intervenire direttamente sulla legge n. 121 del 1981, nell'introdurre le disposizioni che rafforzano i poteri di coordinamento del Ministro dell'interno quale autorità nazionale di pubblica sicurezza;

tenuto conto dei pareri espressi dal Consiglio di Stato, dalla Conferenza unificata e dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Difesa della Camera e del Senato, nonché dei rilievi avanzati dalla Commissione Agricoltura della Camera e delle osservazioni formulate dalle Commissioni 6^a Finanze e tesoro, 9^a Agricoltura e produzione agroalimentare e 13^a Territorio, ambiente, beni ambientali del Senato;

considerato che:

nei pareri espressi dal Consiglio di Stato e dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Difesa della Camera e del Senato, nonché nei rilievi avanzati dalla Commissione Agricoltura della Camera e nelle osservazioni formulate dalle Commissioni Agricoltura, Territorio e Finanze del Senato appare centrale la questione delle attività svolte dal Corpo forestale in attuazione della citata Convenzione di Washington;

tutti gli organismi che si sono pronunciati in sede consultiva, con l'eccezione della Commissione Finanze e tesoro del Senato, hanno segnalato la necessità – in coerenza con il principio di delega relativo all'unitarietà delle funzioni da attribuire – che le funzioni riguardanti il contrasto del commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione vengano attribuite nella loro totalità all'Arma dei carabinieri;

la tematica interessa anche la Commissione parlamentare per la semplificazione, in quanto investe l'esercizio ottimale delle funzioni;

infine, l'articolo 20 dispone l'entrata in vigore del decreto legislativo per «il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale», con previsione che, derogando al normale periodo di quindici giorni di *vacatio legis* in assenza di specifiche indicazioni nella legge di delegazione, appare meritevole di verifica da parte del Governo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

andrebbe valutata l'opportunità di:

assicurare – in coerenza con il richiamato principio di delega – la conservazione dell'unitarietà delle funzioni assolte fino ad oggi dagli uffici Cites – con determinazione delle relative dotazioni organiche – sia in materia di violazioni nell'ambito del commercio illegale della flora e della fauna in via di estinzione, sia in materia di certificazioni nell'ambito del commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante – tra l'altro – la disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione;

garantire, per quanto possibile, il coordinamento con la normativa vigente e in particolare con il codice dell'ordinamento militare e la legge n. 121 del 1981;

riformulare il preambolo, raggruppando i riferimenti normativi in base all'ordine gerarchico delle fonti e, in ciascun ambito, in ordine cronologico e inserendo il riferimento anche al comma 5 dell'articolo 8 della legge n. 124 del 2016, che disciplina la procedura di delega;

compiere una verifica complessiva sulla tempistica prevista o, in qualche caso, non prevista, per l'attuazione dei vari adempimenti cui lo schema rimanda, in particolare introducendo un termine per l'adozione del decreto previsto all'articolo 9, comma 2.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro**

Mercoledì 20 luglio 2016

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,15 alle ore 14,50.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 14,50.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso dell'odierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di incaricare:

- la dottoressa Tintisona di svolgere alcuni approfondimenti in relazione alla documentazione su Tullio Moscardi pervenuta dall'AISE;
- il tenente colonnello Giraud e il luogotenente Boschieri di acquisire sommarie informazioni testimoniali da undici persone informate dei fatti;
- il colonnello Pinnelli di acquisire, in copia, la documentazione brigatista recentemente reperita presso il Policlinico di Milano, ove di interesse per l'inchiesta parlamentare;
- la dottoressa Picardi, il generale Scriccia e il maresciallo Pinna di acquisire sommarie informazioni testimoniali da una persona informata dei fatti;

- il colonnello Pinnelli di acquisire, per il tramite delle strutture dell'Arma dei carabinieri, i reperti di cui alla nota del RIS di Roma del 7 marzo 2016;
- il generale Scriccia di acquisire presso il Tribunale di Roma documentazione agli atti dei procedimenti giudiziari sulla vicenda Moro;
- la dottoressa Picardi, il generale Scriccia e la dottoressa Tintisona di acquisire, nell'ambito del filone di indagine sul covo di Viale Giulio Cesare, sommarie informazioni testimoniali da una persona informata dei fatti.

Comunica inoltre che:

- il 12 luglio 2016 la dottoressa Tintisona ha depositato una nota, riservata, relativa al filone di inchiesta sulla scoperta del covo di Viale Giulio Cesare;
- il 15 luglio 2016 il generale Scriccia ha depositato una nota, riservata, sul Comitato Comunista Centocelle;
- nella stessa data il dottor Donadio ha depositato una proposta operativa, riservata, relativa a Giustino De Vuono;
- in data 19 luglio 2016, l'AISE ha trasmesso un compendio di documentazione, segreta, su Camillo Guglielmi, nonché un compendio di documentazione, segreta, su Duccio Berio;
- nella stessa data il tenente colonnello Giraudo ha depositato una nota, segreta, relativa agli accertamenti su alcuni immobili oggetto di indagine;
- nella stessa data il dottor Paolo Cucchiarelli ha depositato una nota, riservata, relativa alle fonti utilizzate per il suo recente studio sulla vicenda Moro;
- nella stessa data il generale Scriccia ha depositato una nota, segreta, sulla documentazione relativa alla scuola Hypérion selezionata presso l'AISI, che sarà prossimamente acquisita;
- nella stessa data la dottoressa Tintisona ha depositato una nota, riservata, con allegata documentazione fotografica relativa a Giustino De Vuono, che sarà trasmessa al RIS di Roma per le necessarie comparazioni;
- nella stessa data la dottoressa Tintisona ha depositato una nota, segreta, con allegata documentazione fornita dall'AISE in relazione a Tullio Moscardi;
- il 20 luglio 2016 il dottor Allegrini ha depositato una nota, riservata, con allegata documentazione reperita nei fondi Piccoli e Granelli dell'Istituto Sturzo;
- nella stessa data, il Servizio centrale antiterrorismo ha trasmesso, sulla base delle intese tra la Commissione e la Procura generale presso la Corte di appello di Roma, documentazione, segreta, relativa a esiti d'indagine;
- nella stessa data il generale Scriccia ha depositato una relazione, segreta, sulla documentazione dei Servizi relativa a Camillo Guglielmi;
- nella stessa data il colonnello Occhipinti ha depositato tre note, riservate, dello SCICO, relative, rispettivamente, ad accertamenti su Gior-

gio Conforto, sulla società Villa Maria Pia srl e su alcuni periodici oggetto di indagine;

– nella stessa data il colonnello Pinnelli ha depositato un compendio di documentazione, riservata, sulla tematica della «copertura medica» di cui avrebbero goduto del Brigate Rosse.

Audizione di Gianluca Falanga

(Svolgimento e conclusione)

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il deputato Gero GRASSI (*PD*) chiede di intervenire.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, acconsente.

Il deputato Gero GRASSI (*PD*) segnala la necessità di un maggiore coordinamento delle iniziative assunte da diversi enti in occasione del centenario della nascita di Aldo Moro.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, prende atto della segnalazione e comunica che è allo studio l'ipotesi di realizzare nel prossimo mese di ottobre, presso la Camera dei deputati, un evento celebrativo della figura di Aldo Moro. Introduce quindi le tematiche oggetto dell'audizione.

Gianluca FALANGA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione e risponde a ulteriori quesiti posti da Giuseppe FIORONI, *presidente*.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, ringrazia Gianluca FALANGA e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16.

